

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

## 127<sup>a</sup> SEDUTA PUBBLICA

### RESOCONTO STENOGRAFICO

MERCOLEDÌ 5 FEBBRAIO 1997

(Pomeridiana)

Presidenza del vice presidente FISICHELLA  
indi del presidente MANCINO

#### INDICE

CONGEDI E MISSIONI .....	Pag. 3	(1930) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (Relazione orale):
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE RIFORME COSTITUZIONALI		
Costituzione e Ufficio di Presidenza .....	3	PRESIDENTE .....
PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO .....	4	Pag. 4 e passim
SALUTO ALLA DELEGAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA FEDERAZIONE RUSSA		BONAVITA (Sin. Dem.-L'Ulivo), relatore ... 27
PRESIDENTE .....	4	MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze .....
DISEGNI DI LEGGE		29, 41
Seguito della discussione:		MORO (Lega Nord-Per la Padania indep.).. 30, 31
(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997		* PASTORE (Forza Italia)..... 30
		GUBERT (CDU) .....
		32
		D'ALÌ (Forza Italia) .....
		32 e passim
		* PINGGERA (Misto) .....
		32
		COLLINO (AN) .....
		32
		* DE CAROLIS (Misto) .....
		33
		* PERUZZOTTI (Lega Nord-Per la Padania indep.) .....
		33 e passim
		CUSIMANO (AN) .....
		35
		MARINI (Rin. Ital.) .....
		37
		LO CURZIO (PPI) .....
		38
		SPERONI (Lega Nord-Per la Padania indep.) ..
		41
		PIERONI (Verdi-L'Ulivo) .....
		43

ROSSI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ). Pag. 45	<b>ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE DI GIOVEDÌ 6 FEBBRAIO 1997.</b> . . . . . Pag. 83
* CARCARINO ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) . . . . . 46	
CADDEO ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ) . . . . . 46	
* CASTELLI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . . 47	<i>ALLEGATO</i>
Votazione nominale con scrutinio simultaneo . . . . . 31, 34, 38	<b>VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA</b> . . . . . 85
Verifiche del numero legale . . . . . 33, 43, 44	
<b>SUL COMPUTO DEL NUMERO LEGALLE</b>	<b>DISEGNI DI LEGGE</b>
PRESIDENTE . . . . . 50	Annunzio di presentazione . . . . . 94
SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . 50	Nuova assegnazione e assegnazione . . . . . 95
CUSIMANO ( <i>AN</i> ) . . . . . 50	Assegnazione . . . . . 96
	Cancellazione dall'ordine del giorno . . . . . 97
<b>DISEGNI DI LEGGE</b>	<b>GOVERNO</b>
<b>Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930:</b>	Richieste di parere per nomine in enti pubblici . . . . . 97
D'Alì ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . . 52, 67, 72	<b>CONFERENZA PARLAMENTARE DELL'INIZIATIVA CENTRO EUROPEA</b>
BONAVITA ( <i>Sin. Dem.-L'Ulivo</i> ), relatore 53 e <i>passim</i>	Variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana . . . . . 97
MARONGIU, sottosegretario di Stato per le finanze . . . . . 53 e <i>passim</i>	
* PINGGERA ( <i>Misto</i> ) . . . . . 53, 65	<b>ASSEMBLEA DELL'ATLANTICO DEL NORD</b>
AYALA, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia . . . . . 53	Variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana . . . . . 97
PASQUALI ( <i>AN</i> ) . . . . . 62, 64	
SPERONI ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . . 64, 69, 72	<b>MOZIONI, INTERPELLANZE E INTERROGAZIONI</b>
MANFREDI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . . 66, 70	Apposizione di nuove firme ad interrogazioni . . . . . 97
* MARINO ( <i>Rifond. Com.-Progr.</i> ) . . . . . 67	Annunzio . . . . . 83
ANDREOTTI ( <i>PPI</i> ) . . . . . 70	Interrogazioni da svolgere in Commissione . . 151
GUBERT ( <i>CDU</i> ) . . . . . 71 e <i>passim</i>	Ritiro di firme da interrogazioni . . . . . 152
* GIARDA, sottosegretario di Stato per il tesoro . . . . . 71	Ritiro di interrogazioni . . . . . 152
ROTELLI ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . . 72	
* AMORENA ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) . . . . . 73	
* VEGAS ( <i>Forza Italia</i> ) . . . . . 74	
GIARETTA ( <i>PPI</i> ), relatore . . . . . 82	
MORO ( <i>Lega Nord-Per la Padania indep.</i> ) 81	
Verifiche del numero legale . . . . . 51, 69, 83	
Votazioni nominali con scrutinio simultaneo . . . . . 74	

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

## **Presidenza del vice presidente FISICHELLA**

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 16,30*).  
Si dia lettura del processo verbale.

DIANA Lino, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Congedi e missioni**

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Besso Corde-ro, Bettoni Brandani, Bo, Bobbio, Borroni, Bruno Ganeri, Carpi, Castellani Pierluigi, De Martino Francesco, Duva, Fanfani, Giorgianni, Jachia, Lauria Michele, Leone, Manconi, Rocchi, Semenzato, Taviani, Toia, Valiani, Viserta Costantini.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Lavagnini, a Firenze, in rappresentanza del Senato alla cerimonia inaugurale della mostra «Umanesimo e padri della Chiesa»; De Zulueta e Gawronski, in Pakistan, per incarico del Presidente del Senato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

PRESIDENTE. Le comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.

### **Commissione parlamentare per le riforme costituzionali, costituzione e Ufficio di Presidenza**

PRESIDENTE. La Commissione parlamentare per le riforme costituzionali ha proceduto, in data 5 febbraio 1997, alla propria costituzione.

Sono risultati eletti: Presidente l'onorevole D'Alema; Vice Presidenti il senatore Elia e i deputati Urbani e Tatarella; Segretari il deputato Boato e i senatori Marchetti, D'Onofrio e Dentamaro.

### **Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico**

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, primo comma, del Regolamento.

### **Saluto ad una delegazione del Consiglio della Federazione russa**

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, sono presenti in una delle tribune i componenti della delegazione del Consiglio della Federazione russa, ospite in Italia del Senato della Repubblica. *(L'Assemblea si leva in piedi. Vivi, generali applausi).*

La Presidenza è lieta di aggiungere all'applauso di tutta l'Assemblea il proprio augurio per un fecondo periodo di lavoro in Italia, che sia in grado di accrescere la conoscenza tra i rappresentanti della Federazione russa, il Parlamento italiano ed il nostro popolo, in maniera tale da arricchire il processo di pace e di comprensione tra tutte le nazioni ed i popoli del mondo. Benvenuti e buon lavoro. *(Vivi applausi).*

### **Seguito della discussione dei disegni di legge:**

**(1925) Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997**

**(1930) Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930.

Riprendiamo l'esame dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1925.

#### **Art. 1.**

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che nel corso della seduta antimeridiana, accantonati gli emendamenti 3.500, 3.127 e 3.80, si è conclusa l'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Riprendiamo l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 5.

##### *(Disposizioni in materia di riscossione)*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente il servizio di riscossione dei tributi, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 26, comma 1, primo periodo, concernente gli obblighi del commissario governativo, dopo le parole: «come riscosso» sono inserite le seguenti: «, salva la facoltà per il Ministro delle finanze, sentito il Ministro del tesoro, di stabilire, in situazioni particolari, l'esonero da tale obbligo.»;

b) nell'articolo 31, comma 1, lettera c), che individua i soggetti cui può essere conferita la concessione, dopo le parole: «la gestione in concessione del servizio» sono inserite le seguenti: «ovvero di attività o compiti ad esso connessi o complementari.»;

c) nell'articolo 34, concernente la conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-bis. Con decreto del Ministro delle finanze possono essere stabilite particolari modalità di conservazione dei ruoli, dei registri e degli atti da parte del Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici.»;

d) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma:

«8-bis. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative, il numero dei tributi e delle altre entrate dello Stato e degli enti pubblici riscossi dai concessionari della riscossione e di conseguenza l'ammontare nazionale complessivo dei compensi in misura superiore al dieci per cento, il Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, dispone, con decreto da emanare entro centoventi giorni dalla data in cui hanno effetto le riduzioni delle riscossioni, la revisione della misura dei compensi in modo da assicurare la permanenza dell'equilibrio economico. La nuova misura è comunicata al concessionario che ha facoltà di recedere a norma dell'articolo 18. La facoltà di recesso è, altresì, esercitabile qualora sia inutilmente decorso l'ulteriore termine di centoventi giorni dalla data entro la quale doveva essere emanato il predetto decreto ministeriale.»;

e) nell'articolo 62, comma 4, primo periodo, concernente la dilazione dei versamenti, le parole da: «il Ministro delle finanze» fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: «il direttore regionale

delle entrate, quando l'incidenza di tali tributi è pari o superiore al dieci per cento dell'ammontare dei compensi erariali percepiti dal concessionario nell'anno precedente, concede dilazioni per il versamento dell'intero importo per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.»;

f) nell'articolo 91, in materia di rappresentanza del concessionario, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante disposizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, il concessionario del servizio di riscossione è rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non debba procedersi alla istruzione della causa, può stare in giudizio personalmente.».

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, relativo all'invio di una comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo in luogo della notificazione della cartella di pagamento, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, la cifra: «100.000» è sostituita dalla seguente: «600.000».

3. Sono confermati, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, concernenti la determinazione dei compensi per il periodo di gestione decennale della concessione del servizio di riscossione dei tributi, pubblicati nel supplemento ordinario n. 28 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 28 febbraio 1995. Entro il 31 dicembre 1997 sono stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 28, secondo comma, primo periodo, riguardante le modalità di pagamento, le parole: «non oltre il giorno dodici del mese di scadenza della rata» sono soppresse;

b) nell'articolo 30, terzo comma, concernente l'indennità di mora, le parole: «cinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sedici giorni, ovvero sessanta giorni se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.»;

c) nell'articolo 65, secondo comma, primo periodo, concernente beni pignorabili, le parole: «in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore» sono sostituite dalle seguenti: «in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo»;

d) nell'articolo 78, concernente l'onere di preventiva esecuzione sui beni mobili ed ordine delle procedure immobiliari, il primo comma, è sostituito dal seguente: «Il concessionario può avvalersi cumulativamente dei diversi mezzi di espropriazione forzata previsti dalla legge

quando l'ammontare del credito per il quale si deve procedere è superiore a lire dieci milioni. Quando l'ammontare è inferiore il concessionario può procedere all'esecuzione sugli immobili soltanto se è risultata infruttuosa o insufficiente l'esecuzione sui beni mobili del debitore.»;

e) dopo l'articolo 91 è inserito il seguente articolo:

«91-bis. (*Fermo dei veicoli a motore ed autoscafi*). 1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti iscritti a ruolo non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, la direzione regionale delle entrate ne dispone il fermo.

2. Il provvedimento di fermo di cui al comma 1 si esegue mediante iscrizione nei registri mobiliari a cura del concessionario che provvede, altresì, a darne comunicazione al debitore.

3. Chiunque circoli con veicoli o autoscafi sottoposti al fermo è soggetto alla sanzione prevista dall'articolo 214, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabiliti le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo».

5. Sono validi agli effetti della procedura di riscossione dei tributi i certificati, le visure e qualsiasi atto e documento amministrativo rilasciati, tramite sistemi informatici o telematici, al concessionario del servizio della riscossione dei tributi qualora contengano apposita asseverazione del predetto concessionario della loro provenienza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi:

*All'articolo 6, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Agli atti traslativi a titolo oneroso, che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei territori delle comunità montane, individuate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano le imposte di registro catastali ed ipotecarie in termine fisso nella misura agevolata di lire 150.000, i trasferimenti dei terreni agricoli di valore inferiore ai 3.000.000 di lire sono esentati dal pagamento delle imposte catastali e ipotecarie».

*Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

1) Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera b), sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni,

il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera *a)* la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

5.120

MORO

*All'articolo 6, dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-*bis*. Agli atti traslativi a titolo oneroso, che hanno per oggetto terreni agricoli e relative pertinenze, situati nei territori delle comunità montane, individuate ai sensi dell'articolo 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142, si applicano le imposte di registro, catastali ed ipotecarie in termine fisso nella misura agevolata di lire 250.000, i trasferimenti dei terreni agricoli di valore inferiore ai 3.000.000 di lire sono esentati dal pagamento delle imposte catastali e ipotecarie».

*Conseguentemente, all'articolo 5, apportare le seguenti modifiche:*

1) Al comma 1, premettere alla lettera *a)* la seguente:

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

2) Al comma 4, premettere alla lettera *a)* la seguente:

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“*h-bis*) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegate alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”»

5.1200

GUBERT

*Al comma 1, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) nell'articolo 2, al comma 1, lettera *b)*, sono aggiunte alla fine le seguenti parole: “, ad esclusione delle ritenute alla fonte operate



dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

*Al comma 4, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) nell'articolo 3, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera:

“h-bis) le ritenute operate dagli enti del settore pubblico allargato di cui alle tabelle A e B, allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, nonché dagli altri enti pubblici e da società per azioni, il cui capitale sia di totale proprietà dello Stato, che hanno conti aperti presso la tesoreria centrale dello Stato.”».

5.110

MORO

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

5.10 SCHIFANI, CENTARO, LAURIA, GERMANÀ, VEGAS, AZZOLLINI,  
PASTORE, VENTUCCI

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

5.1000

D'ALÌ

*All'emendamento 5.40, dopo le parole: «Ministro del tesoro» aggiungere le seguenti: «e con i Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano eventualmente interessate».*

5.40/1 D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, GRILLO, PASTORE,  
TONIOLI, MUNGARI, COSTA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «sentito il Ministro del tesoro» con le seguenti: «d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito l'ente eventualmente interessato».*

5.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) all'articolo 39, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

2-bis. Qualora la documentazione a corredo dei conti giudiziali venga sostituita da evidenze su supporti informatici, all'elaborazione di

tali evidenze nonchè dei relativi conti giudiziali provvede, per conto dei concessionari, il Consorzio Nazionale Concessionari sulla base dei dati e degli elementi forniti dai concessionari stessi».

5.500 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) nell'articolo 61, al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, questi ultimi nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali».

5.501 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) nell'articolo 61, al comma 6, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

c) il pagamento delle spese delle procedure esecutive e degli interessi di mora, nella misura annua pari al tasso ufficiale di sconto aumentato di due punti percentuali, per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo».

5.502 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

«*d-bis*) nell'articolo 61, relativo ai compensi e rimborsi spese spettanti ai concessionari, dopo il comma 8-*bis* aggiungere i seguenti:

“8-*ter*. Qualora si riduca, per effetto di disposizioni normative il numero dei dipendenti del Consorzio nazionale concessionari, il personale in esubero verrà riassegnato ai concessionari consorziati

in base a parametri desunti dall'entità dell'attività svolta, dagli organici in servizio e dal livello dei compensi percepiti.

8-*quater*. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro predispose, entro tre mesi dalla data di pubblicazione della presente legge, una bozza di decreto per la trasformazione del Consorzio nazionale concessionari in Agenzia di controllo incrociato dei versamenti dei tributi riscossi dalle amministrazioni locali e dei canoni di utenze dei servizi al fine dell'abbattimento dell'attuale tasso di evasione. Le amministrazioni locali sono obbligate a stipulare convenzioni per la predetta Agenzia sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro"».

5.130 PEDRIZZI, PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ, MAGGI

*Al comma 1, lettera e), sostituire le parole: «ventiquattro mesi» con le altre: «trentasei mesi».*

5.158 RIZZI

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) nell'articolo 72 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Per le entrate iscritte a ruolo senza obbligo del non riscosso come riscosso i versamenti devono essere effettuati entro il giorno dieci di ciascun mese per l'importo delle rate effettivamente riscosse nel mese precedente”.

2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Entro la fine di ciascun mese per le entrate di cui al precedente comma riscosse nel mese precedente, il concessionario trasmette a ciascun ente impositore, per il tramite del Consorzio Nazionale Concessionari, su supporto magnetico o tramite collegamento telematico, l'elenco analitico dei contribuenti che hanno provveduto al pagamento con indicazione dei relativi importi”».

5.503 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) Dopo l'articolo 74, è aggiunto il seguente:

“Art. 74-bis.

(Visto telematico)

1. Entro novanta giorni dalla scadenza della seconda rata consecutiva del ruolo non pagata ovvero dell'ultima rata del ruolo, il concessio-

nario richiede, tramite collegamento telematico di cui all'articolo 11, comma 6-bis, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, al sistema informativo del Ministero delle finanze l'indicazione dei cespiti del contribuente, dei beni e di ogni altro elemento utile all'esperimento delle procedure esecutive.

2. Se le procedure da esperire sono molteplici, i termini di cui all'articolo 75 sono elevati di due mesi per ciascuna procedura, oltre la terza.

3. Le disposizioni previste dal presente articolo non si applicano per i crediti inferiori a lire cinquecentomila»».

5.504 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 81, comma 1, le parole: “anche se il credito non supera complessivamente lire 500 mila” sono sostituite dalle seguenti: “se il credito supera complessivamente lire centomila”».

5.505 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 91, comma 1, il comma 2 è sostituito dal seguente:

“2. Il collettore inoltre può rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore e davanti alle Commissioni Tributarie di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, anche se non munito di apposita procura e può state in giudizio personalmente”».

5.506 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

«e-bis) All'articolo 103, dopo le parole: "a persone estranee all'amministrazione degli enti destinatari dei proventi della riscossione" sono aggiunte le seguenti: "e al Consorzio Nazionale Concessionari"».

5.507 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 1, sopprimere la lettera f).*

5.50 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 12 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, come modificato dall'articolo 3, comma 74, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sostituire il comma 1 con il seguente:

“1. Per i crediti non erariali, quando l'importo complessivo della cartella di pagamento non è superiore a lire un milione, il concessionario della riscossione può procedere, in luogo della notificazione prevista dagli articoli 25 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'invio a mezzo lettera non raccomandata di una comunicazione di avvenuta iscrizione al ruolo contenente gli elementi indicati nel predetto articolo 25; restano ferme le disposizioni concernenti la notificazione dell'avviso di mora quando occorre procedere alla riscossione coattiva”».

5.508 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 2, sostituire la cifra: «600.000» con la seguente: «1.000.000».*

5.80 RIZZI, D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per il trasferimento dei servizi di riscossione dei tributi e di tesoreria di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 77 del 1995 in materia di garanzia dell'occupazione e del personale, continuano ad applicarsi le norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 concernenti la regolamentazione del settore».

5.123

CARCARINO

*Al comma 4, premettere la seguente lettera:*

«0a) All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1972, n. 602 è aggiunto il seguente comma:

“Per le imposte iscritte a ruolo dovute in base alle dichiarazioni annuali, regolarmente presentate, delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto ed in base alle liquidazioni periodiche per le quali non sono scaduti i termini di presentazione annuale, con decreto da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, il Ministro delle finanze può eccezionalmente disporre nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma precedente e su istanza dei medesimi l'applicazione degli interessi nella misura del 9 per cento annuo in luogo delle soprattasse e delle pene pecuniarie, nonché la rateazione del debito tributario fino ad un massimo di 12 rate”».

5.600

CADDEO

*Al comma 4, premettere la seguente lettera:*

«0a) Dopo l'articolo 25, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 è aggiunto il seguente:

“Art. 25-bis.

*(Cartella-avviso di mora)*

1. Per i crediti non erariali, se l'importo complessivo non supera lire un milione, la cartella di pagamento di cui all'articolo 25 ha funzione anche di avviso di mora, se redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministro delle finanze.

2. L'esecuzione forzata nei confronti del debitore moroso può avere inizio decorsi dieci giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento della prima o unica rata, ovvero decorsi dieci giorni dalla data di notifica della cartella di cui al comma precedente se successiva alla scadenza della rata.

3. Qualora il concessionario non abbia iniziato l'esecuzione entro dodici mesi dalla notificazione della cartella-avviso di mora di cui al primo comma e voglia successivamente iniziarla deve notificare avviso di mora».

5.509 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, premettere la seguente lettera:*

«0a) nell'articolo 27 i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

“1. Il pagamento dell'imposta può essere effettuato presso qualsiasi sportello del Concessionario entro il termine previsto dal precedente articolo 18”».

5.510 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera a), inserire le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 12, comma 5, le parole “La formazione dei ruoli è effettuata con sistemi meccanografici”, sono sostituite dalle seguenti: “La formazione dei ruoli e la elaborazione degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono effettuate con sistemi meccanografici”;

a-ter) all'articolo 24, comma 1, nel primo periodo, le parole: “Il ruolo è consegnato” sono sostituite dalle seguenti: “Il ruolo e gli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento sono consegnati”;

*Conseguentemente, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

“4-bis. Nell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, al comma 2, dopo le parole: “alla formazione, con mezzi e procedure automatizzati, dei ruoli”, sono aggiunte le seguenti: “con la fornitura degli elementi contabili per la formazione delle cartelle di pagamento,”».

5.511 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sostituire la lettera b), con la seguente:*

«b) l'articolo 30 è sostituito dal seguente: "Art. 30. - (*Interessi di mora*). - 1. Decorso il termine utile per il pagamento, il contribuente, che non ha pagato in tutto o in parte la rata è obbligato a corrispondere sulla somma non pagata gli interessi semestrali di mora, nella misura stabilita con decreto del Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 61, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Qualora la cartella di pagamento è notificata oltre il termine stabilito dall'articolo 25, il contribuente è obbligato a corrispondere, sulla somma non pagata, gli interessi semestrali di mora, dopo il decorso di 60 giorni da quello della notificazione, se l'imposta è stata liquidata ai sensi degli articoli 36-bis 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dopo il decorso di sedici giorni da quello della notificazione, negli altri casi.

3. Gli stessi termini di cui al comma precedente si applicano in sede di notificazione dell'avviso di mora, quando il concessionario non abbia notificato la cartella di pagamento ai sensi dell'articolo 25"».

5.512 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al primo comma dell'articolo 46, le parole: "entro cinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dieci giorni" e al terzo comma, le parole: "entro centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "entro dodici mesi"».

5.541 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

«b-bis) nell'articolo 51 il primo comma è sostituito dal seguente:

"1. Quando il debitore sia dichiarato fallito ovvero sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa, il Concessionario ha la facoltà di



non procedere alla espropriazione fermo restando quanto previsto dall'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43"».

5.513 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) nell'articolo 52 il secondo comma è sostituito dal seguente:

2. L'opposizione non può essere proposta:

a) quando i mobili pignorati nella casa di abitazione del contribuente e negli altri luoghi a lui appartenenti, sui quali si pretende di aver diritto, hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico del medesimo debitore;

b) dal coniuge e dai parenti e affini fino al terzo grado del contribuente o dei coobbligati, per quanto riguarda i mobili pignorati nella casa di abitazione del debitore o del coobbligato e negli altri luoghi a loro appartenenti, semprechè non si tratti di beni costituiti in dote ovvero dimostrino la proprietà acquisita con atto pubblico o scrittura privata di data certa o per atto di donazione anteriori alla presentazione della dichiarazione o alla notifica dell'avviso di accertamento dell'imposta».

5.550 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«*b-bis*) al primo comma dell'articolo 60 le parole: "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" sono sostituite dalle seguenti: "mediante collegamento telematico" e al terzo comma, secondo periodo, le parole: "entro il quinto giorno" sono sostituite dalle seguenti: "entro il decimo giorno lavorativo"».

5.540 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) nell'articolo 65, secondo comma, concernente beni pignorabili sono apportate le seguenti modificazioni:

1) nel primo periodo le parole: “in virtù di titolo di data anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore” sono sostituite dalle seguenti: “in virtù di titolo avente data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo”;

2) nel secondo periodo: “di data certa anteriore a quella di consegna del ruolo all'esattore” sono sostituite dalle seguenti: “di data anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo” e le parole: “alla stessa data” sono sostituite dalle seguenti: “allo stesso anno”».

5.6000

IL RELATORE

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo» con le seguenti: «anteriore alla data di iscrizione a ruolo del tributo stesso».*

5.90

GUBERT

*Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: «anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo» con le altre: «anteriore alla data di iscrizione a ruolo del tributo stesso».*

5.161

D'ALÌ, VEGAS, AZZOLLINI, VENTUCCI, MUNGARI, GRILLO,  
PASTORE, TONIOLLI, COSTA

*Al comma 4, alla lettera c), dopo le parole: «iscritto a ruolo» inserire le seguenti: «e al secondo periodo, dopo le parole: scritture private autenticate» sono aggiunte le seguenti: «o registrate anche se non autenticate».*

5.551

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) l'articolo 72, è sostituito dal seguente:

«Art. 72.

*(Svolgimento dell'incanto)*

1. L'incanto è tenuto e verbalizzato dall'Ufficiale della riscossione».

5.552 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) l'articolo 73, è sostituito dal seguente:

«Art. 73.

*(Beni invenduti al secondo incanto)*

1. Se anche nel secondo incanto i beni pignorati restano invenduti il concessionario provvede alla vendita a trattativa privata attraverso l'istituto di vendite giudiziarie ovvero altro istituto specializzato autorizzato dalla competente direzione regionale delle entrate.

2. Ove la vendita abbia luogo, si applica il successivo articolo 74.

3. Decorso un anno dalla presa in consegna di cui al precedente comma 1 senza che sia avvenuta la vendita, la direzione regionale autorizza la distruzione dei beni ovvero la loro assegnazione, a titolo gratuito, ad un ente di beneficenza o assistenza.

4. Con decreto del Ministro delle finanze saranno fissati le modalità ed i termini per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo».

5.553 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«c-bis) Dopo l'articolo 76, è aggiunto il seguente:

«Art. 73-bis.

*(Pignoramento di emolumenti)*

1. L'atto di pignoramento del quinto dello stipendio e di ogni altro emolumento dovuto dal datore di lavoro al debitore contiene, in luogo della citazione di cui al n. 4) dell'articolo 543 del codice di procedura civile, l'ordine al datore di lavoro di pagare direttamente al concessionario il quinto degli stipendi e degli altri emolumenti scaduti nel termine di quindi giorni dalla notifica ed il quinto degli stipendi e degli altri emolumenti da scadere alle rispettive scadenze fino a concorrenza del credito per cui si procede e salvo il simultaneo concorso delle altre cause di credito previste nell'articolo 545 del codice di procedura civile.

2. Nel caso di inottemperanza all'ordine di pagamento si procede, previa citazione del datore di lavoro del debitore, secondo le norme del codice di procedura civile.

3. Le spese di citazione sono a carico della parte soccombente».

5.554 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, sopprimere la lettera e).*

5.225

PEDRIZZI

*Al comma 4, sostituire la lettera e), con la seguente:*

Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:

«Art. 91-bis.

*(Ipotecche veicoli a motore e autoscafi)*

1. Qualora in sede di riscossione coattiva di crediti erariali iscritti a ruolo e non pagati alle rispettive scadenze non sia possibile, per mancato reperimento del bene, eseguire il pignoramento dei veicoli a motore e degli autoscafi di proprietà del contribuente iscritti nei pubblici registri, il Concessionario iscrive ipoteca dandone comunicazione al debitore ed eventuali altri creditori ipotecari dello stesso bene mobile registrato.

2. La trascrizione dell'ipoteca e la sua cancellazione sono prenotate a debito del contribuente e le relative spese sono recuperate dal concessionario unitamente al credito di imposta.

3. L'iscrizione dell'ipoteca non esclude altre procedure dirette al recupero del credito di imposta.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i ministri dell'interno e dei lavori pubblici, sono stabilite le modalità, i termini e le procedure per l'attuazione di quanto previsto nel presente articolo.

5.555 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere le seguenti lettere:*

*e-bis)* il secondo comma dell'articolo 10 è sostituito dai seguenti:

Non si fa luogo all'iscrizione nei ruoli delle partite di imposta, interessi, soprattasse e pene pecuniarie il cui ammontare di ogni articolo di ruolo non supera le lire diecimila. Detta norma si applica anche ai ruoli emessi dagli enti diversi dallo Stato di cui al successivo articolo 103.

Il Consorzio nazionale obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi, all'atto della formazione dei ruoli, dovrà attenersi a quanto disposto dal comma precedente.

*e-ter)* l'ultimo comma dell'articolo 42 è sostituito dal seguente:

«Non si fa luogo al rimborso di somme il cui importo non eccede lire diecimila. Detta norma si applica anche ai rimborsi disposti dagli enti diversi dallo Stato di cui al successivo articolo 103».

5.556 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Al comma 4, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:*

*«e-bis)* i primi cinque commi dell'articolo 97 sono sostituiti dai seguenti:

Per il mancato pagamento dell'intero ammontare di tutte o dell'unica rata di un medesimo ruolo quando questi è superiore a lire cinque milioni si applica la pena pecuniaria da lire 300.000 a lire 1.800.000.

Del mancato pagamento, decorso il termine di novanta giorni dalla scadenza della rata ovvero entro novanta giorni dalla data di notifica della cartella di pagamento se successiva alla scadenza della rata, il Concessionario deve dare, entro i successivi sessanta giorni, comunicazione del mancato pagamento all'ente impositore».

5.557 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. I richiami al codice fiscale dei contribuenti di cui al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (Istruzioni per la formazione ed unificazione dei ruoli, degli elenchi e degli altri documenti automatizzati) e al decreto ministeriale 28 dicembre 1989 (Istruzioni per la redazione, la trasmissione e la compilazione meccanografica dei ruoli e adempimenti contabili a carico degli agenti della riscossione per la riscossione coattiva di tasse, imposte indirette, tributi locali e altre entrate) devono intendersi, a decorrere dal 1° giugno 1997, obbligatori.

5-ter. Dalla stessa data i riferimenti al codice contribuente devono intendersi abrogati.

5-quater. Con successivo decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro e non oltre il 31 marzo 1997, saranno stabilite ulteriori formalità per l'acquisizione informatizzata, da parte dei concessionari della riscossione per il tramite del consorzio nazionale concessionari, delle anagrafiche dei contribuenti».

5.558 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Le disposizioni contenute nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, concernente l'obbligo del concessionario della riscossione all'invio ai soggetti solidalmente tenuti al pagamento di tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali di una comunicazione del contenuto e della notifica della cartella al primo intestatario, si applicano anche ai ruoli emessi ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43».

5.559 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i termini per la notifica della cartella di pagamento, le parole: "il giorno cinque del mese successivo" sono sostituite dalle seguenti: "il primo giorno del mese successivo"».

5.560 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Il primo periodo del primo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, concernente i soggetti abilitati alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente, è sostituito dal seguente:

“La notificazione della cartella al contribuente è eseguita dai messi notificatori o dagli ufficiali di riscossione dipendenti dal concessionario”».

5.561 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. All'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1998, n. 43, in materia di rappresentanza del concessionario, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

“2-bis. Nel procedimento di dichiarazione tardiva di credito di cui all'articolo 101 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, recante dispo-

sizioni in materia di fallimento e di altre procedure concorsuali, il concessionario del servizio di riscossione è rappresentato dinanzi al giudice delegato dal collettore il quale, salvo che non devva procedersi alla istruzione della causa, può stare in giudizio personalmente”».

5.562 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. La bollatura di ogni tipo di libro, registro o documento obbligatorio per legge può essere eseguita anche dal Concessionario della riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, saranno stabilite le tariffe e le modalità applicative del presente articolo»

5.563 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. La bollatura dei registri di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, può essere eseguita anche dal Concessionario della riscossione dei tributi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, saranno stabilite le tariffe e le modalità applicative del presente articolo».

5.564 ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE



*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. Alla cartella di pagamento di cui all'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero alla comunicazione di avvenuta iscrizione a ruolo prevista dall'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito in legge 24 marzo 1993, n. 75 e successive modificazioni, il Concessionario della riscossione può allegare, per il pagamento il bollettino di conto corrente postale.

2. In tale ipotesi, se la riscossione avviene in più rate, il bollettino deve riportare l'importo della prima rata.

3. Per le rate successive il Concessionario deve inviare al contribuente ulteriori bollettini di conto corrente postale precompilati contenenti, se dovuti, anche gli interessi di mora per ritardato pagamento delle rate precedenti. Tale invio non viene effettuato in caso inizio esecuzione forzata.

4. La disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 si applicano per importi complessivi superiori a lire ventimila».

5.565 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

1. I soggetti indicati nella lettera *a)* e *b)* dell'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, titolari della concessione per il decennio in corso possono costituire una società a norma della lettera *c)* del citato articolo e conferire alla stessa la relativa concessione.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità applicative rispettando i seguenti termini e principi;

*a)* la richiesta da parte dei soggetti di cui alle lettere *a)* e *b)* dell'articolo richiamato nel primo comma dovrà essere formalizzata entro il 30 giugno 1997;

*b)* la società costituita e operante entro il 30 settembre 1997;

*c)* i conferimenti patrimoniali non costituiscono, agli effetti delle imposte sui redditi, realizzo di plusvalenze comprese quelle relative alle rimanenze e il valore di avviamento;

d) le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano nella misura dello 0,50 per mille.

3. I soggetti indicati nella lettera c) dell'articolo 31, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a cui siano state conferite le concessioni per il decennio in corso possono effettuare tra loro fusioni societarie trasferendo alla società incorporante le relative concessioni per il decennio in corso. Si applica quanto previsto dal comma 2 del presente articolo».

5.566 MORO, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, ROSSI, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Sospensione di pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi)*

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, concernente disposizioni per la revisione organica delle sanzioni tributarie non penali, sono sospese, sino alla emanazione dei citati decreti legislativi, le pene pecuniarie tributarie a carico degli eredi per effetto della intrasmissibilità dell'obbligazione per causa di morte del contribuente stabilita nella lettera b) del citato comma.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pene pecuniarie già iscritte a ruolo anche se la relativa rata sia scaduta o non pagata.

3. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità operative delle citate disposizioni».

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

«Art. 5-bis.

*(Proroga della Convenzione con il Consorzio nazionale abbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi)*

1. In via transitoria, in attesa dell'emanazione delle disposizioni volte a semplificare gli adempimenti dei contribuenti, a modernizzare il sistema di gestione delle dichiarazioni e a riorganizzare il lavoro degli uffici finanziari, previste dall'articolo 3, comma 134, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per assicurare la continuità delle informazioni derivanti dalle lavorazioni di acquisizione, registrazione, verifica, elaborazione, controllo, quadratura e fornitura di supporto magnetico dei dati relativi alle dichiarazioni e documenti pervenuti nel 1996 al Ministero delle finanze ovvero che perverranno entro il 31 dicembre 1997, è data facoltà al Ministro delle finanze di prorogare al 30 aprile 1999 la Convenzione stipulata il 22 dicembre 1995 con il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici».

5.0.20 D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI,  
TONIOLLI, PEDRIZZI

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

BONAVITA, *relatore*. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.120, 5.1200, simile al precedente, 5.110, 5.10, 5.1000, 5.40/1. Esprimo parere favorevole all'emendamento 5.40. Il parere invece è contrario sugli emendamenti 5.500, 5.501 e 5.502.

Esprimo parere contrario agli emendamenti 5.130, 5.158, 5.503, 5.504, 5.505, 5.506, 5.507.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 5.50.

Invito i presentatori a ritirare gli emendamenti 5.508 e 5.80 che possono trovare una risposta nel disegno di legge proposto dal Governo relativo alla delega per il riordino del sistema dei concessionari.

L'emendamento 5.123, a firma del senatore Carcarino, è già stato esaminato in Commissione. Anche se il problema posto dall'emendamento è da ritenersi importante, l'attuale formulazione al momento non può essere accettata in quanto va ad incidere su una libera contrattazione tra gli enti locali e i servizi della riscossione che vengono trasferiti.

Propongo una modifica dell'emendamento, sempre che il Governo esprima un parere favorevole, in modo da poterlo approvare. Si tratta di dare la possibilità agli enti locali che intendono trasferire dei servizi di riscossione di avvalersi delle norme di cui all'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n.43 del 1988. Quando, nell'affidare il

servizio di riscossione si cambia il gestore di tale servizio, l'ente locale può prevedere nelle gare d'appalto questa condizione: «purchè sia rispettata la condizione prevista dall'articolo 122 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988 concernente la regolamentazione del settore e la tutela dei lavoratori precedentemente occupati». Non si tratta quindi di un vincolo ma di una possibilità che viene affidata ed esercitata liberamente dagli enti locali. In questo modo si risolve il problema per gli enti locali che oggi non sono in grado di utilizzare questo strumento nelle trattative e per le condizioni delle gare.

Così riformulato, e sempre che il Governo esprima un parere favorevole, l'emendamento credo possa essere approvato.

Esprimo parere favorevole sull'emendamento 5.600 a condizione che il presentatore, senatore Caddeo, dopo le parole «regolarmente presentate» togliendo la virgola aggiunga: «ai fini», e poi, dopo le parole «termini di presentazione annuale», aggiunga sempre togliendo la virgola «della relativa dichiarazione». In questo caso posso esprimere un parere favorevole.

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.509, 5.510, 5.511, 5.512, 5.541 e 5.513. L'emendamento 5.550 reca una norma più stringente che dà maggiori possibilità all'amministrazione finanziaria nell'esercizio della facoltà di pignoramento per i contribuenti che non hanno versato le dovute imposte; così come è formulato mi sembra accoglibile, ma mi rimetto al parere del Governo. L'emendamento 5.540 è accoglibile limitatamente fino alle parole: «mediante collegamento telematico»; la restante parte va cancellata in quanto in contraddizione con la parte precedente. Mentre il primo punto mira infatti a sveltire i procedimenti di notifica mediante collegamento telematico, il secondo prevede un ampliamento di termini: le due parti a mio giudizio insieme non stanno bene. Quindi esprimo parere favorevole sull'emendamento se viene mantenuta la prima parte fino alla parola: «telematico» e la restante viene cassata, se invece i presentatori insistono per mantenerlo per intero, esprimo parere contrario. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.90, 5.161, 5.551 e sull'emendamento 5.552 che mi sembra superfluo. Esprimo altresì parere contrario sugli emendamenti 5.553, 5.554, 5.225, 5.555, 5.556, 5.557, 5.558, 5.559, 5.560, nonché sul 5.561 in quanto limita la possibilità di notifica della cartella esattoriale. Esprimo ancora parere contrario sugli emendamenti 5.562, 5.563, 5.564, 5.565 e 5.566. Esprimo invece parere favorevole sull'emendamento 5.0.10. Vorrei soffermarmi un attimo sull'emendamento 5.0.20, identico ad un emendamento presentato dal relatore riferito ad una parte successiva del decreto. In primo luogo questo emendamento dà la possibilità al Governo di prorogare il contratto al Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari.

In secondo luogo, sottolineo che vi è un errore tecnico, perchè al quart'ultimo alinea si dice che «è data facoltà al Ministro delle finanze», ma, trattandosi di un atto amministrativo, è opportuno dire non «Ministro delle finanze» bensì «Ministero delle finanze». In questo senso va corretta anche la mia proposta.

Allo stesso tempo, la proroga al 30 aprile 1999 indicata nell'emendamento è opportuno limitarla al 1998, perchè vi è un problema di contenzioso con la Comunità europea, in quanto si prevede che per questi appalti sia necessaria una gara pubblica; quindi entro il 30 aprile 1998 ci sono i tempi tecnici per realizzare la gara pubblica.

Con queste modifiche e sentito il Governo, esprimo in questo senso parere favorevole all'emendamento 5.0.20.

Infine, colgo l'occasione per dire che l'emendamento 5.6000 da me presentato è un emendamento meramente tecnico.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, esprimo parere contrario agli emendamenti 5.120, 5.1200, 5.110 e 5.10. Riguardo a quest'ultimo soggiungo due brevi parole.

Attraverso la lettera *a*), che con questo emendamento 5.10 si intende sopprimere, noi non intendiamo affatto recare un *vulnus* al principio del non riscosso per riscosso; questa è una norma eccezionale che si applica in casi particolari ed eccezionali; e, del resto, che questo potere sia, diciamo così, eccezionale e assistito dalle dovute cautele trova conferma nel fatto che noi, di qui a poco, esprimeremo parere favorevole all'emendamento 5.40 che tende a sostituire l'espressione «sentito il Ministro del tesoro» con l'altra «d'intesa con il Ministro del tesoro e sentito...» (e vedremo l'ulteriore piccola modificazione). Noi crediamo che nella intesa si trovino quelle ulteriori garanzie che confermano la eccezionalità dell'uso di questo potere.

Ricapitolando, esprimo parere contrario all'emendamento 5.10 per queste ragioni.

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 5.1000 e 5.40/1.

Circa l'emendamento 5.40, esprimo parere favorevole con l'inserimento di una modifica. L'emendamento tende a sostituire le parole: «sentito il Ministro del tesoro» con le seguenti: «d'intesa con il Ministro del tesoro»; propongo di modificare il testo nel senso di scrivere, anzichè «e sentito l'ente eventualmente interessato», che comporterebbe addirittura compulsare il piccolo comune, «e sentita l'amministrazione regionale interessata». Quindi, l'emendamento andrebbe così letto: al comma 1, lettera *a*), sostituire le parole: «sentito il Ministro del tesoro» con le seguenti: «d'intesa con il Ministro del tesoro e sentita l'amministrazione regionale interessata».

Esprimo poi parere contrario agli emendamenti 5.500, 5.501, 5.502, 5.130, 5.158, 5.503, 5.504, 5.505, 5.506 e 5.507.

Esprimo invece parere favorevole all'emendamento 5.50, mentre per quanto riguarda l'emendamento 5.508 mi associo all'invito al ritiro, così come per l'emendamento 5.80 nella certezza che a questa esigenza verrà data soddisfazione nel decreto delegato che verrà emanato sulla base della legge delega che il Governo deve portare ad esecuzione e manifestando fin d'ora una indicazione favorevole all'elevazione delle 600.000 lire al milione. Alla luce di queste considerazioni, auspico che i senatori proponenti ritirino l'uno e l'altro emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.123, concordo con la proposta di modifica avanzata dal relatore. Esprimo invece parere favorevole

sull'emendamento 5.600, se accolto con le piccole modificazioni formali proposte dal relatore. Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.509, 5.510, 5.511, 5.512, 5.541 e 5.513. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 5.550 e 5.540 se modificato nei termini proposti dal relatore, ossia facendo terminare il testo alle parole: «mediante collegamento telematico» e sopprimendo, conseguentemente, la parte rimanente del periodo fino al termine: «lavorativo».

Esprimo parere contrario sugli emendamenti 5.90, 5.161, 5.551, 5.552, 5.553, 5.554, 5.225, 5.555, 5.556, 5.557, 5.558, 5.559, 5.560, 5.561, 5.562, 5.563, 5.564, 5.565 e 5.566. Esprimo invece parere favorevole sugli emendamenti 5.0.10 e 5.0.20 a condizione per quest'ultimo che nella quart'ultima riga, laddove è indicato: «è data facoltà al Ministro delle finanze», si intenda al «Ministero delle finanze» e che la proroga sia al 30 aprile 1998 anzichè 1999. Esprimo infine parere favorevole sull'emendamento 5.6000.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.120.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto. (*Brusio in Aula*).

PRESIDENTE. Vorrei richiamare l'Aula non dico al silenzio ma ad un uso discreto della parola per consentire agli oratori di intervenire in un ambiente intelligibile.

Il senatore Moro ha facoltà di parlare.

MORO. Signor Presidente, il senatore Gubert ha già avuto modo di illustrare il successivo emendamento, che è simile a quello da me proposto. Vorrei richiamare l'Assemblea sulla necessità di dover porre un rimedio alla tassazione dei terreni agricoli in zone montane. È giusto quanto sottolineato dal senatore Gubert perchè una frammentazione diffusa di piccoli terreni fa sì che gli interessati non regolarizzino gli eventuali contratti di compravendita in quanto la maggior parte delle volte l'importo delle tasse, che si devono pagare, supera di gran lunga il valore stesso del terreno, soprattutto se teniamo conto che i redditi dominicali, cui generalmente si fa riferimento per determinarne il prezzo, in zone montane sono molto bassi.

Chiedo inoltre la votazione nominale mediante procedimento elettronico dell'emendamento 5.120.

PASTORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PASTORE. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. Ricordo che in sede di manovrina del giugno scorso fu presentato un emendamento analogo che era più ampio in quanto era diretto ad evitare che il costo dell'atto superasse il valore dichiarato dalle parti o comunque il valore tassabile.

Siamo, quindi, favorevoli a questa norma dal momento che si muove in tale direzione.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Moro di votazione nominale con scrutinio simultaneo risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.120, presentato dal senatore Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	174
Senatori votanti .....	173
Maggioranza .....	87
Favorevoli .....	43
Contrari .....	129
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.1200.

MORO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MORO. Signor Presidente, vedo con dispiacere che ci si riempie troppo spesso la bocca con l'affermazione di voler dare una mano alle popolazioni di montagna e invece il risultato è diametralmente opposto.

Dichiaro fin d'ora il voto favorevole anche sul successivo emendamento.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, vorrei ribadire quanto detto in precedenza dal senatore Moro, ossia che esiste un'associazione parlamentare di amici della montagna che da quando è al Governo L'Ulivo non si fa più sentire. Ciò non è accaduto durante il Governo Dini e neanche durante il Governo Berlusconi; con il Governo Prodi invece è scomparsa, non si avverte più alcun effetto. Credo che questo sia un fatto molto negativo che deve essere registrato da tutti coloro che operano nelle aree di montagna.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, vorrei ribadire il voto favorevole di Forza Italia.

Non si tratta solamente di un problema di ubicazione, ma è anche un problema della piccola e piccolissima impresa agricola e dei rapporti che riguardano proprio le classi più deboli. Non capisco quindi il perché di questa ostinata contrarietà da parte della maggioranza e del Governo ad un provvedimento chiaramente giusto. Di ciò veramente mi rammarrico.

Chiedo la verifica del numero legale.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PINGGERA. Signor Presidente, sono dell'avviso che questo emendamento meriterebbe accoglimento perchè vi sono, proprio in questa materia, varie leggi speciali. Abbiamo introdotto anche l'articolo 1159-*bis* del codice civile che concerne un'usucapione speciale per la piccola proprietà rurale; in definitiva, ci troviamo di fronte *ex post* a trasferimenti di terreni montani non effettuati, proprio perchè le spese a volte superano o sono assai vicine al valore del terreno stesso. L'esigenza obiettivamente è fondata e sono dell'avviso che tale emendamento andrebbe maggiormente esaminato ed accolto.

COLLINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

COLLINO. Signor Presidente, vorrei annunciare il voto favorevole di Alleanza Nazionale a questo emendamento, così come avevamo espresso un voto favorevole sull'emendamento precedente, anche per sottolineare quanto già detto dai senatori Gubert, Moro e D'Alì. Siamo



veramente rammaricati nel constatare che la maggioranza non si renda conto delle enormi problematiche oggi presenti in tutte le aree montane della nostra nazione e che questo Governo sia estremamente poco sensibile nel non considerare l'esigenza di orientarsi verso provvedimenti, in particolare in materia fiscale, che possano agevolare le popolazioni presenti sul territorio montano e preferisca invece procedere con provvedimenti legislativi che penalizzano quelle aree e quelle popolazioni.

DE CAROLIS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* DE CAROLIS. Signor Presidente, ovviamente voterò secondo le indicazioni che sono state date dal relatore e dal Governo, ma sono tutt'altro che insensibile ai problemi sollevati con questo emendamento. Pertanto, chiederei al presentatore di trasformarlo in un ordine del giorno, che io voterei con piena disponibilità.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Ricordo che è stata avanzata una richiesta di verifica del numero legale dal senatore D'Alì. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1200, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.110.

PERUZZOTTI. Chiediamo la votazione mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

### ***Votazione nominale con scrutinio simultaneo***

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.110, presentato dal senatore Moro.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	154
Senatori votanti .....	152
Maggioranza .....	77
Favorevoli .....	21
Contrari .....	131

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.10, identico all'emendamento 5.1000.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, ho illustrato dinanzi a questa Assemblea quale grave principio introduca la proposta del Governo relativa al comma 1, lettera a), nell'ordinamento della riscossione. I pareri contrari del relatore e del Governo all'emendamento in discussione mi rafforzano

nell'opinione che questo provvedimento sia stato proposto dal Governo nell'interesse specifico di alcuni istituti bancari, che per ora presiedono alla riscossione in alcune zone del paese: il Banco di Napoli a Napoli e il Monte dei Paschi in Sicilia. Per quanto riguarda quest'ultimo, ritengo comunque che l'emendamento al nostro esame possa causare un ulteriore danno, quello cioè che un eventuale provvedimento adottato dal Ministro confligga con l'autonomia speciale della regione siciliana che in materia di riscossione è esclusiva: si creerebbe quindi un contenzioso inimmaginabile.

Debbo rilevare che questo provvedimento, inserito nell'ordinamento, si volge solo ed esclusivamente a danno degli enti locali, e vorrei che tutta l'Assemblea riflettesse su questo passaggio. Le tesorerie regionali ne verrebbero infatti irrimediabilmente depauperate e tutte quelle battaglie che gli enti locali sostengono per aumentare le loro dotazioni verrebbero vanificate dall'impossibilità materiale a provvedere all'erogazione da parte delle tesorerie regionali e provinciali. Ripeto quindi che la norma, che con questo emendamento vogliamo sopprimere, è assolutamente inaccettabile, perchè finalizzata a favorire specificatamente alcuni istituti che per ora presiedono alla riscossione in zone disagiate del paese e non solo, giacchè la provincia di Teramo non credo sia una zona disagiata.

Debbo chiedere anche ai colleghi della Commissione antimafia di avviare un'inchiesta sulla gestione dei ruoli esattoriali in Sicilia e nel napoletano. E assolutamente necessario che si accertino le cause per le quali si riscuotono solo parzialmente queste imposte. In tali zone le cosiddette imposte, sottoposte all'obbligo del «non riscosso per riscosso», sono state esatte nell'ordine del 28,5 per cento nel 1995; quelle non soggette all'onere del «non riscosso per riscosso» si esigono solamente nella misura del 4,5 per cento. Si avrebbe quindi, in queste zone, un crollo immediato di oltre il 25 per cento nell'esazione delle imposte a favore degli enti locali, dopodichè si aumenterebbe la propensione all'insolvenza e tutti i ruoli che vengono restituiti per il risarcimento da parte delle regioni sarebbero esitati senza neanche l'obbligo della verifica. Credo quindi che questa verifica debba farla la Commissione antimafia nell'esercizio dei suoi compiti istituzionali verificando perchè tali società esattoriali non esigono i ruoli e preferiscono chiedere al Governo questi tipi di intervento straordinario anzichè fare il proprio dovere di riscossori delle imposte. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Alleanza Nazionale*).

CUSIMANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, il Gruppo di Alleanza Nazionale voterà a favore dell'emendamento in esame, al quale chiedo venga aggiunta la mia firma.

Vorrei fare una breve considerazione. Sono assolutamente d'accordo con le tesi portate avanti dal senatore D'Alì; nè può essere accettato

l'emendamento 5.40, presentato dalle Commissioni riunite, che prevede la semplice intesa con il Ministero del tesoro per quanto riguarda l'eventuale accertamento e il semplice sentire l'amministrazione regionale eventualmente interessata. Sentire non significa accettare l'impostazione dell'amministrazione regionale: si può sentire chiunque ma si può poi operare come si vuole.

Questa impostazione della lettera *a*) del comma 1 è penalizzante per gli enti locali. Non ci si rende conto che certi esattori – e mi riferisco precisamente al Monte dei Paschi di Siena che porta avanti determinate politiche per impedire che si vada avanti nella riscossione delle imposte, soprattutto in zone malavitose – non possono assolutamente pretendere, ed il Governo dare, possibilità di deroga.

Ecco perchè invitiamo l'Assemblea ad approvare questo emendamento, giacchè esso rappresenta l'unica strada che può consentire agli enti locali di certe zone di assicurarsi le entrate non per vivere, ma per sopravvivere. Un fatto di questo genere è deleterio e distruggerebbe l'autonomia degli enti locali.

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, la sua firma verrà aggiunta ad uno dei due emendamenti, che hanno identico testo.

PERUZZOTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* PERUZZOTTI. Signor Presidente, mi sembra che dalla dichiarazione di voto del senatore D'Alì – il quale tra l'altro è addentro alle problematiche degli istituti di credito avendo in passato lavorato proprio per questi – sia emersa anche una chiara denuncia di questo *modus operandi* del Governo e della maggioranza che lo sorregge, che da una parte affermano di voler combattere la criminalità organizzata e dall'altra, con provvedimenti come questo, tendono in realtà a favorirne l'incremento. Badate bene, ciò non accade soltanto con provvedimenti come quello al nostro esame, ma anche, bisogna dirlo, quando si è deciso di eleggere l'Ufficio di Presidenza della Commissione antimafia. Onorevoli colleghi, erano disponibili eminenti personaggi che avrebbero potuto dare al paese quella sicurezza che nella Commissione antimafia mancava; invece no, si è preferito mandare dei dilettanti allo sbaraglio solo perchè evidentemente serve a qualcuno che l'Antimafia non possa operare. Tale denuncia, che faccio in quest'Aula, è condivisa da tanti ed eminenti responsabili della giustizia, anche di forze politiche che sostengono l'Ulivo. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

A parole si afferma di voler combattere la mafia, nella realtà tuttavia abbiamo città che vedono lo Stato ormai assente: e mi riferisco a città non solo del Sud ma anche del Nord (il caso di Milano è emblematico). Si fanno provvedimenti come questo che aiutano i mafiosi e i loro interessi e la maggioranza che sorregge

il Governo Prodi li vota con un sorriso sulle labbra perchè dalle scuderie di partito è arrivato l'ordine di votarli.

Ebbene, noi non siamo dei dilettanti allo sbaraglio; vogliamo comunque attribuire al senatore D'Alì il merito di aver presentato questo emendamento, che vedrà il nostro voto favorevole. A questo punto però riterremo responsabili di fronte al paese quei signori che troppo spesso si riempiono la bocca con l'Antimafia ma che in realtà di essa hanno fatto solo una loro battaglia personale, non una battaglia che porterà risultati concreti al paese. (*Applausi dai Gruppi Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

Chiedo, infine, la votazione nominale con scrutinio simultaneo mediante procedimento elettronico dell'emendamento 5.10.

MARINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARINI. Signor Presidente, onorevoli senatori, nell'ascoltare gli ultimi interventi non ho potuto fare a meno di notare un certo travisamento della realtà rispetto al tentativo fatto dal Governo nei confronti delle società esattoriali. Il problema in esame non ha niente a che fare con la mafia.

In alcune regioni italiane vi è una situazione particolare per cui le società esattoriali non riescono a riscuotere i ruoli per via di una situazione economica di grande debolezza. Di conseguenza, un numero enorme di cittadini non paga le tasse.

Cosa avviene con le società esattoriali? In base alla norma del «riscosso per il non riscosso», le società esattoriali sono comunque costrette a versare i ruoli non incassati. Successivamente ricevono, dagli enti nei cui confronti hanno anticipato i ruoli, la restituzione delle somme che non hanno incassato ma soltanto dopo molto tempo, ma nelle more queste società pagano interessi enormi. Nel Mezzogiorno alcune società esattoriali sono fallite oppure sono state poste in liquidazione come nel caso della società esattoriale del Banco di Napoli o di quella di Salerno. La situazione che si è creata è risultata abnorme, assurda.

Adesso il tentativo è quello di intervenire, nei casi in cui esistono situazioni particolari di disagio economico a causa delle quali le società esattoriali non sono più in grado di far fronte al rapporto contrattuale con gli enti dai quali sono stati delegati alla riscossione, per evitare che debbano versare anche le somme non riscosse.

Credo sia un provvedimento necessario per evitare che in alcune aree del paese le società esattoriali non siano disposte ad esercitare l'attività di riscossione. Non è vero che queste società sono solo ed esclusivamente delle banche, perchè in molte aree del paese e del Mezzogiorno esistono società esattoriali gestite da privati che non sono in grado di anticipare svariati miliardi in quanto non hanno neanche la possibilità di ottenere poi gli interessi sulle anticipazioni fatte.

Mi è sembrata una precisazione dovuta dal momento che ho sentito affermazioni che non hanno niente a che vedere con la situazione reale in cui versano alcune società esattoriali.

LO CURZIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURZIO. Signor Presidente, il problema non è quello di «assiemarmi» ad una preoccupante dichiarazione svolta dai senatori Cusimano e D'Alì.

Con il primo ho vissuto, anche se su posizioni politiche diverse, per quasi venti anni il dramma delle esattorie dei fratelli Salvo & *company*, che quasi l'attuale situazione del Monte dei Paschi di Siena sta facendo rimpiangere, anche se molto opportunamente la magistratura sta indagando e acquisendo elementi essenziali sulla veridicità e sulla funzionalità dei loro servizi.

Sono profondamente perplesso e non è vero quanto diceva il rappresentante della Lega secondo cui esisterebbero ordini di scuderia e di partito. Il Gruppo popolare al quale appartengo è libero e lascia alla libertà della mia coscienza le considerazioni sul voto. Voterò a favore dell'emendamento per due ordini di motivi. In primo luogo, perchè in questo caso alcuni colleghi siciliani è bene che ci mettano mano ed impegnino... (*Ilarità dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*)... la Commissione Antimafia a valutare l'opportunità di intervenire, al di là dei sollazzi e del sorriso di qualche collega alla mia destra.

In secondo luogo, è necessario valutare seriamente ed attentamente l'opportunità del come si opera il «riscosso per il non riscosso». Ho chiesto poc'anzi al Governo, e devo darne atto al Sottosegretario, di valutare l'opportunità di un'iniziativa volta ad indagare ulteriormente la tematica. Voterò a favore dell'emendamento 5.10 per questi motivi di profonda perplessità e per il rischio che, senatore Marini, la criminalità si annidi anche in questi settori che sembrano eleganti e puliti, ma che forse odorano di mafia. È in ragione di queste grandi perplessità che voterò a favore dell'emendamento 5.10 e non per tradire i valori e l'impegno dell'Ulivo nè quelli del mio partito.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta di votazione nominale con scrutinio simultaneo, avanzata dal senatore Peruzzotti sull'emendamento 5.10, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

#### *Votazione nominale con scrutinio simultaneo*

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 5.10, presentato

dal senatori Schifani e da altri senatori, identico all'emendamento 5.1000, presentato dal senatore D'Alì.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	187
Senatori votanti .....	186
Maggioranza .....	94
Favorevoli .....	66
Contrari .....	113
Astenuti .....	7

**Il Senato non approva.**

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.40/1.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, credo che questo emendamento serva anche a chiarire una parte della discussione e gradirei che il Governo, piuttosto che dare un parere negativo senza commenti, esprimesse in questo caso il suo convincimento che la facoltà prevista dal Ministro delle finanze non si applica nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano, poichè quelle regioni e quelle province hanno la competenza esclusiva in materia di riscossione degli stessi enti locali. Diversamente, se il Governo non dovesse dichiarare questo e quindi dovesse ritenere superfluo questo emendamento, andremmo incontro ad una chiara volontà di ledere norme aventi vigore e valenza costituzionale: ciò sarebbe estremamente grave.

PRESIDENTE. Il Governo intende replicare al senatore D'Alì?

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo ha già espresso la sua opinione.

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 5.40/1.

*(Il senatore D'Alì fa cenno di voler intervenire).*

Senatore D'Alì, per la verità stavo indicando la votazione, tuttavia le consento di intervenire.

D'ALÌ. Signor Presidente, prendo atto che il Governo non vuole rispondere alla mia domanda. Evidentemente il non rispondere è una chiara espressione della volontà di interpretare la norma nel senso di travalicare la legge costituzionale. Gradirei una risposta, se fosse possibile, su questo tipo di interpretazione.

VOCE DAL GRUPPO LEGA NORD-PER LA PADANIA INDIPENDENTE. Non la sa! Non la sa!

PRESIDENTE. Ne prendo atto.

Metto dunque ai voti l'emendamento 5.40/1, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

(Il Presidente fa verificare dai senatori segretari l'esito della votazione).

**Non è approvato.**

PERUZZOTTI. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.40.

Ricordo che il Governo ha avanzato una proposta di modifica, nel senso che l'emendamento, alla fine, reciti: «e sentita l'amministrazione regionale eventualmente interessata». Qual è il parere del relatore in merito?

BONAVITA, *relatore*. Accolgo la proposta del Governo.

PRESIDENTE. Dobbiamo allora passare alla votazione dell'emendamento 5.40, nella nuova formulazione che emerge dalla proposta del Governo su cui ha espresso parere favorevole il relatore.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, capisco che il relatore è il *dominus* degli emendamenti approvati in Commissione, però questa modifica del Governo tende ad escludere completamente comuni e province, interessati ad essere sentiti in caso di applicazione della norma e restringe quella che era la volontà della Commissione alla sola fattispecie delle amministrazioni regionali.



Io credo che tutti i comuni e le province d'Italia siano interessati ad essere sentiti nel momento in cui si mette in discussione la liquidità delle loro casse.

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Signor Presidente, mi pare che la proposta del Governo non comprendesse la parola: «eventualmente» ma, rispetto alla formulazione attuale, l'avesse tolta, in modo da consentire anche ai comuni e alle province, in qualche maniera, di farsi rappresentare dal livello regionale.

PRESIDENTE. Allora, sottosegretario Marongiu, la versione del Governo include o esclude l'avverbio: «eventualmente»?

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo, mi permettano di dirlo, era stato estremamente preciso e aveva riletto la formulazione, essa diceva: «e sentita l'amministrazione regionale interessata». Ciò aveva il preciso scopo di non superare nessuno, perchè evidentemente il riferimento all'amministrazione regionale interessata consente anche agli enti locali minori di far presenti le loro esigenze alla stessa amministrazione regionale interessata.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, così com'è formulato l'emendamento non può trovare la nostra approvazione in quanto lede le autonomie locali. Non è certo la prima volta che in Italia queste autonomie vengono lese e purtroppo temiamo che non sarà neanche l'ultima, visto l'atteggiamento delle varie forze politiche, soprattutto quelle dell'attuale maggioranza.

Proprio oggi si è insediata una Commissione che dovrebbe cambiare le cose: è un'altra pagliacciata di questa Repubblica dei pomodori... (*Commenti. Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

VOCE DAL GRUPPO LEGA NORD-PER LA PADANIA INDIPENDENTE. Buffoni!

SPERONI. ...perchè basta leggere il progetto di riforma presentato dal PDS, laddove leggiamo che «le regioni hanno funzioni legislative, di programmazione... e hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa». Fin qui sembrerebbe tutto bene, però poi, *in cauda venenum*, eccolo qua: «I comuni, le province e le regioni impongono tributi propri» (che bello, finalmente il federalismo) «ma nell'ambito del coordinamento sta-

bilito con legge dello Stato», e a questo punto il federalismo è bello che morto.

Ma vogliamo andare più avanti? «Una legge dello Stato determina gli organi dei comuni e delle province»: è sempre lo Stato che decide tutto! E questo sarebbe il federalismo? (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*). È chiaro che da questa Commissione non può uscire niente di buono!

Ma c'è di peggio. Il Presidente della Camera dei deputati ha fatto sapere che non ammette un disegno di legge costituzionale che preveda democraticamente che sia il popolo a decidere se un determinato territorio debba rimanere o meno nell'ambito della Repubblica italiana. Il presidente Violante dice che questi atti non sono ammissibili nella sua Camera o nella sua «bicamera», visto che non so che cosa adesso sia diventata. Ciò naturalmente lede il principio della sovranità popolare perchè non è un Violante qualunque, sia pure presidente della Camera dei deputati, a decidere: la sovranità appartiene al popolo non al dottor Violante. (*Commenti del senatore Passigli*). Oltretutto egli afferma (e questo è un fatto gravissimo al di là dei limiti che egli stesso pone) che valgono soltanto gli atti politici di fondazione di un nuovo ordinamento.

### **Presidenza del presidente MANCINO**

(*Segue SPERONI*). Quindi, il presidente Violante evoca semplicemente un'eversione per cambiare l'ordinamento dello Stato (*Commenti della senatrice Pagano*); dice di non accettare il metodo democratico (come ha scritto in una lettera ufficiale indirizzata al presidente Comino) e afferma anche che solo atti politici di fondazione di un nuovo ordinamento possono cambiare le cose e non una proposta democraticamente sottoposta ai rappresentanti del popolo sovrano. Ecco dove viene sbugiardata la falsa democrazia di Violante, la falsa democrazia della maggioranza, la falsa democrazia della banda che governa oggi la Repubblica una e indivisibile, se il popolo non lo vuole. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Commenti della senatrice Pagano*). Questo è il motivo per il quale non crediamo a tali proposte e voteremo contro l'emendamento così formulato. (*Vive proteste dai Gruppi Sinistra Democratica-L'Ulivo, Partito Popolare Italiano e Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Senatore Speroni, noi siamo Senato della Repubblica e lei è libero di esprimere i suoi dissensi e le sue opinioni: può scrivere, fare dichiarazioni ed essere intervistato dalla televisione, però il Presidente dell'altro ramo del Parlamento va trattato con riguardo, così come credo che nell'altro ramo del Parlamento trattino con riguardo (mi auguro) il Presidente del Senato.

PIERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERONI. Signor Presidente, vorrei fare un richiamo al Regolamento. Non mi sembra infatti che, nella fase attuale, il Regolamento preveda i casi di delirio. Pertanto, chiedo che la Giunta ne sia interessata per i provvedimenti successivi. *(Applausi dai Gruppi Verdi-L'Ulivo, Sinistra Democratica-L'Ulivo e Partito Popolare Italiano. Vive proteste dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente).*

SPERONI. Buffoni, fascisti, delinquenti!

PRESIDENTE. Stiamo trattando un altro argomento.

CASTELLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, se dobbiamo parlare di altro, estraneo a questa materia, non le consento di intervenire, anche se le do sempre volentieri la parola. Ma questo non significa niente: il senatore Pieroni ha fatto una dichiarazione. Andiamo comunque avanti nei nostri lavori perchè siamo al Senato e non in un'altra sede.

Metto ai voti l'emendamento 5.40, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.500, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.501.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.501, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.502, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.130, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.158.

### **Verifica del numero legale**

PERUZZOTTI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.158, presentato dal senatore Rizzi.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.503, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.504, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.505, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.506, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.507, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.50, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 5.508, chiedo al senatore Rossi se intende accogliere l'invito del relatore al ritiro dell'emendamento.

ROSSI. No, signor Presidente, non intendo accogliere l'invito.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.508, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Prima di passare alla votazione dell'emendamento 5.80, chiedo ai presentatori se intendano mantenerlo.

D'ALÌ. Signor Presidente, prendo atto delle dichiarazioni fatte dal Governo, il quale si è dichiarato favorevole ad una prossima revisione della normativa per estendere ad un milione il limite previsto da questo comma.

Quindi, poichè *promissio boni viri est obligatio*, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Prima di passare alla votazione dell'emendamento 5.123, volevo chiedere al senatore Carcarino se intende accogliere la proposta del relatore, tendente a sostituire le parole «continuano ad ap-

plicarsi» con le altre «gli enti locali all'atto del trasferimento possono prevedere che siano applicate».

\* CARCARINO. Signor Presidente, accetto la modifica anche se ritengo che non risolva il problema. Abbiamo semplicemente fatto un passo in avanti e trasferito tale problema agli enti locali, per cui ci saranno dei comuni che avranno problemi ed altri no.

Volevo cogliere l'occasione per scusarmi (lo dico al collega Bonavita) perchè questa mattina c'è stato, per usare una battutaccia alla Fantozzi, un tentativo di accapigliarci tra di noi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.123, presentato dal senatore Carcarino, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.600.

Senatore Caddeo, accetta la modifica proposta dal relatore?

CADDEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.600, presentato dal senatore Caddeo, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.509, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.510, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.511, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.512, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.541, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.513, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.550, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.540.

CASTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* CASTELLI. Signor Presidente, devo innanzi tutto rimarcare il miracolo in base al quale questa Assemblea ha approvato un nostro emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento ora in votazione, vista questa attitudine così favorevole, vorrei attirare l'attenzione su una proposta che semplicemente si ripromette di semplificare le cose e di rendere anche più veloce l'attività della burocrazia. Infatti, la raccomandata con avviso di ricevimento serve esclusivamente per testimoniare l'avvenuta consegna di un certo documento. Ebbene, ci sono oggi strumenti telematici molto più veloci e meno costosi che possono garantire lo stesso risultato. Pertanto, mi sembra questo un emendamento di puro buon senso ed invito l'Aula a votarlo; anche perchè, se non lo votasse, sarei gravemente preoccupato. Infatti, prima il senatore Pieroni, esimio esponente di questa maggioranza, ha espresso un concetto nuovo che a me è sembrato preoccupante. Di fatto mi sembra abbia dichiarato che, in base al Regolamento, si possono non ammettere gli emendamenti che non sono condivisi dalla maggioranza, con una motivazione che mi sembra in qualche modo foriera di cattivi presagi. Egli infatti ha detto sostanzialmente che l'intervento del collega Speroni era da delirio; chi delira evidentemente è pazzo. Vorrei ricordare che questo era il metodo con il quale Stalin usava chiudere la bocca ai suoi detrattori, che poi faceva rinchiodare in manicomio. *(Prolungati applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore D'Alì).*

Non vorrei allora che l'intervento del collega Pieroni fosse prodromico a questo tipo di atteggiamento nei confronti di noi esponenti della Lega, che esprimiamo idee magari non gradite alla maggioranza. Penso anche che gli infermieri che verranno a prenderci per metterci in manicomio su invito del collega Pieroni si muoveranno con i carri armati inviati da Violante, perchè anche questo è stato detto. *(Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente. Proteste dal Gruppo Rifondazione Comunista-Progressisti e del senatore Petruccioli).* Pertanto, signor Presidente, mi appello alla sua magnanimità affinché lei possa difendere le nostre prerogative.

PRESIDENTE. Senatore Castelli, abbia la cortesia di non esagerare. Peraltro siamo in una fase in cui i manicomi sono stati completamente smantellati! (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*).

Ricordo che l'emendamento 5.540 va considerato fino alle parole «mediante collegamento telematico», e che in tale forma è stato accolto anche dal relatore e dal Governo.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, noi voteremo a favore di questo emendamento tecnico. Vorrei però far riflettere brevemente l'Aula su quanto ha combinato approvando l'emendamento precedente, che tra l'altro fa riferimento ad un istituto che è stato cancellato dal nostro ordinamento sin dal 1975. Spero che il Governo vorrà, in sede di revisione di quanto uscirà da quest'Aula, rivedere la previsione contenuta nell'emendamento 5.550 appena approvato, che è una norma veramente molto più preoccupante delle pur preoccupanti osservazioni che ha fatto poco fa il senatore Castelli.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.540, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori, nel testo comprendente le modifiche suggerite dal relatore ed accolte dai presentatori.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.6000, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

A seguito della precedente votazione, gli emendamenti 5.90, 5.161 e 5.551 sono preclusi.

GUBERT. Ringrazio per la collocazione opportuna dell'emendamento precedente. Con questi *escamotage* di bassa lega si impedisce la discussione sulle nostre proposte.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.552, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.553, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**



Metto ai voti l'emendamento 5.554, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.225, presentato dal senatore Pedrizzi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.555, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.556, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.557, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.558, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.559, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.560, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.561, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.562, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.563, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.564, presentato dal senatore Rossi e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.565, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.566.

### **Sul computo del numero legale**

SPERONI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, chiedo la verifica del numero legale sulla votazione di questo emendamento 5.566 e desidero sapere se in questa fase i componenti della Commissione bicamerale vengano conteggiati o meno ai fini del numero legale.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, è come per il Governo: se un Ministro viene in Aula e vota viene conteggiato.

SPERONI. Signor Presidente, ma in questo momento la Commissione bicamerale non è convocata.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, già questa mattina le ho detto che i componenti della Bicamerale non soltanto si devono riunire per stringersi la mano ma anche per studiare, approfondire, proporre e risolvere questioni di fondamentale importanza. (*Commenti dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente*).

CUSIMANO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUSIMANO. Signor Presidente, dobbiamo applicare le leggi: siamo infatti una Repubblica fondata sulla giustizia e sulle leggi. La legge che abbiamo approvato sulla Bicamerale prevede che nel momento in cui questa Commissione è riunita bisogna scomputare ai fini del numero

legale i suoi componenti. Non si può però estendere questo principio in modo generico per i sei mesi di durata dei lavori della Commissione bicamerale. Altrimenti per sei mesi in tema di numero legale non vi sarà in effetti una regola; esiste un Regolamento e non possiamo accettare una simile impostazione.

Va bene che domani si riunirà la Giunta per il Regolamento ma intanto la prego, signor Presidente, di non applicare da questa sera tale sua decisione perchè la legge non prevede una simile interpretazione. *(Applausi dai Gruppi Alleanza Nazionale, Lega Nord-Per la Padania indipendente, Forza Italia, Federazione Cristiano Democratica-CDU e Federazione Cristiano Democratica-CCD).*

PRESIDENTE. Senatore Cusimano, sarei ben lieto di poter utilizzare i componenti della Commissione bicamerale che fanno parte dell'Ufficio di Presidenza; purtroppo ne dovrò fare a meno per molto tempo; qualche volta interverranno, qualche altra no. La Giunta per il Regolamento è convocata per domani e vedremo in quella sede se questa interpretazione sarà ritenuta valida o meno. Oltre tutto, non siamo ancora in questa situazione.

### **Verifica del numero legale**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta del senatore Speroni risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### **Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.566, presentato dal senatore Moro e da altri senatori. *(Proteste del senatore Cusimano).*

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 5.0.10. presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 5.0.20.

Il relatore e il Governo hanno proposto le seguenti modifiche: al quart'ultimo rigo sostituire la data «1999» con la data: «1998», e la parola «Ministro» con l'altra «Ministero».

I presentatori accolgono tali richieste di modifica?

D'ALÌ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.0.20, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori, nel testo modificato.

**È approvato.**

Passiamo all'esame degli emendamenti 3.500, 3.127 e 3.80, accantonati nel corso della seduta antimeridiana, sui quali invito il relatore ad esprimere il proprio parere:

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Nell'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che disciplina il deposito degli atti esteri per l'uso nello Stato, nel numero 4, le parole: «degli atti notarili rogati in paese estero» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in paese estero, ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare,»; e dopo le parole: «notaio esercente», sono aggiunte le seguenti: «per gli atti privati predetti si applicano le disposizioni, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, di cui all'articolo 3, commi 13-ter, 13-quater e 13-quinquies, del decreto legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette».».

3.500

IL RELATORE

*Sostituire il comma 9, con il seguente:*

«9. All'articolo 106 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, che individua gli atti depositati e conservati nell'archivio notarile, nel n. 4, le parole «degli atti notarili rogati» sono sostituite dalle seguenti: «degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate, salvi gli atti pubblici e scritture private autenticate fatti all'estero e riconosciuti in base a convenzioni internazionali».

3.127

PINGGERA

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ad esclusione degli atti privati previsti dall'articolo 14, comma 2, della legge n. 342 del 1977 per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare».

3.80

LE COMMISSIONI RIUNITE

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, ho provveduto ad una riformulazione dell'emendamento 3.500, che nella sostanza recepisce il contenuto del testo precedente tuttavia in una forma maggiormente adeguata a novellare le norme riguardanti la trascrizione degli atti e delle scritture private. Il nuovo testo è il seguente:

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Il numero 4° del primo comma dell'articolo 106, legge 16 febbraio 1913, n. 89, è sostituito dal seguente:

“4°. Gli originali e le copie degli atti pubblici rogati e delle scritture private autenticate in Stato estero prima di farne uso nel territorio dello Stato italiano, semprechè non siano già depositati presso un notaio esercente in Italia; sono esclusi dall'obbligo di deposito gli atti previsti dall'articolo 14, comma 2, della convenzione ratificata ai sensi della legge 2 maggio 1977, n. 342, per i quali è previsto l'obbligo della trascrizione tavolare, e in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13-*ter*, 13-*quater* e 13-*quinquies* del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, nella legge 26 giugno 1990, n. 165, riguardanti l'obbligo di indicare il reddito fondiario dell'immobile oggetto dell'atto, intendendosi sostituito il giudice tavolare al pubblico ufficiale incaricato della trasmissione dell'atto all'ufficio distrettuale delle imposte dirette”».

3.500 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Ritiro infine l'emendamento 3.80 ed invito il senatore Pinggera a ritirare l'emendamento 3.127.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sul nuovo testo dell'emendamento 3.500.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.500, presentato dal relatore, nel nuovo testo.

**È approvato.**

PRESIDENTE. Senatore Pinggera, accoglie la richiesta del relatore di ritirare l'emendamento 3.127?

\* PINGGERA. Se l'approvazione dell'emendamento 3.500, così l'ho interpretato, conferma anche il contenuto dell'emendamento 3.126, ritiro l'emendamento 3.127.

AYALA, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. La sua interpretazione è senz'altro esatta.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

*(Altre disposizioni in materia di contrasto all'evasione,  
di beni e diritti dello Stato  
e di funzionamento dell'amministrazione finanziaria)*

1. Il risarcimento del danno cagionato all'erario come diretta conseguenza della mancata corresponsione dei tributi, nell'ambito del procedimento penale, si effettua, sulla base di apposita dichiarazione, mediante versamento irripetibile al concessionario della riscossione, che riversa i relativi importi nei corrispondenti capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato. Degli importi versati si tiene conto ai fini della determinazione delle imposte, sanzioni e interessi dovuti in base all'azione di accertamento tributario. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro, sono determinati il contenuto della dichiarazione e le modalità del versamento.

2. Il Ministero delle finanze può affidare le attività di recupero, deposito, redazione dell'inventario, alienazione e rottamazione di beni mobili iscritti in pubblici registri oggetto di provvedimento definitivo di confisca amministrativa ad uno o più concessionari. Per la scelta del concessionario si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, in materia di appalti pubblici di servizi. I rapporti tra il Ministero delle finanze e il concessionario sono disciplinati da apposita convenzione onerosa per il concessionario medesimo, conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

«114. I beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nei territori delle regioni a statuto speciale non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati. I suddetti beni e diritti sono trasferiti al patrimonio delle rispettive regioni, nonchè delle province autonome di Trento e di Bolzano, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti.».

4. Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati. Non si fa luogo al recupero delle somme ancora da corrispondere e alla restituzione di quelle già corrisposte.

5. L'attività degli uffici finanziari di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 644, e non an-

cora soppressi a norma dell'articolo 1 dello stesso decreto n. 644 del 1972, continua ad esplicarsi fino a data da determinare con decreto del Ministro delle finanze.

6. Per il pagamento del compenso a favore dei centri autorizzati di assistenza fiscale, previsto dall'articolo 78, comma 22, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, a valere sul capitolo 3479 del Ministero delle finanze, relativo alla assistenza prestata nel 1996 ai lavoratori dipendenti e pensionati, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 62, comma 3, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che prevedono l'erogazione del predetto compenso direttamente dalla amministrazione finanziaria.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e l'ordine del giorno n. 7:

*All'emendamento 6.40, al comma 3, dopo le parole: «appartenenti allo Stato» inserire le seguenti: «di cui è stata dichiarata la disponibilità».*

6.40/40

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.40, dopo le parole: «Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «esclusi quelli relativi al demanio militare e quelli destinati a servizio di carattere nazionale».*

6.40/20

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.40, al comma 3, dopo le parole: «di Trento e di Bolzano» inserire le seguenti: «che fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato».*

6.40/50

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.40, dopo le parole: «Trento e Bolzano» aggiungere le seguenti: «che alla data del 31 dicembre 1996 fanno parte del patrimonio disponibile dello Stato».*

6.40/30

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ

*All'emendamento 6.40, al comma 3, dopo le parole: «nè alienati o permutati» inserire le seguenti: «restando fermo che non possono essere sottratti alla utilizzazione degli Enti o organi dello Stato che ne abbiano la disponibilità all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e fino a quando gli stessi beni non siano dichiarati disponibili».*

6.40/10

PASQUALI, LISI, MAGNALBÒ

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, è sostituito dal seguente:

“114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati”.

3-bis. Le disposizioni di cui al comma 3 hanno efficacia a decorrere dal 1° gennaio 1997».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 10.*

6.40

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Sostituire il comma 3 con i seguenti:*

«3. Il comma 114 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

“114. I beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nei territori delle regioni a statuto speciale, nonché delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferiti al patrimonio dei predetti enti territoriali nei limiti e secondo quanto previsto dai rispettivi statuti. Detti beni non possono essere conferiti nei fondi di cui al comma 86, nè alienati o permutati”».

6.128

PINGGERA

*Al comma 3, al capoverso, dopo le parole: «rispettivi statuti», aggiungere le seguenti: «e relative norme di attuazione».*

6.20

MORO

*Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.*

6.30

LE COMMISSIONI RIUNITE

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) del comma 206 è sostituita dalla seguente:

“a) i corsi di riqualificazione, aggiornamento e specializzazione sono organizzati su base regionale dal Ministero delle finanze;”;



b) la lettera d) del comma 206 è sostituita dalla seguente:

“d) i corsi hanno contenuto teorico-pratico e vertono sulle materie attinenti ai profili professionali cui sono indirizzati i corsi stessi;”;

c) la lettera f) del comma 206 è sostituita dalla seguente:

“f) le commissioni per ciascun concorso sono nominate dal Ministro delle finanze.”;

d) il comma 207 è sostituito dal seguente:

“207. I candidati che abbiano superato la prova selettiva di cui alla lettera b) del comma 206 sono utilizzati in via provvisoria presso l'ufficio di destinazione, con le funzioni inerenti al profilo cui era indirizzata la prova selettiva e con il relativo trattamento economico. La rinuncia all'immissione in servizio comporta la decadenza dal diritto di ammissione ai corsi di cui alla lettera a) del comma 206. In sostituzione dei candidati decaduti subentrano gli idonei della medesima graduatoria e, nel caso in cui il numero di coloro che abbiano superato la prova selettiva sia inferiore al numero dei posti disponibili, sono chiamati ad assumere servizio i candidati risultati idonei nella prova selettiva degli altri concorsi regionali, secondo l'ordine di una graduatoria unica nazionale compilata dal Ministero delle finanze. Il superamento dei corsi costituisce condizione per la nomina in ruolo, che ha decorrenza giuridica dalla data del provvedimento di approvazione della graduatoria della prova selettiva ed economica dalla data in cui ha avuto luogo la provvisoria immissione in servizio nella qualifica di nuovo inquadramento. Il personale che non supera il corso riassume il profilo professionale precedentemente rivestito e rientra nella sede di provenienza, salvo richiesta di destinazione nella nuova sede in presenza di disponibilità di organico.”;

e) dopo il comma 208 è inserito il seguente:

“208-bis. Agli oneri relativi ai commi 206 e 207, valutati in lire 180 miliardi, si provvede utilizzando le risorse finanziarie disponibili a titolo di avanzo di amministrazione del fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 211. Il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro delle finanze, è autorizzato a prelevare dal conto corrente intestato al fondo presso la Cassa Depositi e Prestiti le somme destinate a far fronte agli oneri anzidetti e a disporne, con propri decreti, l'iscrizione, in termini di competenza e cassa sugli specifici capitoli di spesa del Ministero delle finanze”».

6.50 (testo corretto)

LE COMMISSIONI RIUNITE

Il Senato,

premesso che l'articolo 6, comma 3 del testo del decreto-legge in esame, dispone che i beni immobili ed i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato situati nelle regioni e nelle provincie a statuto speciale sono trasferiti al patrimonio delle stesse, nei limiti previsti dai rispettivi statuti;

premessò che lo statuto speciale delle provincie autonome di Bolzano e di Trento prevede all'articolo 68 l'esclusione dal trasferimento dei beni relativi al demanio militare e di quelli a servizio di carattere nazionale;

considerato che l'interpretazione di tale norma ha già creato in passato un notevole contenzioso in quanto la provincia autonoma di Bolzano ritiene che debbano essere trasferiti nel proprio patrimonio anche i beni militari non utilizzati temporaneamente;

considerato che la non utilizzazione temporanea di un immobile non ne determina la automatica disponibilità, essendo prevedibile una sua futura utilizzazione oppure una sua permuta;

considerato altresì che problemi interpretativi sono nati recentemente anche sul trasferimento dei beni a servizio di carattere nazionale,

impegna il Governo:

ad una inequivocabile interpretazione dell'articolo 6, comma 3, A.S. 1925 in correlazione all'articolo 68 dello statuto di autonomia delle provincie di Trento e di Bolzano che esclude che i beni comunque appartenenti al demanio militare, anche se temporaneamente non utilizzabili, siano trasferiti alle suddette provincie autonome e che, analogamente, esclude il trasferimento dei beni a servizio di carattere nazionale.

9.1925.7.

PASQUALI, MANFREDI

Sono stati presentati inoltre i seguenti emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi:

*All'emendamento 6.0.60, nel comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «di cui ai commi da 139 a 146» inserire le seguenti: «dell'articolo 2» e al secondo periodo, dopo le parole: «indicati rispettivamente nei commi 141 e 144», inserire le seguenti: «dell'articolo 2 della citata legge n. 662 del 1996»; al terzo periodo, dopo le parole: «ai sensi del comma 144», inserire le seguenti: «dell'articolo 2 della predetta legge n. 662 del 1996».*

6.0.60/1

IL RELATORE, BONAVITA

*All'emendamento 6.0.60, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Con una parte delle maggiori entrate, derivanti dall'applicazione dei commi precedenti si provvede agli oneri derivanti dalla seguente norma all'articolo 3, comma 3, lettera d), della legge 23 dicembre 1996, n. 663, dopo le parole: “di reddito di pensione” aggiungere le parole: “e da lavoro dipendente”».

6.0.60/10

ALBERTINI, MARINO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Proroga dei termini)*

1. I termini del 31 luglio 1996 e del 5 settembre 1996, di cui all'articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono prorogati al 30 aprile 1997.

2. Per le istanze presentate successivamente ai termini originariamente previsti dal citato articolo 2, comma 138, primo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, se entro il 30 novembre 1997 l'ufficio non ha comunicato il rigetto dell'istanza o l'invito al contribuente a presentarsi per redigere l'atto di adesione, il contribuente si intende definitivamente ammesso alla definizione. La stessa si perfeziona con il versamento, entro il 15 dicembre 1997, delle maggiori somme dovute, maggiorate degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996, da effettuare in base alle norme sull'autoliquidazione mediante delega ad un'azienda di credito o tramite il competente concessionario della riscossione. Qualora l'importo dovuto sia superiore a lire 5 milioni per le persone fisiche e a lire 10 milioni per gli altri soggetti, le somme eccedenti possono essere versate in due rate, di pari ammontare, rispettivamente entro il quarto e il decimo mese dalla data dell'atto di adesione di cui all'articolo 2, comma 138, quarto periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, maggiorate degli interessi legali computati a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il versamento, ovvero entro il 31 marzo 1998 ed entro il 30 settembre 1998 nel caso previsto al primo periodo del presente comma, nonché degli interessi legali computati a decorrere dal 16 dicembre 1996. L'omesso versamento nei termini non determina l'inefficacia della definizione e per il recupero delle somme non corrisposte si applicano le disposizioni dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni; sono altresì dovuti una soprattassa pari al quaranta per cento delle somme non versate e gli interessi legali.

3. Per i soggetti che si avvalgono delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano le norme di cui ai commi dal 139 a 146 della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Per gli stessi soggetti il termine del 20 dicembre 1996, nonché i termini del 15 dicembre 1996, del 31 marzo 1997 e del 30 settembre 1997, indicati rispettivamente nei commi 141 e 144, sono prorogati di dodici mesi. L'imposta sostitutiva dovuta ai sensi del comma 144 va maggiorata degli interessi legali a decorrere dal 16 dicembre 1996».

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis.

*(Nuove disposizioni anti-elusive relative  
al canone di abbonamento alla televisione)*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998 il canone di cui all'articolo 15 della legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni ed integrazioni, costituisce il corrispettivo dell'uso di un apparato atto a decodificare le trasmissioni televisive criptate, installato dalla concessionaria del servizio pubblico su richiesta dell'utente, con modalità e caratteristiche stabilite con decreto del Ministro delle poste e telecomunicazioni.

2. Gli utenti che non richiedono l'installazione di cui al comma 1 sono tenuti unicamente al pagamento della tassa di concessione governativa di cui al n. 125 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641.

3. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni sono indicati i programmi di pubblico interesse che la concessionaria del servizio pubblico non può trasmettere criptati».

6.0.10

SPERONI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Le eventuali maggiori entrate, rispetto alle previsioni del bilancio 1997, derivanti da dividendi dovuti dalle società per azioni a seguito della trasformazione degli enti pubblici nonché dagli utili da versare da parte degli enti pubblici in base a disposizioni normative o statutarie che affluiranno al capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata per l'anno 1997, in deroga alle norme vigenti di contabilità dello Stato, saranno destinate ad incrementare nella misura del 50 per cento lo stanziamento di cui al capitolo 1176 "Fondo per l'occupazione" per la parte destinata ai lavori socialmente utili, dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'a.f. 1997.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

6.0.100

MARINO, ALBERTINI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Il Ministro delle finanze è autorizzato ad affidare ai soggetti di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n.35, e secondo le procedure ivi

previste, il compito di individuare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i beni del demanio marittimo, ivi comprese le aree su cui insistono gli stabilimenti balneari, le attività turistiche e produttive, per essere oggetto di diretta alienazione, e di determinare il valore, ai prezzi di mercato correnti.

2. L'alienazione dei beni di cui al comma 1 può essere attuata previo conferimento a società con capitale misto, costituite nei modi di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35. Le concessioni relative ai beni alienati sono risolte di diritto, ed il relativo onere è rimborsato dal compratore allo Stato. Ai titolari delle concessioni dei beni da alienare è riconosciuto il diritto di prelazione.

3. Il comitato dei ministri di cui all'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 5 dicembre 1991 n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è integrato dal Ministro dei trasporti e della navigazione, relativamente alle operazioni riguardanti beni del demanio marittimo.

4. Il comitato tecnico di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, è integrato dal direttore generale della direzione generale del demanio marittimo del Ministero dei trasporti e della navigazione».

6.0.30

BALDINI, DE CORATO, BOSI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

«Art. 6-bis.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 1-bis in materia di regime fiscale sostitutivo per le nuove iniziative produttive, 2 in materia di premio di assunzione, 3 in materia di detassazione del reddito d'impresa reinvestito del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1994, n. 481, sono prorogate senza soluzione di continuità di cinque periodi d'imposta.

2. I capitoli della spesa del bilancio dello Stato e delle aziende autonome per l'anno 1997, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa e fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno, nei limiti complessivi fino alla concorrenza di lire 4.000 miliardi per ciascun anno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spese di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

3. Con appositi provvedimenti legislativi di variazioni di bilancio, gli eventuali miglioramenti del saldo netto da finanziare derivanti nel triennio 1997-1999 dalle maggiori entrate accertate in connessione con le disposizioni di cui al presente articolo potranno, in deroga alla vigente normativa contabile, essere acquisiti a reintegrazione delle minori entrate derivanti dalla sua applicazione, ove eccedenti il limite di 4.000 miliardi annui, cui si fa fronte ai sensi del comma 2».

6.0.70 D'ALÌ, VEGAS, CAMO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI,  
MUNGARI, TONIOLLI

Invito i presentatori ad illustrare gli emendamenti.

PASQUALI. Signor Presidente, tutti gli emendamenti da me presentati tendono ad una formulazione chiara ed esplicita della norma proposta con l'emendamento 6.40 onde evitare problemi interpretativi ed un conseguente ed inevitabile contenzioso, com'è desumibile da un passato non eccessivamente remoto.

La disposizione attinente al trasferimento dei beni immobiliari dello Stato trovava un'originaria collocazione nel testo pervenutoci dalla Camera, vale a dire, nel collegato alla finanziaria, atto Senato n.1704, in cui si faceva riferimento *expressis verbis* ai beni dello Stato dismessi o in corso di dismissione; il che portava per implicita consequenzialità logica ed interpretativa a ritenere che nel fondo previsto dall'articolo 61, poi divenuto articolo 86, non potessero essere conferiti beni dello Stato situati nelle regioni e province a statuto speciale, dismessi o in corso di dismissione. Ora, con tutta la confusione creatasi (si pensi soltanto che la previsione normativa a cui mi riferisco era sparita o comunque formulata in modo completamente diverso nel testo votato in questa Aula il 17 e 18 dicembre e che lo stesso decreto-legge in esame, prima delle correzioni apportate dalle Commissioni riunite, recava due formulazioni diverse, una delle quali, peraltro esplicitamente, prevedeva che alle regioni ed alle province a statuto speciale venissero conferiti solo i beni disponibili), appare ancora più necessario che sia esplicitato che lo Stato dovrà trasferire alle suddette regioni e province non solo i beni non utilizzati ma anche formalmente disponibili in quanto dichiarati tali.

Uno degli emendamenti prevede l'esclusione di beni relativi al demanio militare e di quelli relativi a servizio di carattere nazionale. Mi è stato detto che sarebbe ultroneo perchè lo statuto delle province autonome di Trento e Bolzano già contiene quest'esclusione. Eppure, un contenzioso è nato in un recente passato e credo che questa sia l'occasione per fare chiarezza una volta tanto in direzione contraria alle continue pretese della SVP, che si identifica con il potere provinciale. Non vedo il motivo per cui si dovrebbe glissare sul concetto di disponibilità quando l'introdurlo eviterebbe per il futuro un nuovo e non auspicabile contenzioso.

Se si eccepisce che si tratta di adempimento statutario, rispondo che agli articoli dello statuto può essere dato riconoscimento solo con le norme di attuazione che, come lo statuto, sono di rango costituzionale.

In questo modo si ripeterebbe quanto è già avvenuto con la finanziaria per il 1996, quando una legge ordinaria, com'è necessariamente la finanziaria, ha recepito l'emendamento del senatore Ferrari che incideva pesantemente su norme di rango costituzionale.

Mi si potrà ancora eccepire che al trasferimento alle suddette regioni in parte si è provveduto, in modo particolare per le province autonome di Trento e Bolzano. Esistono norme di attuazione – il ministro Bassanini le conosce assai bene – del 1973 che, in particolare all'articolo 9, esplicitano il concetto di disponibilità.

Mi domando allora come è possibile, nel momento in cui era stato previsto, come ho già detto, in un provvedimento già esaminato da quest'Aula che fosse presente questo concetto preciso di disponibilità, non fare riferimento a quanto previsto anche dalle norme di attuazione dello statuto speciale, facendo un passo in là con questo equivoco che porterà necessariamente a dei contenziosi. Mi domando come non possano essere accolti questi emendamenti che portano semplicemente chiarezza. È la chiarezza quella che chiedo e soprattutto che non si vada oltre le norme di attuazione, incidendo su norme di rango costituzionale attraverso una normativa inserita in un provvedimento quale il disegno di legge di completamento della manovra finanziaria.

BONAVITA, *relatore*. Sull'emendamento 6.40 abbiamo già discusso in Commissione e in quella sede abbiamo esplicitato i motivi del nostro dissenso rispetto ai subemendamenti proposti.

Anticipo quindi fin d'ora il parere contrario sugli emendamenti 6.40/40, 6.40/20, 6.40/50, 6.40/30 e 6.40/10. Anticipo anche il parere contrario sugli emendamenti 6.128 e 6.20.

PRESIDENTE. Onorevole Bonavita, se mi consente, i presentatori dei restanti emendamenti all'articolo 6 devono ancora illustrarli.

BONAVITA, *relatore*. Ritengo che gli emendamenti fino al 6.30, presentato dalle Commissioni riunite, siano di argomento tecnico e raccolgano, soprattutto il 6.30, il lavoro fatto in Commissione per una norma considerata superflua che implicava adempimenti non necessari. Il 6.50 invece dà una risposta alla possibilità di esercitare in forma nuova e diversa dei concorsi già previsti da parte dell'Amministrazione finanziaria senza correre il rischio di inceppare, nello svolgimento di questi concorsi che sono concorsi interni, la stessa attività dell'Amministrazione.

PRESIDENTE. Visto che ha iniziato a formulare il parere, invito il relatore a pronunziarsi anche sull'ordine del giorno n. 7 e sugli emendamenti aggiuntivi all'articolo 6. (*I senatori Manfredi e Pasquali chiedono la parola*).

BONAVITA, *relatore*. Sull'ordine del giorno n. 7 mi rimetto al Governo. L'emendamento 6.0.60/1 prevede un'integrazione tecnica.

L'emendamento 6.0.60/10 mi sembra sia precluso dall'approvazione di un emendamento all'articolo 1.

PASQUALI. Signor Presidente, il senatore Manfredi aveva alzato la mano per illustrare l'ordine del giorno n. 7 in quanto cofirmatario, anzi ne ha la responsabilità e si è preso cura con me di studiare una questione di non poca rilevanza.

PRESIDENTE. Senatrice Pasquali, farò certamente intervenire il senatore Manfredi.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, all'emendamento 6.0.60 andrebbe aggiunto il seguente quarto comma: «4. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, nel limite di lire 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236». L'aggiunta serve a specificare che le risorse sono destinate al fondo per l'occupazione.

PRESIDENTE. La invito a far pervenire il testo scritto alla Presidenza.

SPERONI. Signor Presidente, volevo illustrare l'emendamento 6.0.10.

PRESIDENTE. Senatore Speroni, glielo consento. Come faccio a impedirglielo?

SPERONI. Questo emendamento ha lo scopo di evitare un fenomeno diffuso nel paese, cioè, per la precisione, diffuso in certe zone della Repubblica (non voglio suscitare polemiche, quindi non dico quali; penso che chi abbia visto i dati sa dove maggiormente è diffusa l'evasione del canone televisivo): con questo emendamento si otterrebbe il pagamento certo del canone o, in contropartita, si potrebbe ottenere che chi non paga il canone non usufruisce dei servizi. Quindi costituisce una piccola rivoluzione nel sistema del pagamento dei servizi televisivi: questo provvedimento consentirebbe di far sì che chi possiede un apparecchio televisivo non sarebbe obbligato al pagamento solo perchè possiede un apparecchio televisivo (anche radiofonico, ma ormai gli abbonati alle sole radiodiffusioni sono in numero veramente esiguo), ma sarebbe giustamente obbligato al pagamento se ricevesse le trasmissioni emesse dall'ente televisivo di Stato.

Già vediamo che talune televisioni private fanno pagare i propri programmi attraverso un sistema ormai oggi semplice, quello della trasmissione criptata dei programmi e del noleggio di decrittatori, in modo che chi vuole vedere certi programmi li paga. Questo principio, anche alla luce delle tanto ventilate privatizzazioni, può essere benissimo applicato anche all'ente televisivo di Stato, di modo che chi vuole vedere paga, chi non vuole vedere non paga; ma non mi preme sottolineare tan-



to l'aspetto di chi non vuole vedere, anche perchè, a giudizio dei dirigenti, tutti vogliono vedere i programmi televisivi di Stato (anche se il programma più visto, cioè «Striscia la notizia», non è certo delle reti statali), quanto il fatto che, siccome le reti statali hanno comunque un alto indice di ascolto, non ci sarebbe nessun problema di gettito, anzi, il gettito aumenterebbe proprio perchè con questo sistema tecnico nessuno più potrebbe sfuggire al pagamento e quindi, anche da questo punto di vista, realizzeremmo veramente l'unità d'Italia (cosa che tanto piace ai colleghi centralisti), evitando che certe zone paghino il canone per il 93 per cento e altre presentino un'evasione del 93 per cento.

Ecco perchè ritengo che questo emendamento, proprio per le parole che ho appena espresso, possa trovare l'accoglimento favorevole dell'Aula. (*Applausi dal Gruppo Lega Nord-Per la Padania indipendente e del senatore Gubert*).

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunciarsi sull'emendamento 6.0.10.

BONAVITA, *relatore*. Avevo già espresso parere contrario. In base alla discussione tenutasi e anche alla proposta di modifica dell'emendamento 6.0.60, ritengo che occorra apportare alcune modifiche al testo dell'emendamento 6.0.100 a firma dei colleghi Marino e Albertini. (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

La prima modifica che propongo è volta a sostituire le parole da: «a seguito» fino a: «statutarie» con le altre: «possedute direttamente dallo Stato».

La seconda modifica che propongo è volta ad aggiungere, dopo le parole: «contabilità dello Stato», le parole: «e alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 dicembre 1996 n. 663», che è il collegato alla finanziaria.

In terzo luogo, occorre sostituire la cifra percentuale «50» con la cifra «10» e sostituire anche, all'ultimo periodo del primo comma, il periodo che va dalle parole: «lo stanziamento» fino alla fine, con le parole: «l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608». A queste condizioni esprimo parere favorevole.

Esprimo infine parere contrario sugli emendamenti 6.0.30 e 6.0.70.

\* PINGGERA. Signor Presidente, poichè gli emendamenti 6.128 e il successivo 10.125 da me presentati sono entrambi confluiti nell'emendamento 6.40 delle Commissioni riunite, una volta votato quest'ultimo, li ritirerò. Tengo a precisare che con la norma recepita nell'emendamento 6.40 viene data finalmente attuazione a quanto previsto nel nostro statuto speciale e viene finalmente posto fine ad un contenzioso sorto relativamente ad alcuni immobili.

Detto questo, c'è però da rilevare che effettivamente è questa la direzione giusta per le autonomie speciali le quali, in tale modo, verranno

dotate dei mezzi di cui hanno bisogno per l'espletamento delle funzioni e dei compiti che su di loro incombono. Pertanto, devo dare atto che il Governo, in questo caso, compie un passo decisivo e importante in direzione della attuazione del decentramento e del federalismo.

MANFREDI. Signor Presidente, ringrazio preliminarmente la senatrice Pasquali che ha richiamato l'attenzione della Presidenza sulla mia richiesta.

Desidero quindi illustrare l'ordine del giorno (non so se è questa la formula procedurale corretta o se il mio intervento è da considerare come una dichiarazione di voto) che ho presentato insieme alla senatrice Pasquali, ma nel contempo vorrei esprimere anche il mio pensiero sugli emendamenti 6.40/40, 6.40/20, 6.40/50, 6.40/30 e 6.40/10, ai quali chiedo di apporre la mia firma. Si tratta dell'articolo 6, comma 3, che prescrive (mi riferisco in particolare alla seconda parte di questo articolo) che i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato, situati nelle regioni e nelle province a statuto speciale, sono trasferiti al patrimonio degli stessi, nei limiti previsti dai rispettivi statuti.

Vorrei svolgere un primo ordine di considerazioni. Come tra l'altro è stato già sottolineato, io ritengo si tratti di un adempimento statutario, ma non comprendo allora perchè esso debba essere inserito in questa legge (tra l'altro in maniera abbastanza incompleta e lacunosa, che favorisce ulteriormente un contenzioso che chi è al corrente della situazione della provincia di Bolzano ben conosce) e non piuttosto nelle norme di attuazione da modificare, se non sono ritenute valide.

C'è un secondo aspetto che desidererei mettere in rilievo, al quale ha già accennato la senatrice Pasquali. Trattandosi di una norma che è già contenuta in una legge di valore costituzionale, trovo strano che essa sia poi inserita in una norma che ha valore ordinario. Ma, come terzo ordine di motivi, ritengo che, nella sostanza, l'interpretazione della norma dello Statuto della provincia autonoma di Bolzano in particolare, la quale ritiene che ciò che non viene utilizzato – mi riferisco in specie ai beni appartenenti al demanio militare – sia trasferito alla provincia, non abbia una base logica.

Infatti vige il principio per cui i beni dello Stato da trasferire alle regioni, o per essa alle province autonome di Trento e Bolzano, devono essere dichiarati disponibili; non è sufficiente la non utilizzazione dei beni per poter immaginare che questi, automaticamente, debbano essere trasferiti alla provincia. Tra l'altro, lo stesso Statuto della provincia autonoma di Bolzano, all'articolo 68, prevede che non siano trasferiti quelli a servizio di carattere nazionale. Allora io mi domando, chi può decidere quali sono i beni a servizio di carattere nazionale? Lo Stato ovviamente. Ciò equivale ad ammettere che esiste una disponibilità che lo Stato deve espressamente dichiarare.

Quindi, in conclusione, confermo che questo è lo spirito dell'ordine del giorno che ho presentato e che la materia deve essere prima di tutto, secondo me, affrontata con norme *ad hoc*, modificando eventualmente le norme di attuazione. Tuttavia, se proprio si vuole inserirla in questa legge, anche se impropriamente a mio parere, è necessario che lo Stato

si garantisca (dal momento che il contenzioso tende ovviamente a prolungarsi nel tempo), precisando che si possono trasferire beni solo previa dichiarazione espressa da parte dello Stato stesso sulla disponibilità dei beni da trasferire. Ciò è quanto in sostanza si richiede nell'ordine del giorno. (*Applausi dai Gruppi Forza Italia e Alleanza Nazionale*).

D'ALÌ. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, avevo chiesto già da parecchio tempo di intervenire sull'ordine dei lavori.

Debbo segnalare che il nuovo testo dell'emendamento 3.500 ci è pervenuto dopo che è stato votato. Siccome nella fase della discussione (ciò è rilevabile dagli atti) era già stato suggerito dal relatore un nuovo testo, ritenevamo che questo emendamento fosse stato votato sul testo di cui alla discussione di questa mattina. Riceviamo, invece, il testo dell'emendamento 3.500 dopo la sua votazione.

Credo che questo sia un modo di procedere assolutamente non confacente ai lavori di questa Assemblea, così come mi pare che proprio nell'esame di quest'ultimo articolo si stia saltando da illustrazione a pareri e da pareri ad illustrazione senza alcun ordine preciso. (*Applausi dal Gruppo Forza Italia e della senatrice Pasquali*).

\* MARINO. Signor Presidente, vorrei pregare i colleghi di leggere l'emendamento 6.0.100, che rientra nella nostra azione emendativa volta ad incrementare le risorse del Fondo per l'occupazione per la parte destinata ai lavori socialmente utili. In verità, debbo dire che in Commissione vi è stato un comune sforzo in tal senso da parte di tutti.

Questo emendamento è solamente un nostro contributo, a fronte delle esigenze, a destinare gli ulteriori sopravvenienti introiti, stante l'inadeguatezza delle risorse a disposizione del Fondo per l'occupazione, a questo settore.

In sostanza, il capitolo 2970 dello stato di previsione dell'entrata si riferisce agli utili ed ai dividendi derivanti dalle società ex-partecipazioni statali e lo stanziamento prevede un gettito di 1.700 miliardi. Alla luce anche dei preconsuntivi, è prevedibile un maggiore gettito, che io però non sono in grado di quantificare.

Ora, l'emendamento non fa altro che destinare gli eventuali ulteriori introiti derivanti da questa voce, e che affluiscono al capitolo 2970, all'incremento del Fondo per l'occupazione.

Per quanto riguarda poi le modifiche proposte dal relatore, non ho personalmente problemi in merito alla prima, anche se noi ci eravamo limitati semplicemente a riportare fedelmente la denominazione del capitolo 2970; quindi, sulla proposta di alleggerire la denominazione, dicendo «società possedute direttamente dallo Stato», *nulla quaestio*, se non altro perchè lo Stato, se non possedesse le azioni, non avrebbe nemmeno gli utili e i dividendi.

Circa la seconda proposta di modifica, cioè il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 663 del 1996, anche questa appare come una giusta precisazione perchè la finalizzazione, sia pure in percentuale, del maggior gettito è ovviamente in deroga anche alle disposizioni predette.

Per quanto riguarda la quarta proposta di modifica, voglio dire che noi avevamo specificato il capitolo riferito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale; tecnicamente è però giusto far riferimento all'autorizzazione di spesa relativa ai lavori socialmente utili, e quindi la proposta è accettabile.

Di certo noi avevamo previsto una percentuale nella misura del 50 per cento, e su questo avevamo già fatto una lunga discussione in Commissione. Il Governo è disponibile a destinare una percentuale, a nostro avviso, minima rispetto alle esigenze ed il relatore ora ci propone, al posto del 50 per cento, di devolvere il 10 per cento. Noi abbiamo compiuto il nostro sforzo, prendiamo atto di questa disponibilità; avremmo preferito destinare di più, ma comunque accettiamo la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, se la cosa può abbreviare i tempi, posso dire che il parere del Governo è esattamente coincidente, su tutti gli emendamenti in esame, con il parere già espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.40/40, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.40/20, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.40/50, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.40/30, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.40/10.

### Verifica del numero legale

SPERONI. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

Il Senato è in numero legale.

### Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.40/10, presentato dalla senatrice Pasquali e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.40, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Comunico che a seguito di tale approvazione risultano preclusi gli emendamenti 6.128, presentato dal senatore Pinggera, 6.20, presentato dal senatore Moro, 10.125, presentato dal senatore Pinggera, e 10.250a, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

Metto ai voti l'emendamento 6.30, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.50, presentato dalle Commissioni riunite (testo corretto).

**È approvato.**

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'ordine del giorno n. 7.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, ricordo bene che il relatore si è rimesso al parere del Governo.

Poichè non si tratta di un invito «a fare», ma di una sollecitazione ad interpretare – interpretazione addirittura implicita – l'accogliamo come raccomandazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

ANDREOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANDREOTTI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione su questo ordine del giorno. Credo che di per sè sia giusto non prevedere un automatismo di devoluzione di un bene del demanio militare anche se temporaneamente non utilizzato; però, nello stesso tempo, credo vada rivolta una raccomandazione orale al Ministero della difesa. Spesso incomprensioni e attriti tra gli enti locali, compresi i comuni e le province, e l'Amministrazione militare nascono da beni da tempo non usati e da un uso estremamente rigoroso delle servitù militari, uso che ha portato a dei paradossi; ad esempio, il divieto di fotografare a meno di una certa distanza dalle installazioni militari è stato addirittura applicato alle fotografie degli sposi davanti alla chiesa. Sono casi limite, ma che sono esistiti ed esistono.

È vero che alcuni beni, anche se temporaneamente non utilizzati, potrebbero comunque essere riutilizzati, ma, laddove esiste una fondata previsione che questi beni non servano più a finalità militari, dobbiamo spingere perchè siano trasferiti dal demanio militare a quello civile ed eventualmente, in base alle leggi esistenti, devoluti poi agli enti regionali. (*Applausi dai Gruppi Partito Popolare Italiano, Federazione Cristiano Democratica-CCD e Misto*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Andreotti; il sottosegretario Brutti avrà preso atto della sua osservazione.

Dopo aver ascoltato l'intervento del Sottosegretario, chiedo ai presentatori se insistono per la votazione dell'ordine del giorno.

MANFREDI. Non insistiamo per la votazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.60/1, presentato dal relatore Bonavita.

**È approvato.**

Ricordo che l'emendamento 6.0.60/10, dei senatori Albertini e Marini, è stato ritirato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.60, presentato dalle Commissioni riunite nel nuovo testo.

Preciso al senatore D'Alì che il suo rilievo sull'emendamento 3.500 era superato dal fatto che io ho detto: «Metto ai voti l'emendamento così come modificato e poi distribuito all'Assemblea» e in proposito

non c'è stata alcuna osservazione. Peraltro, anche l'articolo 6 subisce qualche fibrillazione dal momento che sentiamo prima il parere del relatore, poi procediamo all'illustrazione ed infine passiamo alla votazione, e questo dimostra che forse non c'è un attento ascolto.

Invito pertanto il senatore segretario a dare nuovamente lettura del comma 4, aggiunto dal relatore, all'emendamento 6.0.60, presentato dalle Commissioni riunite.

DIANA Lino, *segretario*: All'emendamento 6.0.60, aggiungere in fine «4. Le maggiori entrate derivanti dalla applicazione del presente articolo, nel limite di 150 miliardi, sono destinate al rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236».

GUBERT. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Vorrei chiedere al relatore ed al Governo se quest'ultimo disposto è conforme alla legge di contabilità, recentemente approvata da questo ramo del Parlamento, e alle vigenti leggi di contabilità, in quanto mi sembra che vincoli un'entrata ad un'uscita. Non ritengo che tale principio sia recepito dal nostro ordinamento; quindi vorrei comprendere se sono io che sbaglio oppure se qui effettivamente si opera una deroga, caso in cui vorrei capirne il perchè.

PRESIDENTE. Sottosegretario Giarda, ha inteso la domanda rivolta dal senatore Gubert, ossia se il comma 4 dell'emendamento 6.0.60 è conforme al nuovo ordinamento di contabilità? Cosa può dirci al riguardo?

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, tale comma deve ritenersi conforme poichè l'incremento di rifinanziamento di quel fondo è subordinato all'accertamento del gettito. Esiste un vincolo secondo cui se il gettito è molto elevato, ed è depurato dalle somme utilizzate per il finanziamento di altri emendamenti per l'importo di circa 85 miliardi, ciò che resta dopo aver utilizzato tale somma viene accreditato al rifinanziamento del Fondo per l'occupazione nel limite massimo di 150 miliardi.

Quindi, se il gettito del condono è molto basso, il finanziamento del Fondo sarà anch'esso basso, se il gettito derivante dal condono è elevato, interverrà un limite fissato nella cifra di 150 miliardi.

Quindi, per quanto riguarda il Governo la norma è chiara e corretta.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.60, presentato dalle Commissioni riunite, nel nuovo testo e come emendato dall'approvazione del subemendamento 6.0.60/1.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.10.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, annuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo emendamento che riteniamo estremamente corretto. Ogni cittadino deve pagare una tassa, quando esista un servizio corrispondente, se di tale servizio vuole usufruire; in caso non ne voglia usufruire, non pagherà.

SPERONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPERONI. Signor Presidente, desidero rimarcare la nostra sorpresa nel sentire come il Governo e la maggioranza che lo sostiene si siano dichiarati contrari a questo emendamento. Sorpresa ovviamente parziale perchè, mano a mano che i lavori parlamentari proseguono, ci accorgiamo sempre più di come si stia instaurando un regime, di come venga calpestata la democrazia. Si vuole privilegiare con un obbligo, pagato soprattutto dagli utenti della Padania, una televisione di Stato faziosa, antidemocratica, che non manca o di oscurare le attività del nostro Movimento, anche parlamentari, o di denigrarle sistematicamente.

Con questo emendamento miravamo a dare più libertà al cittadino in un sistema, quello delle telecomunicazioni, che è ormai fondamentale in questa epoca mediatica. Si vuole invece privilegiare dirigenti asserviti e «attapirati», che non fanno l'interesse del paese ma quello dei partiti che li hanno collocati in quei posti. Ne prendiamo atto, voteremo a favore, e chiediamo il voto mediante procedimento elettronico perchè il popolo italiano, ammesso che la radiotelevisione di Stato lo renda edotto, possa sapere come votano i suoi rappresentanti.

GUBERT. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUBERT. Esprimo voto favorevole a questo emendamento perchè esso consentirebbe un migliore accertamento circa l'utilizzo della televisione di Stato e quindi una migliore corrispondenza tra utilizzo del servizio e pagamento della tassa per lo stesso servizio. Credo che sia un'evoluzione molto positiva nel rapporto tra cittadino e servizi pubblici.

ROTELLI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROTELLI. Esprimo voto favorevole all'emendamento presentato dal senatore Speroni. È stata data in questi giorni qualche immagine del



carnevale di Viareggio. Nell'edizione 1997, riproduce soltanto le fisionomie di Bettino Craxi e di Silvio Berlusconi. Nessun altro uomo politico del nostro paese. Questo è il carnevale di Viareggio edizione 1997 e questa è la riproduzione che il servizio di Stato fornisce della maggiore manifestazione nazionale del carnevale.

PRESIDENTE. Senatore Rotelli, gli organizzatori del carnevale di Viareggio saranno senza fantasia!

ROTELLI... Manca qualcosa di diverso della fantasia. In realtà, sanno perfettamente qual è il nuovo regime e cosa bisogna fare per avere i finanziamenti del nuovo regime.

AMORENA. Domando di parlare per dichiarazione di voto in dissenso dal mio Gruppo.

PRESIDENTE. Ne prendo atto e le do la parola.

\* AMORENA. Signor Presidente, se questo emendamento venisse accolto, priveremmo vaste zone del paese della possibilità di ricevere i programmi della televisione di Stato e la propaganda di regime non potrebbe raggiungere certe zone.

Al popolo diamo giochi circensi. «Più gente vede, più voti si prendono», questa è la nuova politica dell'Ulivo.

La domenica con una bella signora che mostra le sue procaci – mi scusino le colleghe senatrici – tette, peraltro molto godibili, si inebetisce la gente oppure, assai più spesso, vediamo il sorriso utile ed ...(\*) di un Primo Ministro, per non parlare poi dei telegiornali di Stato... (*Commenti e vive proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo*)... oppure di certi conduttori di pseudoinchieste.

Si compera il consenso con la distribuzione gratuita di *panem et circenses* televisivi. Pertanto, voterò contro l'emendamento in esame in modo che questa elargizione di Stato, questa vergogna di Stato continuino.

PRESIDENTE. Proprio per salvaguardare la sua onorabilità anche rispetto alla Magistratura, do all'Ufficio preposto l'incarico di depennare tutte le parole offensive che lei ha espresso nei confronti di autorità istituzionali. (*Applausi dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo e del senatore Zilio*).

Ricordo che per l'emendamento 6.0.10 è stato richiesto il voto mediante procedimento elettronico.

Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(*La richiesta risulta appoggiata*).

---

(\*) Aggettivo depennato per successiva disposizione del Presidente.

**Votazione nominale con scrutinio simultaneo**

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata chiesta la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico, dell'emendamento 6.0.10, presentato dal senatore Speroni.

Indico pertanto la votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico.

I senatori favorevoli voteranno sì; i senatori contrari voteranno no; i senatori che intendono astenersi si esprimeranno di conseguenza.

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Proclamo il risultato della votazione nominale con scrutinio simultaneo, mediante procedimento elettronico:

Senatori presenti .....	168
Senatori votanti .....	167
Maggioranza .....	84
Favorevoli .....	45
Contrari .....	121
Astenuti .....	1

**Il Senato non approva.**

**Ripresa della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930**

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.100, presentato dai senatori Marino ed Albertini, nel testo modificato.

**È approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 6.0.30, presentato dal senatore Baldini e da altri senatori.

*(Il senatore Peruzzotti alza la mano).*

**Non è approvato.**

Le chiedo scusa senatore Peruzzotti, ma non l'ho vista. Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.0.70.

VEGAS. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

\* VEGAS. Signor Presidente, questo emendamento mira a ripristinare gli effetti della cosiddetta legge Tremonti, legge che ha dato risultati po-

sitivi. Oggi, in Commissione bilancio, abbiamo tenuto un'audizione del Ministro delle finanze, il quale, in base a considerazioni – mi si consenta di dire – alquanto apodittiche, ha desunto che, avendo la legge funzionato, le imprese hanno avuto delle agevolazioni che hanno comportato dei costi, dimenticandosi tuttavia di far presente sia gli effetti in tema di incremento del gettito, che è stato notevolissimo per l'IRPEG e per l'ILOR, sia gli effetti occupazionali. Si è, infatti, riassorbita la Cassa integrazione e i posti di lavoro sono cresciuti nell'ordine di 300-400.000.

Sarebbe, pertanto, opportuno che il Governo, quando fornisce dati al Parlamento, lo faccia in maniera completa ed esaustiva. A parte questo inciso, l'emendamento mira a favorire un sistema di imprese più concorrenziale, a fare incrementare lo sviluppo del paese e conseguentemente l'occupazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.0.70, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 7 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

#### Articolo 7.

##### *(Devoluzione delle entrate e variazioni di bilancio)*

1. Le entrate derivanti dal presente decreto sono riservate all'erario e concorrono alla copertura degli oneri per il servizio del debito pubblico, nonché alla realizzazione delle linee di politica economica e finanziaria in funzione degli impegni di riequilibrio del bilancio assunti in sede comunitaria. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite, ove necessarie, le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È comunque fatto salvo quanto disposto dal decreto legislativo 24 luglio 1996, n. 432».*

7.10

GUBERT

Invito il presentatore ad illustrarlo.

GUBERT. Signor Presidente, l'emendamento mira a rendere chiaro che la devoluzione prevista nell'articolo 7 sottostà ai vincoli che sono stati concordati in sede di norme di attuazione dello Statuto del Trentino Alto-Adige, vale a dire che il vincolo rientra gradualmente in relazione al disposto di questa legge. Qualora l'emendamento fosse ritenuto ultroneo perchè scontato, sarei disponibile a ritirarlo.

Signor Presidente, devo anche sollevare una questione che non mi è rimasta chiara: lei ha dichiarato precedentemente precluso un emendamento da me presentato, il 5.90, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 5.6000, presentato dal relatore. Questo emendamento ripete esattamente il testo del decreto governativo per la parte che intendevo emendare. In realtà, quindi, non si tratta di un nuovo testo, ma dello stesso identico testo. Se dovesse essere normale questa interpretazione, basterebbe che il relatore ripetesse il testo del provvedimento in discussione con la presentazione di un emendamento che aggiungesse un pezzettino per far decadere tutti gli emendamenti.

Vorrei capire dunque se la sua è stata una cattiva interpretazione del Regolamento ovvero se si tratta di una normale interpretazione. Ritengo che l'emendamento, trattando della tutela del diritto individuale a non vedersi preclusi atti privati prima che sorga il diritto dello Stato ad un credito nei confronti del cittadino, avesse un significato particolare.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, io ho dato applicazione esatta del Regolamento perchè l'emendamento 5.90 è precluso, dal momento che recita: «Al comma 4, lettera c), sostituire le parole: “anteriore all'anno cui si riferisce il tributo iscritto a ruolo” con le seguenti: “anteriore alla data di iscrizione a ruolo del tributo stesso”».

Comunque, durante la discussione di questo provvedimento così fortemente emendato, lei può recuperare il contenuto della sua proposta presentando un subemendamento. Vedremo poi che cosa diranno il Governo e il relatore.

Senatore Bonavita, lei ha sentito le motivazioni e la disponibilità al ritiro del senatore Gubert, la invito pertanto a pronunziarsi sull'emendamento 7.10.

BONAVITA, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 7.10 praticamente richiama norme di attuazione dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige e appare, in questo contesto, non necessario, perchè fa riferimento a una normativa già esistente e vigente. Esso, quindi, mi sembra ultroneo e non necessario. D'altra parte, avevamo già detto in Commissione (e in questo senso si era espresso il Governo) che tale emendamento non era necessario perchè ripeteva una disposizione già vigente e operante.

PRESIDENTE. Senatore Gubert, si dichiara soddisfatto?

GUBERT. Gradirei sentire l'interpretazione del Governo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

MARONGIU, *sottosegretario di Stato per le finanze*. Signor Presidente, il Governo non può che confermare quanto detto in Commissione: lo abbiamo detto e ridetto.

GUBERT. Ritiro l'emendamento 7.10, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

## CAPO II

### DISPOSIZIONI IN MATERIA FINANZIARIA E CONTABILE

#### Articolo 8.

*(Blocco degli impegni e monitoraggio dei flussi di spesa)*

1. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica stabiliti con la nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio 1997-99, così come deliberati, con apposite risoluzioni, dalle Camere, gli impegni e i pagamenti delle spese dello Stato e degli enti soggetti all'obbligo di tenere le disponibilità liquide in conti correnti e in contabilità speciali presso la Tesoreria dello Stato sono disciplinati sulla base delle disposizioni di cui ai commi successivi.

2. Per il 1997, la facoltà di impegnare le spese nei limiti dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e delle aziende autonome può essere esercitata limitatamente alle spese relative agli stipendi, assegni, pensioni ed altre spese fisse o aventi natura obbligatoria, alle competenze accessorie al personale, alle spese di funzionamento dei servizi istituzionali delle amministrazioni, agli interessi, alle poste correttive e compensative delle entrate, ai trasferimenti connessi al funzionamento di enti decentrati, alle spese derivanti da accordi ed impegni internazionali, alle spese connesse ad interventi per calamità naturali, nonchè alle annualità relative ai limiti di impegno ed alle rate di ammortamento di mutui. Per le restanti spese la facoltà di impegnare è consentita per ciascun bimestre nel limite del 10 per cento dello stanziamento annuo. Per effettive, motivate e documentate esigenze, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Ministro del tesoro, su proposta dei Ministri interessati, può autorizzare l'assunzione di impegni di spesa eccedenti i predetti limiti nell'ambito delle disponibilità di bilancio, se coerenti con le previsioni sui flussi di cassa della spesa statale.

3. Per le finalità di cui al comma 1, i soggetti titolari di conti correnti e di contabilità speciali aperti presso la Tesoreria dello Stato, fatta eccezione per le regioni, i comuni, le province, le comunità montane ed i consorzi tra enti locali territoriali, gli enti previdenziali di cui alla ta-

bella B della legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni ed integrazioni, gli enti del Servizio sanitario nazionale, l'Ente Poste limitatamente ai conti riguardanti le operazioni eseguite per conto dello Stato ed ai conti intestati all'Unione europea o quelli riguardanti interventi di politica comunitaria, non possono effettuare prelevamenti dai rispettivi conti superiori al 90 per cento dell'importo cumulativamente prelevato alla fine dei corrispondenti mesi del 1996. Il Ministro del tesoro, su richiesta dei soggetti interessati, con propri decreti, per effettive, motivate e documentate esigenze, può disporre deroghe ai vincoli di cui al presente comma.

4. I soggetti interessati, prima di emettere disposizioni di pagamento, devono accertare l'esistenza della disponibilità di cassa, tenuto conto di quanto disposto dal comma 3.

5. Il Governo, nell'ambito della Conferenza Stato-regioni, e d'intesa con l'ANCI e l'UPI, procede al monitoraggio degli andamenti dei pagamenti delle regioni e degli enti locali e degli altri enti non compresi nel comma 3, allo scopo di verificare che essi non eccedano mensilmente, in modo cumulato, quelli effettuati nel 1996, incrementati del tasso d'inflazione programmato. Qualora dalle verifiche mensili, la prima delle quali avrà luogo entro il mese di febbraio 1997, con riferimento alle risultanze degli incassi e pagamenti degli enti di cui al presente comma, risultino scostamenti significativi, il Governo predispone tutte le misure, anche di carattere legislativo, necessarie a ricondurre i flussi di spesa entro i limiti programmati, nel rispetto dei principi costituzionali in materia di autonomie.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti e il seguente ordine del giorno:

*Sopprimere l'articolo.*

8.10 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Sopprimere il comma 2.*

8.20 VEGAS, D'ALÌ, AZZOLLINI, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE,  
MUNGARI, TONIOLLI

*Al comma 2, secondo periodo sostituire la parola: «10» con l'altra: «15» e dopo le parole: «stanziamento annuo» aggiungere le seguenti: «e comunque complessivamente per non più del 60 per cento dello stesso».*

8.60

GUBERT

*Al comma 2, al secondo periodo, dopo le parole: «nel limite del 10 per cento dello stanziamento annuo» sono aggiunte le seguenti: «fatti salvi i residui di stanziamento eventualmente esistenti sui capitoli interessati».*

8.30 D'ALÌ, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI,  
TONIOLLI

*Al comma 3, dopo le parole: «enti locali territoriali» aggiungere le seguenti: «gli enti parchi nazionali.».*

8.80 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «interventi di politica comunitaria» inserire le seguenti: «gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano, nonchè per le università, limitatamente ai conti aperti dai dipartimenti e dagli altri centri con autonomia finanziaria e contabile».*

8.3500 IL GOVERNO

*Sopprimere il comma 5.*

8.90 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 5, inserire dopo la parola: «ANCI» la seguente: «UNCEM».*

8.120 LE COMMISSIONI RIUNITE

*Al comma 5, dopo le parole: «tasso di inflazione programmato» aggiungere le seguenti: «limitatamente alle spese correnti».*

8.110 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 5, dopo le parole: «tasso di inflazione programmato» aggiungere le seguenti: «Il monitoraggio non ha comunque per oggetto le spese di investimento, classificate tra i capitoli di bilancio in conto capitale degli enti locali».*

8.100 MORO, PERUZZOTTI, AMORENA, AVOGADRO, BRIGNONE,  
CECCATO, ROSSI, SPERONI, TIRELLI, WILDE

*Al comma 5 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonchè nel rispetto degli statuti delle regioni a statuto speciale e delle relative norme di attuazione».*

8.117

TAROLLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia dei lavori, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1° marzo 1992, emanato dal Ministro del tesoro, per essere devoluti per la realizzazione di progetti unitari, fermo restano quanto disposto nell'articolo 9 del suddetto decreto ministeriale».

8.400

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

*Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:*

«Art. 8-bis.

*(Devoluzione dei residui dei mutui concessi  
dalla Cassa depositi e prestiti)*

1. Nel caso in cui l'ente mutuatario lo richieda, si possono cumulare i residui dei mutui non utilizzati a causa di accertata economia dei lavori, di cui all'articolo 9 del decreto ministeriale 1° marzo 1992, emanato dal Ministro del tesoro, per essere devoluti per la realizzazione di progetti unitari, fermo restando quanto disposto nell'articolo 9 del suddetto decreto ministeriale».

8.0.400

ROSSI, AMORENA, ANTOLINI, AVOGADRO, BIANCO, BRIGNONE, CASTELLI, CECCATO, COLLA, DOLAZZA, GASPERINI, GNUTTI, JACCHIA, LAGO, LORENZI, MANARA, MANFROI, MORO, PERUZZOTTI, PREIONI, PROVERA, SERENA, SPERONI, TABLADINI, TIRELLI, VISENTIN, WILDE

«Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge n. 1925,

premessi che:

nella legge "collegata" è prevista la devoluzione all'erario di tutte le entrate considerate dalla legge stessa;

tale previsione è stata contemplata anche in precedenti provvedimenti di razionalizzazione della finanza pubblica;



tale previsione ha interessato e interessa anche alcune entrate previste, nei rispettivi statuti costituzionalmente riconosciuti, di esclusiva spettanza di regioni a statuto speciale, con conseguente grave lesione dei diritti e delle prerogative delle stesse,

impegna il Governo:

a che, a decorrere dall'esercizio successivo a quello conclusivo del bilancio triennale 1997-1999, le imposte di spettanza delle regioni a statuto speciale siano in base alle previsioni dei rispettivi statuti interamente restituite alla competenza originaria e quindi dalle stesse regioni percepite;

a procedere ad una revisione di analoghe situazioni createsi con l'approvazione di precedenti leggi finanziarie e conseguentemente a presentare al Parlamento le proposte utili alla reintegra delle regioni a statuto speciale nei loro diritti eventualmente lesi o sospesi».

9.1925.8 D'ALÌ, VEGAS, GRILLO, VENTUCCI, PASTORE, AZZOLLINI, MUNGARI, TONIOLLI, COSTA

Invito i presentatori ad illustrarli.

MORO. Signor Presidente, diamo per illustrati gli emendamenti 8.10, 8.90, 8.110 e 8.100.

\* VEGAS. Signor Presidente, l'emendamento 8.20 mira a sopprimere il comma 2 dell'articolo 8, che è quello che prevede un blocco degli impegni di spesa.

La norma in questione è una delle tante norme che veicolano il bilancio dello Stato da un sistema di certezza giuridica a un sistema di discrezionalità amministrativa. Essa prevede non solo il blocco degli impegni, che ha effetti deleteri, ma anche la discrezionalità dell'amministrazione di concedere deroghe al blocco. Quello delle deroghe, che abbiamo visto approvato da poco con un emendamento anche in materia fiscale, è un sistema sicuramente antidemocratico e contro la Costituzione: è meglio una certezza dei rapporti piuttosto che favorire questo o quel comparto dell'amministrazione. Tra l'altro, è un meccanismo che realizza danni notevoli per quanto riguarda la capacità progettuale dell'amministrazione e quindi le infrastrutture e, ancora una volta, lo sviluppo del paese. Non solo, ma esso è costantemente contraddetto dallo stesso Governo in uno stillicidio di decreti-legge, di provvedimenti, di emendamenti e di articoli, laddove il Governo e la sua maggioranza propongono e approvano deroghe a tale principio: abbiamo visto in un decreto-legge in materia ambientale questa continua contraddizione del Governo al suo interno, che non ha sicuramente effetti positivi per il contenimento della spesa.

Pertanto, se non altro il Governo scelga una delle due strade; e, comunque, la strada discrezionale di cui al comma 2 dell'articolo 8 sicuramente non è ulteriormente percorribile.

GUBERT. Signor Presidente, intervengo per illustrare l'emendamento 8.60.

Ho premesso che i vincoli introdotti da questo articolo sono gravemente pregiudizievoli nei riguardi dell'autonomia degli enti locali e di altri enti nel disporre del proprio finanziamento, già vincolato e ridotto. Questo emendamento, fatto salvo il vincolo complessivo dell'impegno annuale del 60 per cento disposto dal Governo, mirerebbe a rendere un pò più elastica la gestione di tale limite, elevando di un po', dal 10 al 15 per cento, la disponibilità per bimestre degli enti coinvolti e mantenendo comunque il vincolo complessivo.

Mi auguro che si tenga conto dei problemi sollevati.

PASTORE. Dò per illustrato l'emendamento 8.30, signor Presidente.

GIARETTA, *relatore*. Dò per illustrati gli emendamenti 8.80 e 8.120, signor Presidente.

TAROLLI. Dò per illustrato l'emendamento 8.117, signor Presidente.

PRESIDENTE. L'emendamento 8.400 è improponibile.

Invito il relatore e il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GIARETTA, *relatore*. Signor Presidente, ovviamente esprimo parere contrario su tutti gli emendamenti tranne su l'8.80, l'8.3500 e l'8.120, sui quali esprimo parere favorevole.

GIARDA, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi associo al parere del relatore, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.10, presentato dal senatore Moro e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.20, presentato dal senatore Vegas e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.60, presentato dal senatore Gubert.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.30, presentato dal senatore D'Alì e da altri senatori.

**Non è approvato.**

Metto ai voti l'emendamento 8.80, presentato dalle Commissioni riunite.

**È approvato.**

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.3500.

### **Verifica del numero legale**

MORO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori mediante procedimento elettronico.

*(La richiesta risulta appoggiata).*

PRESIDENTE. Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

*(Segue la verifica del numero legale).*

AMORENA. Hanno lasciato inserite le tessere!

LO CURZIO. Rifondazione è sempre presente: forza Rifondazione!

*(Vive proteste dal Gruppo Sinistra Democratica-L'Ulivo).*

PRESIDENTE. Nei banchi della Sinistra risultano accesi tre dispositivi elettronici senza i corrispondenti senatori. *(Alcuni senatori raggiungono successivamente le proprie postazioni).*

Il Senato non è in numero legale.

Onorevoli colleghi, avendo stabilito questa mattina che avremmo lavorato fino alle ore 20, per consentire alle Commissioni stragi e antimafia di effettuare i propri lavori, poichè vi era stata una convocazione precedente, rinvio il seguito della discussione dei disegni di legge nn. 1925 e 1930 alla seduta di domani.

### **Mozioni, interpellanze e interrogazioni, annunzio**

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

DIANA Lino, *segretario, dà annunzio delle mozioni, delle interpellanze e delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate in allegato ai Resoconti della seduta odierna.*

### **Ordine del giorno per le sedute di giovedì 6 febbraio 1997**

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi domani, giovedì 6 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 9,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, recante disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria

e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1925) (*Relazione orale*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 11 gennaio 1997, n. 3, recante disposizioni correttive degli interventi legislativi concernenti la manovra di finanza pubblica per l'anno 1997 (1930).

## II. Seguito della discussione del disegno di legge:

MANZI ed altri. – Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali (215).

## III. Domande di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

1. Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro-tempore*, del dottor Gianni De Michelis nella sua qualità di Ministro degli affari esteri *pro-tempore*, nonchè del dottor Severino Citaristi per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 319-bis del codice penale, 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195 e 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659 (*Doc. IV-bis*, n. 8).

2. Nei confronti del dottor Paolo Cirino Pomicino, nella sua qualità di Ministro del bilancio e della programmazione economica *pro-tempore*, nonchè dei signori Francesco Cavallari e Cosimo Damiano Francesco Di Giuseppe, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli: 81, capoverso, 110, 319 e 321 del codice penale (*Doc. IV-bis*, n. 10).

## IV. Seguito dell'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio ai sensi dell'articolo 96 della Costituzione:

Nei confronti del dottor Vincenzo Scotti, nella sua qualità di Ministro dell'interno *pro-tempore*, nonchè del prefetto Alessandro Voci, ciascuno *in parte qua* indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 314 del codice penale (*Doc. IV-bis*, n. 5).

La seduta è tolta (*ore 19*).

Allegato alla seduta n. 127**Votazioni qualificate effettuate nel corso della seduta**

VOTAZIONE			RISULTATO						ESITO
Num.	Tipo	OGGETTO	Pre.	Vot.	Ast.	Fav.	Cont.	Magg.	
001	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto -legge n.669. Emendamento 5.120 (Moro).	174	173	1	43	129	87	RESP.
002	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto -legge n.669. Emendamento 5.110 (Moro).	154	152		21	131	77	RESP.
003	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conv. in legge del dl n.669. Em.5.10 (Schifani e altri) identico all'em.5.1000(D'Ali').	187	186	7	66	113	94	RESP.
004	NOM.	Disegno di legge n.1925, di conversione in legge del decreto legge n.669. Emendamento 6.0.10 (Speroni).	168	167	1	45	121	84	RESP.

F = Voto favorevole (in votazione palese)

C = Voto contrario (in votazione palese)

V = Partecipazione al voto (in votazione segreta)

A = Astensione

M = Senatore in congedo o missione

P = Presidente di turno

- Le votazioni annullate e quelle in cui e' mancato il numero legale non sono riportate

- Ogni singolo elenco contiene fino a 23 votazioni

- Agli elenchi e' premesso un indice che riporta il numero, il tipo, l'oggetto, il risultato  
l'esito di ogni singola votazione



















### Disegni di legge, annuncio di presentazione

Sono stati presentati i seguenti disegni di legge di iniziativa dei senatori:

LURIA BALDASSARE, TOMASSINI, MINARDO, VALLETTA, BRUNI, GERMANÀ, D'ALÌ, CARELLA, DE ANNA e MONTELEONE. - «Legge quadro sulla prevenzione e la cura della talassemia, della drepanocitosi ed emoglobinopatie genetiche» (2079);

BARRILE, SCIVOLETTO, PIATTI, PELELLA, SARACCO, MURINEDDU, BESOSTRI, NIEDDU, CADDEO, CONTE, CARCARINO, FERRANTE, LAURICELLA, CORRAO, PETTINATO, FIGURELLI, MELE, DI ORIO, PASQUINI, MICELE, PAPPALARDO, CALVI, LO CURZIO, OCCHIPINTI, MARINI, IULIANO, BISCARDI, CRESCENZIO, PREDÀ e BERTONI. - «Disciplina della professione di guida subacquea» (2080);

CADDEO, POLIDORO, DONISE, MURINEDDU, PASQUINI, NIEDDU, MACONI, GAMBINI, MONTAGNA, SARTORI, GIARETTA, BONAVIDA, RIPAMONTI e IULIANO. - «Modificazione dell'articolo 29 della legge 11 giugno 1962, n. 588, concernente la Società finanziaria industriale rinascita Sardegna (SFIRS) Spa» (2081);

MARINI, IULIANO, MANIERI, LOMBARDI SATRIANI, VELTRI, BESSO CORDERO, THALER AUSSERHOFER, MARINO, MARCHETTI, RUSSO SPENA, BESOSTRI, VERALDI, ERROI, MURINEDDU, BISCARDI, PINGGERA, MIGNONE, DONDEYNAZ, BERTONI, GRUOSSO, PELLEGRINO, FIGURELLI, CORTIANA, DE CAROLIS, GUBERT, MELONI, CAMPUS, CAMO, BEVILACQUA, BRUNO GANERI e VALLETTA. - «Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche» (2082);

MARTELLI, PORCARI, BUCCIERO, LURIA BALDASSARE, CURTO, BATTAGLIA, MAGNALBÒ, PASTORE, BALDINI, DE CORATO, PEDRIZZI, CASTELLANI, PELLICINI, NIEDDU, CAMPUS, MULAS, ASCIUTTI, MANFREDI, SELLA, VERTONE GRIMALDI, VEGAS, THALER AUSSERHOFER, PINGGERA, DE ANNA, CORTELLONI, MELONI, BEVILACQUA, PIANETTA, RECCIA, CARELLA, BRUNI, COLLINO, BORNACIN, ANGIUS, VALLETTA, PAPINI, DE CAROLIS, CADDEO, MURINEDDU, DONISE, GRUOSSO, MIGNONE, BERTONI, BONFIETTI, MICELE, DI ORIO, BESOSTRI, FERRANTE, UCCHIELLI, TURINI, PAROLA, STANISCIÀ, BISCARDI, PAGANO, VERALDI, TAROLLI, BATTAFARANO, LAURICELLA, GUBERT, COVIELLO, BOSI, MONTAGNINO, LISI, MAGGI, MACERATINI, FLORINO, SPECCHIA, PACE, MARRI, D'ALÌ e AZZOLLINI. - «Modificazioni alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, sull'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo» (2083);

FERRANTE. - «Disciplina delle "strade del vino" italiano» (2084);

FOLLIERI, LAVAGNINI, ROBOL, MONTICONE, POLIDORO, FUSILLO, MONTAGNINO, DIANA LINO e PALUMBO. - «Nuove norme del procedimento penale» (2085);

BONATESTA, VALENTINO, MONTELEONE, MULAS, MAGLIOCCHETTI, CASTELLANI CARLA, MAGNALBÒ, FLORINO, BORNACIN, PORCARI, MEDURI, DE

CORATO, COSTA, TOMASSINI, COZZOLINO, DE MASI, MUNDI, MANTICA, CURTO, FILOGRANA, RONCONI, CORTELLONI, PEDRIZZI, MAGGI, NAVA, COLLINO, CARUSO ANTONINO, LAURIA BALDASSARE, MINARDO, MARTELLI, PASQUALI, PALOMBO, CONTESTABILE, TONIOLLI, BRIENZA, FIRRARELLO, DI BENEDETTO, BEVILACQUA e MARRI. - «Modifiche ed integrazioni alla legge del 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale per l'assistenza psichiatrica» (2086);

MAGGI, SERVELLO, PALOMBO e PELLICINI. - «Norme per l'esercizio del diritto al voto all'estero dei cittadini italiani residenti oltreconfine» (2087);

MAGGI, SERVELLO, MULAS, BONATESTA e FLORINO. - «Norme d'inquadramento per gli ex ispettori del lavoro ai sensi degli articoli 2 e 4, ottavo comma, della legge 312 del 1980» (2088).

### **Disegni di legge, nuova assegnazione e assegnazione**

Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge costituzionale 24 gennaio 1997, n. 1, i seguenti disegni di legge di revisione della Costituzione, già deferiti, in sede referente, alla 1ª Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione): atti Senato nn. 289 d'iniziativa del senatore La Loggia; 291 del senatore La Loggia; 368 del senatore Passigli; 660 dei senatori Bevilacqua e Pace; 678 del senatore La Loggia; 685 dei senatori Lasagna ed altri; 687 dei senatori Villone ed altri; 692 del senatore Elia; 1002 dei senatori Pieroni ed altri; 1003 dei senatori Pieroni ad altri; 1004 dei senatori Pieroni ed altri; 1005 dei senatori Pieroni ed altri; 1049 dei senatori Serena e Tabladini; 1259 della senatrice Mazzuca Poggiolini; 1354 dei senatori Montagnino ed altri; 1438 della senatrice Salvato; 1476 dei senatori De Anna ed altri; 1573 del senatore Filograna; 1576 dei senatori Terracini ed altri; 1609 del senatore Asciutti; 1610 dei senatori Bettamio e Cortelloni; 1647 dei senatori Di Benedetto e Pastore; 1699 del Consiglio regionale della Toscana; 1860 del senatore Greco; e alle Commissioni permanenti riunite 1ª (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) e 2ª (Giustizia): atto Senato n. 1606 dei senatori Zecchino ed altri, sono stati nuovamente deferiti alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali.

Ai sensi della predetta disposizione sono stati inoltre deferiti alla Commissione bicamerale per le riforme costituzionali i seguenti disegni di legge:

atti Senato nn. 1598 del senatore Forcieri; 1915, 1916 e 1917 dei senatori Passigli ed altri; 1933 e 1934 del senatore Cossiga; 1936 del senatore Lauro; 1946 del senatore Preioni; 1975 del senatore Speroni; 1978 dei senatori Pinggera e Thaler Ausserhofer; 1979 del senatore Lisi;

1983, 1984 e 1985 dei senatori De Benedetti ed altri; 1989 dei senatori Marchetti ed altri; 1995 dei senatori Fisichella ed altri; 1996 del senatore Passigli; 1997 del Consiglio regionale del Veneto; 2005 della senatrice Salvato; 2006 dei senatori Folloni ed altri; 2008 dei senatori Scivolletto ed altri; 2009 dei senatori Diana Lino ed altri; 2010 dei senatori Dentamaro ed altri; 2011, 2012, 2013 e 2014 dei senatori Folloni ed altri; 2015 dei senatori Pera ed altri; 2024 dei senatori Besostri e Muri-  
neddu; 2025 dei senatori Agostini ed altri; 2026 dei senatori Lavagnini ad altri; 2027 dei senatori Pera e Grillo; 2030 del senatore Rotelli; 2031 dei senatori La Loggia ed altri; 2032 del senatore Cossiga; 2033 dei senatori Rigo e Meloni; 2034 del senatore Besostri; 2037, 2038, 2039, 2040, 2041 e 2042 dei senatori Lavagnini ed altri; 2047 dei senatori Salvi ed altri; 2048 del senatore Cimmino; 2053 dei senatori D'Onofrio ed altri; 2057 del senatore Passigli; 2059 e 2060 dei senatori La Loggia ed altri.

### Disegni di legge, assegnazione

Il seguente disegno di legge è stato deferito

– in sede deliberante:

*alla 13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

«Modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante misure a tutela dell'ozono stratosferico» (2051), previ pareri della 1ª, della 2ª, della 3ª, della 5ª, della 10ª Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

*alla 4ª Commissione permanente* (Difesa):

ELIA ed altri. – «Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche» (2004), previ pareri della 1ª e della 5ª Commissione;

*alla 11ª Commissione permanente* (Lavoro, previdenza sociale):

POLIDORO ed altri. – «Realizzazione di un Centro di educazione permanente e di sperimentazione per le attività produttive ed occupazionali rivolto a minorati della vista pluriminorati in età post-scolare» (1992), previ pareri della 1ª, della 5ª, della 7ª e della 12ª Commissione;

*alla 13ª Commissione permanente* (Territorio, ambiente, beni ambientali):

MANFREDI ed altri. – «Disciplina delle attività di previsione, prevenzione e spegnimento degli incendi boschivi» (1874), previ pareri della 1ª,



della 2ª, della 7ª, della 9ª Commissione e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

### **Disegni di legge, cancellazione dall'ordine del giorno**

Il senatore Bonatesta ha dichiarato, anche a nome degli altri firmatari, di ritirare il disegno di legge: «Tutela della salute mentale e assistenza psichiatrica» (1881).

### **Governo, richieste di parere per nomine in enti pubblici**

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato, ai sensi dell'articolo 1 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, la richiesta di parere parlamentare sulla proposta di nomina del comandante Pasquale Mancini a presidente dell'Ente nazionale gente dell'aria (n. 22).

Ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 8ª Commissione permanente.

### **Conferenza parlamentare dell'iniziativa centro europea, variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'iniziativa centro europea il senatore Angelo Rescaglio in sostituzione del senatore Severino Lavagnini, dimissionario.

### **Assemblea dell'Atlantico del Nord, variazioni nella composizione della Delegazione parlamentare italiana**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Delegazione italiana presso l'Assemblea dell'Atlantico del Nord il senatore Bruno Erroi in sostituzione del senatore Tino Bedin, dimissionario.

### **Interrogazioni, apposizione di nuove firme**

Il senatore Speroni ha aggiunto la propria firma all'interrogazione 4-03971, dei senatori Provera ed altri.

### **Mozioni**

DE LUCA Athos, SARTO, BORTOLOTTI, LO CURZIO, SALVATO, MARCHETTI, DE SANTIS, PASSIGLI, FALOMI, SENESE,

CORTIANA, MONTAGNINO, CORRAO, MUNDI, BERTONI, RUSO SPENA, ALBERTINI, SARACCO, PASQUINI, UCCHIELLI, CARUSO Luigi, BONFIETTI, LA LOGGIA, PASQUALI, MONTAGNA, BARRILE, D'URSO, MANCONI, SEMENZATO, RIPAMONTI, PETTINATO, BOCO, CARELLA, PIERONI, LUBRANO di RICCO, LOMBARDI SATRIANI, CRESCENZIO, DEBENEDETTI, BRATINA, SCIVOLETTO, CAMERINI, GAMBINI, MASULLO, MELE, TIRELLI, MORO, DE MARTINO Guido, MACONI, ANGIUS, FERRANTE, GASPERRINI, ASCIUTTI, DE CAROLIS, MICELE, SQUARCIALUPI, LAURICELLA, VALLETTA, CIONI, MIGONE, DE GUIDI, LORETO, VIVIANI, MORANDO, DIANA Lorenzo, PREDÀ, IULIANO, OCCHIPINTI, MAZZUCA POGGIOLINI, PELLEGRINO, PAGANO, DANIELE GALDI, DUVA, DE LUCA Michele, AGOSTINI, BATTAFARANO, MIGNONE, MARINI, MARINO, CADDEO, BERTONI, CONTE, SARTORI, MANZI, BERGONZI, FASSONE, PAROLA. – Il Senato,

premessò che due cittadini italiani, Davide Grasso e Stefano Ghio, detenuti rispettivamente dal 22 febbraio 1996 e dal 22 aprile 1996 in un carcere delle isole Maldive, sono stati condannati all'ergastolo per la detenzione di un grammo di *hashish* e 4 semi di mariuana, il che nel nostro paese non costituisce neppure reato;

considerato:

che a tutt'oggi il Presidente della Repubblica delle Maldive non ha assunto alcuna iniziativa a tutela dei diritti di questi due nostri concittadini, nè attraverso la concessione della grazia, nè attraverso l'espulsione da quel paese e il conseguente rientro in patria;

che ai due giovani non è stato neppure concesso il diritto alla difesa, con un processo durato pochi secondi, in violazione dei diritti elementari e dei diritti internazionali di giustizia,

impegna il Governo, attraverso il Presidente del Consiglio, il Ministro di grazia e giustizia e il Ministro degli affari esteri, ad assumere urgenti interventi a livello diplomatico, politico ed internazionale, a tutela dei diritti umani e civili al fine di ottenere l'immediato ritorno in patria di Davide Grasso e Stefano Ghio.

(1-00077 p.a.)

### Interpellanze

BUCCIARELLI, ALBERTINI, BERGONZI, BRIGNONE, CADDEO, CIONI, CORTIANA, DONDEYNAZ, DUVA, FIORILLO, GIARETTA, GUBERT, IULIANO, MORANDO, OCCHIPINTI, PAGANO, PAPINI, PELLICINI, PETTINATO, POLIDORO, RIPAMONTI, SALVATO, SARTORI, SCIVOLETTO, SCOPELLITI, VEGAS, VIVIANI.  
– Al Presidente del Consiglio dei ministri. – Premesso:

che ogni contribuente può scegliere di riservare allo Stato la quota dell'8 per mille dell'IRPEF o, in alternativa, alla chiesa cattolica o ad altre confessioni religiose e che la legge 20 maggio 1985, n. 228, ha indicato una precisa tipologia di finalità a carattere umanitario e sociale tra cui ripartire la quota di pertinenza statale;

che nonostante la chiarezza della norma, se ne è affermata un'interpretazione estensiva cui ha fatto seguito una prassi che ha finito con lo snaturare il criterio di utilizzazione delle risorse: infatti, il fondo così creato è stato utilizzato in buona parte per incrementare con risorse aggiuntive dotazioni finanziarie rivelatesi insufficienti per opere e attività al di fuori della filosofia originaria della legge;

che questa prassi eccessivamente disinvolta è stata criticata in Parlamento: in particolare, ancora in occasione dell'emissione del parere sullo schema di decreto per l'anno 1996, tanto nella 7ª Commissione permanente quanto nella 5ª Commissione permanente del Senato, da varie parti è stato chiesto di abbandonare questa prassi in favore di criteri certi e preventivi di utilizzazione, allo scopo di assicurare trasparenza alle scelte compiute; la Presidenza del Consiglio, dimostrandosi sensibile alla questione, ha dal canto suo reso noto di aver insediato una commissione per la stesura di un regolamento di attuazione;

che è indispensabile, anche ai fini di un corretto rapporto fiduciario tra contribuenti e pubblica amministrazione, che il cittadino all'atto della scelta della destinazione della propria quota dell'imposta sui redditi sia sufficientemente informato sull'utilizzazione che lo Stato intende fare della quota di sua spettanza; viceversa, questa mancanza di informazione, che dal punto di vista del cittadino si traduce in arbitarietà delle successive scelte dell'Esecutivo, demotiva i contribuenti dall'esercitare la scelta a favore dello Stato,

gli interpellanti chiedono di sapere se il Governo non ritenga opportuno, anche indipendentemente dai tempi di elaborazione ed emanazione del regolamento, rendere note, entro le prossime scadenze per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e nelle forme adatte a garantirne la massima diffusione, le destinazioni delle quote; ciò anche al fine di ripristinare nella materia certezza e chiarezza, tanto nei riguardi dei contribuenti quanto nei confronti degli organi parlamentari.

(2-00201)

CURTO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che la legge finanziaria n. 549 del 1995, pur non ancora attuata, prevede una revisione totale della struttura delle Forze armate;

che il nuovo modello di difesa prevede per il presente anno una ulteriore riduzione di 12.000 unità lavorative;

che non pare poter essere immune da tali tagli l'Arsenale militare di Taranto sia riguardo al personale civile che a quello militare;

che se tutto ciò dovesse avvenire, per Taranto e per le province vicine si aprirebbe un nuovo capitolo estremamente buio sotto l'aspetto occupazionale dopo le note vicissitudini legate alle vicende Ilva e Belleli;

che tutto ciò non può far rimanere indifferenti classe politica e Governo a causa dei conseguenziali riflessi di natura economica e sociale sull'intero territorio,

in guisa da anticipare problematiche che, se non affrontate in tempo debito, diverrebbero irrisolvibili, l'interpellante chiede di conoscere:

se il Governo non intenda intervenire sugli organi deputati alla gestione e alla amministrazione dell'Arsenale militare di Taranto affinché si intraprendano interventi urgentissimi su quegli impianti e su quegli immobili ormai obsoleti;

se il Governo non ritenga di dover rivisitare attraverso gli organismi deputati il problema relativo al personale civile e alla carenza di quadri tecnici intermedi;

se il Governo non ritenga di dover sollecitare e favorire l'ammmodernamento e l'aggiornamento, anche professionale, dei quadri dirigenti;

se il Governo non ritenga infine, attraverso i suoi organismi deputati, di dover procedere ad una adeguata riformulazione della pianta organica molto più obsoleta sia degli impianti che degli immobili.

(2-00202)

### Interrogazioni

TERRACINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il giorno 3 febbraio 1997 migliaia di viaggiatori sono rimasti bloccati sulla linea ferroviaria Milano-Genova e Bologna-Torino;

che tale situazione è stata causata da un pantografo usurato di una motrice che ha agganciato la linea di alimentazione e l'ha trascinata a terra;

che il disagio è stato amplificato dalla mancanza di personale che potesse sostituire prontamente i ferrovieri rimasti fermi;

che tale circostanza ha causato pesantissimi ritardi che in qualche caso hanno toccato le quattro ore ed enormi disagi per i viaggiatori in partenza dalle stazioni genovese e milanese, ma soprattutto per i pendolari che rientravano a casa dal lavoro, suscitando scontento ed impazienza tra i passeggeri ai quali non è stata data alcuna spiegazione in merito all'accaduto,

si chiede di sapere:

a che cosa siano dovuti questi continui guasti tecnici che potrebbero far pensare ad una diminuzione delle opere di manutenzione delle strutture ferroviarie;

quale sia l'esatta situazione di manutenzione dell'intera rete ferroviaria, per garantire al pubblico maggiore sicurezza evitando il ripetersi di tali gravissimi inconvenienti;

se non si ritenga di attivare un sistema radiofonico interno ai treni in modo da potere avvisare in tempo reale i passeggeri.

(3-00709)

MIGNONE. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che stanno per essere pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* i quiz preparati dalla commissione appositamente istituita dal Ministero della sanità, che verranno utilizzati nei concorsi di assegnazione di sedi farmaceutiche, ma la stampa riferisce dubbi e perplessità sulle modalità di

espletamento dei suddetti concorsi che vengono espressi da presidi di facoltà universitarie e da presidenti di ordini provinciali dei farmacisti;

che in particolare viene lamentato che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 298 del 1994 non indichi le modalità da seguire per lo svolgimento del concorso e viene rivendicato, perciò, che vengano fissate norme chiare e univoche per evitare – in mancanza di queste – i prevedibili, non pochi ricorsi da parte di candidati esclusi;

che viene auspicata una maggiore collaborazione tra Ministero della sanità, regioni e ordini provinciali dei farmacisti per facilitare l'iter concorsuale,

si chiede di sapere se non si ritenga necessario, con gli adeguati provvedimenti, specificare le modalità di espletamento del concorso per l'assegnazione di sedi farmaceutiche.

(3-00710)

BETTAMIO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che nel 1970, in sede di redazione della documentazione per l'unificazione dei comprensori dei Consorzi Reggiane e Bentivoglio, venne indicato l'invaso sul torrente Enza, come unica infrastruttura idonea a soddisfare concretamente le esigenze irrigue e non della zona di nuova aggregazione;

che nel 1971 con il decreto del Presidente della Repubblica n. 722 del 27 ottobre 1971 venne approvata la fusione dei due Consorzi e con essa la proposta della diga evidenziata nella relazione di accompagnamento;

che nel 1983 il Consorzio di bonifica, su autorizzazione dell'allora Ministero dell'agricoltura e delle foreste, predispose il progetto della diga per un ivaso che aveva come obiettivi la laminazione delle piene del torrente Enza e l'uso irriguo, civile ed industriale delle acque interessanti le province di Reggio Emilia e Parma;

che nel 1984 il progetto esecutivo ottenne l'approvazione del servizio Dighe e del Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 7 del 19 gennaio 1984;

che nel 1988 con delibera del 12 maggio 1988 il CIPE ammetteva al finanziamento il progetto diga di Vetto per un importo di lire 30.000.000.000 con una prima assegnazione di lire 12.796.000.000; entro i tempi stabiliti ed imposti nella stessa delibera il Consorzio appaltava e consegnava i lavori; a seguito dei ricorsi delle associazioni ambientaliste, su ordinanza del TAR di Parma, è stata effettuata una prima sospensione dei lavori, successivamente ripresi avendo lo stesso TAR accolto il ricorso del Consorzio;

che nel 1989, con decreto del 16 agosto 1989, i lavori sono stati sospesi in attesa delle procedure di valutazione di impatto ambientale; a seguito delle sentenze del TAR di Parma e del Lazio, il Consorzio ricorse al Consiglio di Stato, il quale confermò le sentenze dei suddetti TAR ad eccezione della delibera CIPE del 12 maggio 1988 di ammissione al finanziamento dell'opera, salvaguardando in tal modo il mantenimento dello stanziamento di 30.000.000.000; si fa notare che il progetto della

diga non fu sottoposto a valutazione d'impatto ambientale in quanto le normative che istituiscono l'obbligatorietà della valutazione d'impatto ambientale, decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 377 del 10 agosto 1988 e decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 dicembre 1988 sono successive al progetto e alla delibera CIPE di finanziamento dell'opera del 12 maggio 1988;

che nel 1991 il Consorzio sottomise, tramite il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione Emilia Romagna lo studio di impatto ambientale;

che nel 1992 il Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali, con provvedimento DEC/VIA/1230 del 5 ottobre 1992, dopo aver esaminato lo studio di impatto ambientale, espresse «giudizio positivo circa la compatibilità ambientale del progetto relativo alla diga e al relativo invaso sul torrente Enza», subordinando la ripresa dei lavori all'adempimento di alcune prescrizioni poste a carico della regione Emilia Romagna, dell'Autorità di bacino del fiume Po e del Consorzio di bonifica Bentivoglio Enza; il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali finanziò ulteriori studi per adeguare il progetto alle prescrizioni del Ministero dell'ambiente; le associazioni ambientaliste presentarono ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche;

che nel 1993 il Tribunale superiore delle acque pubbliche con sentenza n. 123, in data 8 novembre 1993, dichiarò irricevibili ed inammissibili i ricorsi degli ambientalisti; a livello locale, nel mese di dicembre, gli enti istituzionali interessati all'invaso di Vetto (province di Reggio Emilia e Parma), i Consorzi di bonifica e le aziende acquedottistiche sottoscrissero una proposta di accordo di programma ai sensi della legge n. 142 del 1990 che venne trasmessa alla regione Emilia Romagna per la definizione degli atti conseguenti;

che nel 1996 il Consiglio di Stato, con sentenza del 25 gennaio 1995, annullò la delibera CIPE di finanziamento del 12 marzo 1988 per vizio di forma e, di conseguenza, il Ministero del bilancio chiese al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali la restituzione della prima somma di lire 6.398.000.000 pari al 50 per cento della prima assegnazione di cui alla delibera CIPE di cui sopra; il Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali, pur nella consapevolezza che il Consorzio di bonifica Bentivoglio Enza ha sempre operato in nome e per conto del Ministero stesso, con nota protocollo n. 7288 del 3 giugno 1996, tentò di scaricare l'onere al Consorzio di bonifica che, con nota D/ab ARCI2, respinse ogni addebito,

si chiede di conoscere:

che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per porre fine, una volta per tutte, ai bizantinismi amministrativi, alla sovrapposizione di competenze e alla mancanza di capacità decisionale degli organismi preposti alla realizzazione del progetto, in particolare della regione Emilia Romagna che continua ad essere latitante sulla vicenda nonostante siano state soddisfatte pressochè tutte le prescrizioni contenute nel provvedimento DEC/VIA/1230 del 5 ottobre 1992 del Ministero

dell'ambiente, di concerto con il Ministero per i beni culturali e ambientali;

cosa intenda fare il Ministro, nell'eventualità di una soluzione sfavorevole al progetto, per ovviare alle carenze idriche delle province di Reggio Emilia e di Parma e per la soluzione della laminazione delle piene il cui rischio di ricorrenza ha raggiunto il pericoloso livello di 6 anni;

cosa intenda fare per ovviare alla mancanza dei 10.000 posti di lavoro che sarebbero indotti dalla realizzazione dell'invaso e delle opere di derivazione.

(3-00711)

BERTONI, PELELLA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con una precedente interrogazione fu già segnalata la grave e allarmante situazione dell'ordine pubblico nel quartiere di Chiaiano a Napoli;

che recentemente si sono verificati nuovi episodi di sanguinosa violenza, con ogni probabilità di matrice camorristica;

che nel quartiere si registrano peraltro con preoccupante frequenza fatti delittuosi, connessi allo spaccio della droga e a traffici illeciti di ogni tipo, spesso riconducibili allo scontro tra bande camorristiche per il controllo del territorio;

che di conseguenza è gravemente compromessa la sicurezza e la tranquillità dei cittadini, anche per la carenza nel quartiere di un'adeguata presenza delle forze dell'ordine;

che, a seguito di forti pressioni esercitate in passato in sede locale e nazionale, fu decisa l'istituzione di un posto di polizia nella succursale della scuola Aliotta a via Raffaelli;

che da tempo risultano completati i lavori necessari per adattare l'edificio alla suddetta destinazione ma ancora non si è provveduto ad istituire a Chiaiano il posto di polizia, con un numero adeguato di uomini della Polizia di Stato,

si chiede di sapere:

per quali ragioni non si sia ancora provveduto a dare concreta attuazione alla decisione già presa dagli organi competenti di istituire a Chiaiano il posto di polizia nell'edificio prima indicato;

se si ritenga di provvedere subito all'istituzione del posto di polizia e se si ritenga altresì di assumere tutte le altre misure necessarie per assicurare ai cittadini di Chiaiano normali condizioni di vita e per prevenire e reprimere le manifestazioni delittuose che ivi si verificano con frequenza sempre crescente.

(3-00712)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la cittadina cilena Maria Emilia Marchi, ingegnere, di origini italiane è rinchiusa dal 1989 nel carcere di Sao Paulo del Brasile assieme ad altri 10 detenuti (4 cileni, 2 argentini, 2 canadesi

e un brasiliano) accusati del sequestro dell'industriale brasiliano Abilio Diniz;

che l'operazione di sequestro, finalizzata alla raccolta di fondi destinati al Fronte F. Martì del Salvador, si concluse dopo ore di trattative con la mediazione del cardinale Arns e di alcuni membri di diverse rappresentanze consolari, con la liberazione del prigioniero e l'arresto dei sequestratori;

che Maria Emilia Marchi, condannata a 26 anni, dopo l'arresto ha subito torture che le hanno provocato lesioni polmonari di cui ancora porta le conseguenze;

che gli accusati, fino ad allora incensurati, sono stati sottoposti a due successivi processi: il primo, nonostante le pressioni sul giudice Roberto Barioni affinché applicasse la pena massima, si è concluso con una condanna dagli 8 ai 15 anni di carcere; il secondo processo, caratterizzato da forti irregolarità, ha visto condannare i componenti del gruppo a pene che vanno da 26 a 28 anni;

che la pena indifferenziata da 26 a 28 anni di carcere per il gruppo politico e per l'entità del reato contrasta con la condanna a 18 anni degli assassini di Chico Mendes, sindacalista, e con i 6 anni (e la successiva liberazione) dell'assassino di un altro sindacalista, Osvaldo Cuiz, ucciso nel 1994;

che il comitato spontaneo di solidarietà con Maria Emilia Marchi, costituitosi nel nostro paese, e la società civile brasiliana sensibile ai problemi della democrazia e della giustizia si sono mobilitati per ottenere la revisione del processo e l'estradizione dei prigionieri non brasiliani verso i rispettivi paesi;

che per portare questa vicenda verso un epilogo di maggiore giustizia, ispirata non solo ad equità e umanità ma anche al fondamentale rispetto dei diritti umani, si sono attivate personalità di rilievo, tra le quali il deputato Nilmário Miranda, presidente della Commissione per i diritti umani, il cardinale Paulo Evaristo Arns, che ha chiesto la liberazione dei prigionieri; il presidente del Cile, Eduardo Frei si è mosso per chiedere l'estradizione di Maria Emilia Marchi e degli altri 4 cittadini cileni e per accedere agli atti integrali dei due processi; ha inoltre chiesto, con appelli e petizioni, la liberazione di tutto il gruppo ed il rimpatrio di Maria Emilia Marchi;

che attualmente ai detenuti non viene riconosciuto il diritto alla semilibertà nonostante abbiano scontato un sesto della pena; il provvedimento è previsto dalla legge brasiliana; a Maria Emilia Marchi ciò è stato prima concesso, poi revocato, perchè ritenuto illegale in quanto ella è considerata «straniera» per la legge brasiliana,

si chiede di sapere:

cosa intenda fare il Governo per contribuire alla riaffermazione dei diritti umani e del senso di giustizia e di civiltà di fronte alle condizioni dei suddetti detenuti condannati a pene oltre misura con una sentenza volutamente «esemplare» emessa in un paese che non brilla certamente per equità ed imparzialità in fatto di giustizia;

se il Ministro degli affari esteri ritenga opportuno attivare iniziative a livello diplomatico per ottenere l'espulsione dei detenuti non bra-



siliani condannati per il sequestro di persona e l'estradizione nel nostro paese della cittadina Maria Emilia Marchi.

(3-00713)

MARTELLI, CASTELLANI Carla, MONTELEONE, CAMPUS, FLORINO. — *Al Ministro della sanità.* — Premesso:

che la bozza del nuovo «Progetto obiettivo nazionale 1997-99, tutela della salute mentale», probabile nuovo manifesto di propaganda per il Ministro di turno, rischia di essere una nuova commedia delle buone intenzioni peraltro già scritte ed annunciate da 20 anni con i risultati che tutti purtroppo conosciamo;

che in numerose regioni, nelle quali i minimi servizi apprestati per lo più sono inefficaci e del tutto inefficienti per rispondere ai fabbisogni degli utenti, non è prevista alcuna sanzione per coloro che operano nel settore a livelli spesso assai scadenti;

che il sopraddetto «Progetto obiettivo» pare essere assai carente in quanto non presenta nè una reale analisi nè un concreto monitoraggio epidemiologico attendibile: non contiene alcun obiettivo preciso (per esempio quante comunità sono necessarie), mancano le indicazioni degli strumenti, le modalità e i tempi di realizzazione, lo stanziamento di finanziamenti finalizzati e vincolati allo scopo; inoltre dà scarso rilievo alla ricerca scientifica e alla formazione degli operatori;

che nel predetto obiettivo non sono indicate le responsabilità per gli inadempienti nè si fa menzione di commissioni di controllo regionali e, fatto assai grave, il ruolo delle famiglie dei malati è sempre vago o assente;

che per la «presunta» chiusura dei manicomi sono state approntate sanzioni sia alle regioni che ai direttori generali inadempienti, mentre nulla è stato previsto per tutelare 1.500.000 malati di mente di cui 700.000 gravi;

considerato che appare velleitaria l'idea di poter completare l'intera rete di servizi nazionali con la liberazione di ingenti risorse derivanti dalla vendita degli ex ospedali psichiatrici in quanto molti ex ospedali psichiatrici non verranno affatto chiusi bensì ristrutturati con confusi utilizzi,

gli interroganti chiedono di sapere se il Ministro in indirizzo intende intervenire specificamente per:

improntare una sorta di collaborazione tra il corpo docente, le famiglie e il dipartimento di salute mentale introducendo l'obbligo di tenere almeno due conferenze all'anno nelle scuole superiori su aspetti informativi relativi alla conoscenza della malattia mentale e alla prevenzione del disagio giovanile;

affrontare il problema degli ammalati che rifiutano, inconsapevolmente, malattia e cura prevedendo l'obbligo di visite domiciliari a opera di psichiatri tenuti a riferire per iscritto al direttore del dipartimento i nominativi dei pazienti ritenuti a rischio psichiatrici;

completare la rete dei servizi territoriali attualmente molto al di sotto dei reali bisogni;

tutelare il malato cronico e grave con maggiore attenzione alla definizione della tipologia della comunità di accoglienza;

portare in fascia A tutti i farmaci cosiddetti vitali, assunti per anni dai malati con un onere economico troppo alto per poter essere sopportato dalle famiglie;

definire ogni responsabilità a tutti i livelli, sul piano nazionale e regionale, prevedendo personali sanzioni per eventuali inadempienze;

potenziare il servizio territoriale domiciliare, già previsto, ma quasi sempre disatteso;

modificare il trattamento sanitario ospedaliero la cui prassi attualmente favorisce quanti vogliono sottrarsi alle loro responsabilità;

introdurre un chiaro riferimento al pronto intervento psichiatrico in caso di malato in crisi acuta in modo da agevolare le famiglie dello stesso.

Gli interroganti chiedono inoltre di sapere se non si intenda dare attuazione alle richieste in elenco al fine di evitare che il «Progetto obiettivo» rischi di rappresentare un semplice trasferimento del «manicomio» dai vecchi ospedali psichiatrici alle famiglie, come purtroppo è già avvenuto in parte diciotto anni fa con l'introduzione della legge sui manicomi.

(3-00714)

#### *Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

DE CORATO. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.*  
– Premesso che il secondo canale (Radio Due) della radio italiana trasmette dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 19,25 circa il programma Caterpillar;

rilevato:

che il curatore del programma sopra citato sarebbe Renzo Ceresa, programmista-regista interno alla RAI;

che alla realizzazione di detta trasmissione collaborerebbero, con contratti a tempo determinato, in qualità di assistenti ai programmi e programmisti-registi, Sabina Cortese e Federico Bianco e, in qualità di regista, Gianni Buscaglia;

che similmente in qualità di autori dei testi collaborerebbero alla realizzazione del programma Gianmarco Bachi, Giorgio Lauro, Alberica Archinto, Maurizio Caprara e Sabelli Fioretti;

che del pari, come autori di testi ma anche nella veste di conduttori del programma medesimo, presterebbero attività lavorativa Massimo Cirri e Gerardo Sergio Ferrentino;

considerato che i due conduttori del programma sopra citati, Massimo Cirri e Gerardo Sergio Ferrentino, risulterebbero essere collaboratori di Radio Popolare a Milano, emittente vicina a Rifondazione Comunista,

l'interrogante chiede di sapere dal Ministro in indirizzo se tutto quanto sopra esposto corrisponda al vero e, del caso:

quali siano stati i criteri adottati dall'azienda che abbiano portato alla selezione dei collaboratori esterni sopra menzionati al programma radiofonico Caterpillar;

quale tipo di contratto sia stato posto in essere dalla RAI per consentire l'assunzione dei due conduttori del programma, già collaboratori con altro contratto di Radio Popolare.

(4-04039)

BOSI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Premesso:

che il CPO delle Poste della provincia di Pistoia è stato inaugurato solamente nel 1990;

che tale centro operativo è stato dotato di un macchinario per lo smistamento meccanico della posta, che è costato 5 miliardi di lire;

che a tutt'oggi lo smistamento della posta viene effettuato ancora manualmente;

che l'organico del CPO in questione è sottodimensionato rispetto alle esigenze e che i sindacati denunciano la probabile chiusura di alcuni sportelli attualmente destinati al servizio pacchi postali,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda intraprendere per far attivare la meccanizzazione dello smistamento della posta;

se si ritenga opportuno intervenire per garantire il mantenimento degli sportelli adibiti al servizio pacchi postali considerata l'ubicazione strategica del CPO in questione, che garantisce un servizio efficiente.

(4-04040)

BOSI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel comune di Serravalle, in provincia di Pistoia, è stata realizzata una discarica per la raccolta di rifiuti, di tipo B;

che la suddetta discarica è stata aperta nonostante non fossero state ultimate alcune infrastrutture: viabilità, barriere naturali, eccetera;

che la discarica in questione, denominata «Fosso del Cassero», è stata posta sotto sequestro dalla procura della Repubblica di Pistoia soltanto dopo tre mesi dalla sua apertura;

che il sequestro è stato messo in atto a seguito di un incendio che si è sviluppato nell'impianto e che ha provocato la perforazione della membrana protettiva;

che in seguito agli accertamenti effettuati risulta che in detta discarica sono stati conferiti rifiuti che non rientrano nelle tipologie previste per le discariche di tipo B;

che si è verificata la fuoriuscita di percolato che si è riversato nelle falde acquifere della zona circostante,

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere per verificare se la discarica in oggetto sia conforme alle normative vigenti;

se esistano eventuali danni per la salute pubblica e se sia possibile istituire una commissione ministeriale d'inchiesta.

(4-04041)

PETRUCCI, LORETO, UCCHIELLI, DE GUIDI, CIONI. – *Al Ministro della difesa.* – Premesso:

che sul quotidiano «il Manifesto», di domenica 5 gennaio 1997, è apparso un articolo in cui si accusano i caschi blu italiani, in missione

in Mozambico dal 1993 al 1994, di essere stati responsabili di un vero e proprio mercato di sfruttamento della prostituzione e di un traffico di materiale pornografico, che vedeva in particolare coinvolte ragazze minorenni di età compresa tra i 12 e i 18 anni; tale denuncia avrebbe origine da un rapporto ONU, redatto dall'organizzazione norvegese «Redd Barna»:

che, sempre dalle notizie apparse su «il Manifesto», risulta che l'inchiesta avrebbe riguardato il contingente italiano del battaglione Albatros, composto di 3.600 soldati, presente nelle località di Manica e Sofala;

che l'inchiesta delle Nazioni Unite affermerebbe che nel febbraio del 1994, dopo un anno di missione italiana in Mozambico, lo scandalo assunse proporzioni tali da divenire insostenibile per le autorità del governo del Mozambico e per tutte le organizzazioni non governative; le prime denunce dell'ONU furono pubblicate dai media del Mozambico e riprese da agenzie internazionali come la Reuter e France Press e da pubblicazioni di ben 31 paesi, mentre in Italia tale notizia non fu ripresa dagli organi di informazione;

che l'articolo de «il Manifesto», citando e riprendendo il rapporto dell'ONU, richiama le responsabilità dell'allora ambasciatore italiano in Mozambico, del generale Fontana, comandante del contingente italiano, e dell'allora portavoce del Ministero della difesa, che replicarono alle denunce della commissione d'inchiesta sostenendo la falsità di tali accuse, dettate, secondo loro, dal puritanesimo dell'organizzazione norvegese «Redd Barna»;

che nell'aprile del 1994 il contingente di 3.600 uomini del battaglione Albatros fu fatto rientrare in Italia, con la motivazione ufficiale dello scarso bilancio riservato alla missione italiana in Mozambico;

considerato che tali gravi denunce rischiano di inficiare il buon nome delle Forze armate italiane, che si sono distinte in questi ultimi anni; in importanti missioni umanitarie all'estero, come nel caso della ex Jugoslavia, raccogliendo riconoscimenti unanimi per l'opera preziosa svolta, per l'alta professionalità dimostrata, per l'abnegazione e lo spirito di servizio e di collaborazione praticato verso le popolazioni locali,

si chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno, a difesa e tutela dell'immagine e del buon nome delle Forze armate del nostro paese, accertare se esista realmente il rapporto ONU in questione e se, nel deprecabile caso che in tale rapporto vengano confermati elementi che affermano un coinvolgimento di militari italiani nel mercato della prostituzione minorile in Mozambico, non si ritenga di accertare eventuali responsabilità e le coperture e protezioni che sarebbero state poste in essere nei confronti delle persone coinvolte.

(4-04042)

D'ONOFRIO, NAPOLI Roberto, MINARDO. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il maestro di violoncello Carmelo Nicotra, residente a Palermo, docente sovranumerario presso il Conservatorio «Arcangelo Corelli»

li» di Messina, ha inoltrato, in data 13 novembre 1996, domanda di utilizzazione, come da ordinanza ministeriale dell'8 novembre 1996, presso il Conservatorio «Vincenzo Bellini» di Palermo, dove, tra l'altro, ha chiesto di essere trasferito per l'anno scolastico 1996-97;

che la sua domanda non è stata accolta;

che al Conservatorio di Palermo vi è la disponibilità di due cattedre di violoncello, delle quali l'una risultava ancora libera alla data del 26 novembre 1996 e l'altra è occupata da un docente non di ruolo con contratto di collaborazione,

si chiede di conoscere:

per quali motivi il Nicotra, docente di ruolo, non può occupare la cattedra, che pure gli spetta di diritto, anche perchè residente a Palermo, e viene invece utilizzato d'ufficio presso il Conservatorio «Francesco Cilea» di Reggio Calabria;

considerato che in tutto il resto d'Italia è ormai in vigore il testo unico n. 297 del 16 aprile 1994, quali iniziative il Governo intenda assumere perchè il caso venga riesaminato e riportato così entro i termini di legge.

(4-04043)

MAGGI, PEDRIZZI. – *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale.* – Premesso:

che il Consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di enti pubblici (di seguito denominato CNC), costituito con decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, n. 1141, ed adeguato con decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, alla nuova disciplina del servizio di riscossione, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 4 ottobre 1986, n. 657, avvalendosi delle disposizioni previste dalla legge n. 223 del 1991, ha chiesto, ed ha ricevuto, le agevolazioni degli ammortizzatori sociali, avendo preventivamente ottenuto dall'INPS il cambio del settore previdenziale di appartenenza da credito ad industria;

che a tutt'oggi non risulta ancora essere stato firmato dal Ministro del lavoro il decreto autorizzativo del ricorso ai suddetti ammortizzatori sociali, sebbene siano stati già messi in mobilità circa 200 dipendenti ed il restante personale sia sottoposto a contratto di solidarietà per due anni (febbraio 1996-febbraio 1998);

che lo stato di crisi dichiarato dal CNC non può essersi determinato nel corso di un solo anno (1994),

gli interroganti chiedono di conoscere:

se il Ministero delle finanze abbia mai esercitato, dal 1990 ad oggi, una vigilanza sull'attività del Consorzio stesso secondo quanto previsto dall'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 44, e dall'articolo 19 dello Statuto dell'ente, approvato con apposito decreto dal Ministero delle finanze;

in caso affermativo, perchè non abbia disposto un provvedimento di commissariamento dovuto alla crisi in atto;

se i Ministri del lavoro e delle finanze siano al corrente delle motivazioni che hanno permesso al CNC il passaggio da una categoria previdenziale ad un'altra, consentendogli, in tal modo, sensibili vantaggi relativi a sgravi fiscali e recuperi di contributi per svariate decine di miliardi e se tale passaggio abbia un fondamento legittimo;

se lo stato di crisi dichiarato dal CNC nell'anno 1994 sia stato artatamente generato attraverso opportuni aggiustamenti di bilancio di società ad esso collegate.

(4-04044)

PEDRIZZI. – *Al Ministro della sanità.* – Premesso:

che, nel quadro di generale disagio in cui si continua a muovere tutta la sanità italiana, le strutture sanitarie del centro e del sud risultano sempre e progressivamente le più penalizzate dal distorto e deviante meccanismo della cosiddetta «spesa storica», precostituito pretestuosamente da molte delle amministrazioni centro-settentrionali attraverso dilatazioni di interventi, i cui costi hanno certamente contribuito, in notevole misura, a determinare le attuali condizioni di disagio del nostro pubblico bilancio;

che le strutture sanitarie della città di Latina sono ulteriormente penalizzate dalla condizione anomala in cui si trova attualmente l'ASL LT3 da cui dipendono, nella quale manca il direttore generale, allontanato per inefficienza dagli stessi organismi regionali che avevano improvvidamente voluto procedere ad ogni costo alla sua nomina, malgrado le ben motivate obiezioni mosse dallo scrivente, a suo tempo, contro una operazione di lottizzazione di dubbia legalità e di chiara inopportunità;

che, in particolare, il presidio ospedaliero S. Maria Goretti, nosocomio di grandissima importanza non solo per l'alta provincia pontina, ma anche e soprattutto per la sua collocazione geografica che lo rende particolarmente idoneo a condurre una lungimirante politica di decongestionamento dei presidi ospedalieri della capitale, si trova chiaramente in una condizione di gravissimo disagio strutturale e operativo in conseguenza di quanto sopra denunciato;

che, più concretamente, detta situazione di disagio può essere principalmente individuata nei seguenti punti essenziali:

a) mancata copertura dei posti in organico dei principali responsabili di molti reparti fondamentali, che continuano, talora da anni, ad essere retti provvisoriamente da sanitari «facenti funzione», con tutte le conseguenze facilmente immaginabili;

b) mancato adeguamento degli organici, sia quantitativamente che qualitativamente, alle metodiche e alle attrezzature più attuali, di cui spesso l'ospedale già dispone e che, per questo motivo, restano inutilizzate e destinate a rapido deterioramento, con il conseguente, inevitabile ricorso dei pazienti bisognosi alle strutture romane, sulle quali cresce pertanto un non tollerabile sovraccarico;

c) assenza, nel suddetto nosocomio, di un accettabile servizio di vigilanza e di sicurezza, che tolga la struttura da una

situazione di luogo aperto a tutto e a tutti, pericolosissima per degenti, familiari ed operatori, come continuamente denunciato dall'interrogante;

che, nel contempo, la regione Lazio, dopo aver proceduto a seguire la via, chiaramente indicata dallo scrivente come pericolosa ed errata, delle frettolose e illegittime nomine dei vertici aziendali, fatte a suo tempo, risulta del tutto estranea e assente rispetto alle sue specifiche responsabilità e competenze, non consentendo, tra l'altro, l'utilizzazione di cospicui fondi della Comunità europea, disponibili in queste, come in tante altre, aree di intervento pubblico,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo abbia preso conoscenza e piena consapevolezza della gravità del problema;

se, di conseguenza, intenda assumere un ruolo attivo nella dovuta opera di risanamento di una situazione che diviene di giorno in giorno più pesante e pericolosa per l'intera città e per la provincia tutta, con non indifferenti ricadute negative sulla sanità della vicina capitale e di tutta la regione e, in caso positivo, con quali misure in concreto.

(4-04045)

PORCARI, MACERATINI, BOSELLO, VERTONE GRIMALDI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani all'estero e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che le scorse settimane una delegazione della CIDECA (Confederazione italiana degli esercenti e commercianti) si è incontrata con la comunità italiana in Tunisia per valutare la situazione in cui operano i nostri connazionali in quella Repubblica, in rapporto alla trattativa tra i due Governi in materia di aggiornamento degli accordi di reciprocità;

che gli operatori commerciali e gli imprenditori italiani hanno espresso la propria protesta nei confronti del Governo italiano per le condizioni di sostanziale abbandono in cui sono tenuti dalla madrepatria;

che, in particolare, hanno rilevato come sia inammissibile precludere agli anziani indigenti italiani il diritto alla pensione sociale, con il risultato di farli vivere di donazioni assistenziali, alle quali provvede il resto della comunità italiana a Tunisi;

che la delegazione ha inoltre lamentato il persistente vincolo del contenzioso riguardante la vendita di beni immobili di proprietà italiana, anteriore al 1956, le restrizioni dell'autorità tunisina, nonché la richiesta della imposizione di un fondo italiano che consenta la vendita immobiliare a prezzi di mercato aperta ad acquirenti stranieri e quindi anche italiani;

che dal verbale dei lavori della sottocommissione italo-tunisina, riunitasi a Tunisi il 28, 29 e 30 ottobre 1996, emerge l'atteggiamento elusivo della parte italiana sul delicato tema della tutela del lavoro autonomo (commercio, industria e artigianato) degli italiani in Tunisia;

che gli immigrati tunisini in Italia oggi godono delle più ampie facoltà di iniziativa imprenditoriale alla pari dei cittadini italiani;

che all'uopo occorrerebbe un sostegno dell'Italia verso una politica di unione e di raccordo delle economie emergenti al di là dei canali consueti della cooperazione, nell'intento di valorizzare le diverse identità;

che a seguito della ratifica dell'accordo euromediterraneo che istituisce un'associazione tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica tunisina, i rapporti bilaterali italo-tunisini sono destinati a intensificarsi;

che, con particolare riferimento alla regione siciliana, si registrano rapporti molto stretti e diffusi tra aziende ed istituzioni operanti in Sicilia e la Repubblica di Tunisia,

gli interroganti chiedono di sapere:

se il Governo non ritenga di poter accogliere la richiesta della CIDEDEC riguardante l'istituzione di una propria sede a Tunisi;

quali iniziative intenda adottare per un maggiore impegno politico e morale verso i nostri connazionali a Tunisi.

(4-04046)

DENTAMARO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che la giunta della regione Puglia ha approvato di recente un piano per la formazione professionale fortemente innovativo rispetto agli schemi precedentemente seguiti, sia in ossequio all'ordinamento comunitario che impone la selezione dei progetti come metodo di affidamento delle attività formative, sia nel rispetto di più moderni criteri di collegamento tra formazione professionale e mercato del lavoro soprattutto nell'impresa, in modo da assicurare adeguate possibilità di sbocchi occupazionali agli utenti della formazione;

che l'avvio della operatività del piano comporta una fase transitoria in cui sarà impossibile l'utilizzazione degli operatori iscritti all'albo dei docenti e all'elenco dei non docenti istituiti ai sensi della vigente legge regionale;

che attuale situazione normativa e di bilancio non consente di assicurare la retribuzione agli operatori non utilizzati, così come accadeva ai sensi delle leggi regionali vigenti sino al dicembre 1993;

che un elevato numero di operatori, per anni tenuti a disponibilità permanente del comparto della formazione professionale, sono oggi privi di qualsiasi forma di retribuzione, non potendo nemmeno usufruire degli interventi previsti dalla legge n. 236 del 1993, ingiustamente limitati ai soli dipendenti degli enti a carattere nazionale che in Puglia rappresentano meno del 50 per cento degli operatori del settore;

che ciò sta determinando situazioni di gravissima tensione sociale in una regione già notoriamente afflitta in misura gravissima dal dramma della disoccupazione in tutti i settori;

che le cronache hanno registrato addirittura il suicidio di uno dei formatori rimasto privo di qualsiasi fonte di sostentamento per sè e per il suo nucleo familiare;



che il Presidente della giunta regionale e l'assessore competente hanno richiesto al Presidente del Consiglio e ai Ministri in indirizzo un incontro urgente per l'individuazione dei provvedimenti opportuni,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo intenda affrontare con la massima urgenza la gravissima situazione determinatasi nel settore della formazione professionale in Puglia, non risolubile a livello regionale per le prospettate ragioni di normativa comunitaria e di bilancio;

in particolare, se intenda individuare con immediatezza idonei ammortizzatori sociali, anche mediante adozione di apposito decreto-legge per l'estensione degli interventi di cui alla legge n. 236 del 1993 ai dipendenti di enti a carattere regionale o locale.

(4-04047)

SPERONI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Perchè alla pagina 118 di Televideo RAI gli avvenimenti relativi allo Stato della Città del Vaticano sono riportati nella sottopagina «in Italia» anzichè in quella «nel Mondo»?

(4-04048)

MONTELEONE. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, in base ad una ricerca effettuata dalla Banca d'Italia nel mese di settembre 1996, la sofferenza media del sistema bancario, espressa su base regionale, risulta in Basilicata di 2 milioni e 360.000 lire *pro capite*;

che tale dato colloca la Basilicata al terzo posto, dopo il Lazio e la Sicilia;

che tutte le altre regioni meridionali risultano essere ai primi posti per sofferenza media del sistema bancario locale, delineando così una situazione di notevole peggioramento della qualità del credito nel Mezzogiorno;

che alla riduzione del tasso di sconto, operata di recente dalla Banca d'Italia, non ha fatto seguito un calo del costo del denaro e dei tassi di interesse corrisposti dagli istituti di credito locali alla loro clientela;

che l'Associazione delle piccole e medie imprese della Basilicata ha lamentato come risulti inaccettabile che le banche continuino ad accumulare, in Basilicata, sofferenze per prestiti di difficile recupero concessi alle grandi imprese mentre poi rendono inaccessibile l'accesso al credito per le piccole aziende;

che, in assenza di autofinanziamento, per le piccole aziende l'unica possibilità di compiere investimenti produttivi è rappresentata dal ricorso al credito bancario;

che il sistema economico e produttivo della Basilicata e di tutto il Mezzogiorno sconta già un pesante indebitamento,

l'interrogante chiede di sapere quali provvedimenti si intendano adottare per:

ridurre il costo del denaro ed i tassi praticati dagli istituti di credito presenti in Basilicata e nelle regioni meridionali proporzionalmente all'abbassamento del tasso ufficiale di sconto;

consentire concretamente, per la piccola e media impresa presente nelle regioni del Mezzogiorno, l'accesso al credito bancario locale.  
(4-04049)

ANGIUS. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso che il sindaco del comune di Forano (Rieti) da tempo reitera la denuncia circa il degrado in cui si trova la stazione delle Ferrovie dello Stato di Gravignano Sabino e il pericolo incombente per l'incolumità dei cittadini utenti e del personale in servizio, soprattutto per l'impianto elettrico con i fili scoperti in più parti, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente disporre per i lavori conseguenti di riparazione e di ristrutturazione delle opere e degli impianti fatiscenti.

(4-04050)

WILDE, PERUZZOTTI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che, in relazione alle probabili e necessarie nuove manovre finanziarie, sarebbe necessario iniziare a procedere a tagli nelle varie ambasciate e consolati specialmente in quei paesi in cui si possano ritenere da tempo superate le necessità che ne avevano in passato determinato l'esigenza dell'apertura; in particolare tale necessità si ravvisa per la Svizzera visto che i flussi emigratori Italia-Svizzera si sono da decenni conclusi e quindi sembrerebbe inutile mantenere una struttura diplomatica e burocratica di tali dimensioni, il cui organico è così distribuito: Ambasciata di Berna:

l'ambasciatore;

primo consigliere

2 consiglieri

2 cancellieri capo

8 coadiutori superiori

1 commesso capo

2 autisti capo

1 addetto militare ed aereonautico (generale di brigata);

Consolato generale di prima classe a Ginevra:

console generale (inviato straordinario e plenipotenziario di 2ª classe);

1 commissario amministrativo VIII qualifica funzionale;

aggiunto

6 cancellieri capo

6 coadiutori superiori

1 commesso

1 autista capo

Consolato generale di prima classe di Lugano (Canton Ticino):

console generale di seconda classe;

consigliere di ambasciata;

consigliere di legazione;

VII qualifica funzionale;

V qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

IV qualifica funzionale;

console	qualifica dirigente;
5 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
4 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
2 commessi capo	IV qualifica funzionale;
1 autista capo	IV qualifica funzionale;
Vice Consolato Chiasso (Canton Ticino):	
1 viceconsole;	
Vice Consolato di Locarno (Canton Ticino):	
1 segretario di legazione;	
1 cancelliere capo	VII qualifica funzionale;
3 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
1 commesso capo	V qualifica funzionale;
Agenzia consolare di Bellinzona:	
1 agente consolare	VII qualifica funzionale;
1 coadiutore superiore	V qualifica funzionale;
1 commesso capo	VII qualifica funzionale;
Consolato generale di prima classe Zurigo:	
1 console generale inviato straordinario e ministro plenipotenziario di	
2ª classe;	
1 console	consigliere di legazione;
8 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
10 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
1 autista capo	IV qualifica funzionale;
Agenzia consolare di Sciafusa:	
1 agente consolare	VII qualifica funzionale;
2 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
Agenzia consolare di Winterthur:	
2 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
Consolato generale di Basilea (Basilea città):	
1 console generale	consigliere di ambasciata;
1 primo vice console	segretario di legazione;
4 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
1 assistente commerciale capo	VII qualifica funzionale;
8 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
1 coadiutore principale	IV qualifica funzionale;
Agenzia consolare Soletta:	
1 agente consolare	VII qualifica funzionale;
Consolato generale di Losanna:	
1 console generale	consigliere di ambasciata;
1 commissario amministrativo	VII qualifica funzionale;
aggiunto	
5 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
7 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
1 coadiutore principale	IV qualifica funzionale;
1 autista capo	IV qualifica funzionale;
Vice Consolato Sion:	
2 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
4 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;

## Consolato di prima classe Berna:

1 console	primo segretario di legazione;
1 commissario amministrativo aggiunto	VII qualifica funzionale;
4 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
4 coadiutori capo	V qualifica funzionale;
1 commesso capo	IV qualifica funzionale;

## Agenzia consolare Bienne:

1 coadiutore superiore	V qualifica funzionale;
------------------------	-------------------------

## Consolato di prima classe Coira:

1 console	dirigente;
1 cancelliere capo	VII qualifica funzionale;
3 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
1 commesso capo	IV qualifica funzionale;

## Consolato di prima classe Neuchâtel:

1 console	dirigente;
1 cancelliere capo	VII qualifica funzionale;
1 coadiutore superiore	V qualifica funzionale;
1 coadiutore superiore	IV qualifica funzionale;

## Agenzia consolare La Chaux de Fonds:

1 agente consolare	VII qualifica funzionale;
--------------------	---------------------------

## Consolato di prima classe San Gallo:

1 console	consigliere di delegazione;
4 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
7 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
1 commesso capo	IV qualifica funzionale;

## Consolato Lucerna:

1 console	IX qualifica funzionale;
4 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
1 coadiutore superiore	V qualifica funzionale;
1 commesso capo	IV qualifica funzionale;

## Consolato di Wettingen:

1 console reggente	VIII qualifica funzionale;
3 cancellieri capo	VII qualifica funzionale;
6 coadiutori superiori	V qualifica funzionale;
1 commesso capo	IV qualifica funzionale;

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno attivare una seria indagine sulle piante organiche relative alle ambasciate ed ai consolati, visto che il suindicato e dettagliato elenco evidenzia che solo in Svizzera tra ambasciate, consolati ed agenzie consolari sono ben 183 i dipendenti di tali strutture;

se non si ritenga la necessità di tale indagine prioritaria, anche in funzione di possibili nuove manovre finanziarie da attuarsi tramite tagli di spesa;

a quanto ammonti il costo delle ambasciate, dei consolati e delle agenzie consolari in Svizzera;

sempre per quanto riguarda la Svizzera, quali siano le motivazioni che abbiano fino ad oggi giustificato lo sviluppo di tali piante organi-

che, anche in piccole città, e se a tutt'oggi il Ministro in indirizzo ritenga giustificato tale organigramma o se al contrario non ritenga opportuno ridimensionare il quadro anche in relazione agli scambi economici esistenti tra i due paesi.

(4-04051)

COLLA. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Premesso:

che si verificano continui incidenti che coinvolgono gli autoveicoli di operai della zona industriale «Ca' dei 3 Dì» e automezzi pesanti all'incrocio della suddetta area con la strada statale n. 412 in territorio del comune di Castelsangiovanni (Piacenza);

che la posizione dell'incrocio teatro di numerosi e sanguinosi incidenti si trova tra due cavalcavia (ferrovia ed autostrada A21) e ciò contribuisce ad aumentare la velocità degli automezzi di passaggio;

che la zona in oggetto è in espansione e quindi il traffico ivi diretto può solo aumentare,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda attivarsi nelle sedi competenti per sollecitare i lavori di ampliamento della strada e predisporre un'area da dedicare alla canalizzazione del traffico da e verso la zona industriale «Ca' dei 3 Dì»;

se ritenga opportuno segnalare l'esigenza di migliorare l'illuminazione pubblica e la segnaletica orizzontale per prevenire i rischi dato che la zona è soggetta a frequenti nebbie.

(4-04052)

WILDE. — *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* — Premesso:

che da circa due anni operano a livello nazionale, nel campo della sicurezza e della solidarietà, i «city angels» giovani di età minima di 16 anni e media di 25;

che per il momento in Italia i volontari sarebbero 70 a Milano, 50 a Roma, 50 a Pescara, 30 a Udine; si stanno tra l'altro programmando le aperture di nuove sedi a Napoli, Padova, Bergamo e soprattutto a Brescia; tra le attività svolte viene annunciato che i «city angels» hanno sanato 60 risse, ripulito 6 parchi, distribuito un migliaio di vestiti ai senzatetto, soccorso un centinaio di persone colte da malore, sventato più di 20 furti ed altrettanti borseggi, salvato la vita ad un cittadino ferito e a tre tossicodipendenti in stato di overdose, servito 4.000 pasti ai senzatetto, aiutato 11 cani e 4 gatti;

che l'abbigliamento li identifica in modo inequivocabile grazie alla giubba rossa, ai pantaloni neri e al basco azzurro;

che a Brescia saranno ricevuti dal vicesindaco Comboni nella prima settimana di febbraio e sette palestre bresciane hanno offerto i loro spazi,

si chiede di sapere:

a chi rispondano, in caso di rissa come intervengano e chi li comandi, in caso di danni chi li paghi e chi li assicuri, e se ciò rientri nei principi di solidarietà come vorrebbero far credere;

se corrisponda a verità che siano sponsorizzati dalle Ferrovie dello Stato e dalla Timberland e, eventualmente, quali siano le motivazioni che giustificano l'aiuto finanziario delle Ferrovie dello Stato e in quale misura venga elargito;

a chi corrisponda il numero telefonico 0335/635624 per chi vuole attivare sponsorizzazioni;

quali siano le attività ginniche che vengono svolte nelle palestre ed a quale titolo vengono offerte le palestre;

se tale organizzazione sia collegata a «Telefono azzurro» o a «Telefono rosa», visto che il gruppo bresciano parte grazie all'impegno di Angela Arici, volontaria dalla costituzione del Telefono azzurro-rosa e la stessa afferma che «la maggior parte delle persone che telefonano a Telefono azzurro-rosa sa bene cosa sono i "city angels"», e quindi se il Telefono azzurro-rosa promuova tale gruppo;

se i «city angels» siano collegati indirettamente a partiti politici della sinistra o ad organizzazioni «no profit» sempre collegate alla sinistra;

se la costituzione di tale iniziativa sia da considerarsi lecita a tutti gli effetti di legge;

a che titolo il vicesindaco di Brescia, Giovanni Comboni, riceverebbe tale organizzazione e se ciò potrebbe rientrare in una strategia ben definita di riconoscimento, anche da parte istituzionale;

in relazione alle 60 risse che hanno sedato (in base alle loro dichiarazioni), dove fossero gli agenti dell'Arma e quelli della Polizia di Stato;

se corrisponda a verità che i «city angels» potrebbero essere protagonisti di un *serial* televisivo prodotto da Massimo Martino e quindi se tutto ciò rientri in una strategia ben costruita.

(4-04053)

DOLAZZA. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia.* – Premesso che nelle ricorrenti polemiche connesse con le concessioni TV da parte del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni ai grandi *network* e relative implicazioni politiche, eccetera, viene accuratamente omesso l'argomento dei canoni che i titolari di dette concessioni dovrebbero corrispondere allo Stato, canoni che, spesso agganciati percentualmente al valore della pubblicità mandata in onda, in quasi tutti i paesi occidentali rappresentano un introito erariale non indifferente,

si chiede di conoscere:

l'ammontare del canone che i tre grandi *network* italiani dovrebbero aver corrisposto allo Stato per il 1995 e il 1996 e dovrebbero corrispondere per il 1997;

i criteri in base ai quali detti canoni ebbero ad essere fissati ed in quale epoca.

(4-04054)

SPERONI. – *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso che il decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1985 nel disciplinare la pubblicazione degli atti normativi distingue, all'articolo 13 nei commi 1 e 2, tra «accordi ai quali la Repubblica si obbliga nelle relazioni internazionali quando non si debba provvedere alla loro ratifica» e «gli atti internazionali... trattati, convenzioni, scambi di note, accordi ed altri atti comunque denominati, che sono altresì comunicati alla Presidenza delle Assemblee parlamentari», precisando peraltro che tale trasmissione avvenga «non oltre un mese dalla sottoscrizione dell'atto con cui la Repubblica si obbliga»,

si chiede di sapere se al Ministro in indirizzo risulti il puntuale adempimento da parte del suo dicastero delle competenze ad esso attribuite dal citato decreto e, qualora così non fosse, se voglia prodigarsi per assicurare la doverosa osservanza del dettato normativo.

(4-04055)

PALOMBO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'istituto Cesare Serono spa di Ardea è un centro di ricerca farmaceutica, tra i più importanti in Italia, che ha iniziato la sua attività sin dal 1983;

che l'istituto è chiamato a soddisfare una sempre più crescente domanda di ricerca, sia in termini quantitativi che qualitativi, orientata alla identificazione ed allo sviluppo di nuovi prodotti farmaceutici, al miglioramento tecnologico di quelli già in commercio ed al perfezionamento di nuove e sempre più sofisticate metodiche e indagini analitiche;

che dal 1993 l'istituto Serono si occupa anche della produzione di una limitata quantità di campioni finiti da utilizzare per studi chimici su pazienti, sia in Italia che all'estero, per valutare la loro efficacia terapeutica;

che per realizzare tale espansione produttiva sarebbe necessaria la costruzione di un nuovo edificio in cui collocare i nuovi impianti industriali, i laboratori connessi a queste produzioni, i magazzini e gli impianti tecnologici;

che la regione Lazio, in sede di approvazione del piano regolatore del comune di Ardea, con delibera della giunta n. 5192 del 1° agosto 1984, ha modificato d'ufficio la destinazione urbanistica dell'area da industriale ad agricola, disponendo che «l'amministrazione comunale potrà tuttavia consentire interventi di ristrutturazione, per comprovate esigenze aziendali, sulla base di un rigoroso rilievo di quanto già realizzato. Potrà, inoltre, consentire un ampliamento da contenere nella misura del 20 per cento massimo dell'attuale superficie coperta»;

che la società suddetta, se non riuscirà ad attuare entro il mese di aprile 1997 il suo progetto di espansione, sarà costretta a chiudere gli stabilimenti di Ardea per trasferirsi altrove, con gravi ripercussioni occupazionali e sociali;

che sembra doveroso incoraggiare, e non scoraggiare con ogni mezzo, le società straniere ad incrementare gli investimenti e gli insediamenti produttivi nel nostro paese;

che l'integrazione nell'Unione europea e l'urgenza di creare nuovi posti di lavoro necessitano di un comportamento delle amministrazioni pubbliche teso ad eliminare gli impedimenti ai nuovi insediamenti produttivi sia nazionali che esteri,

si chiede di sapere dal Ministro in indirizzo se non ritenga opportuno, anche in considerazione dell'attuale momento di recessione e di grave crisi occupazionale in cui versa il nostro paese, che l'amministrazione comunale, in applicazione della delibera della regione Lazio n. 5192 del 1984 sopra richiamata, autorizzi i lavori di ampliamento dell'insediamento industriale in cui collocare i nuovi impianti, i laboratori e i magazzini necessari onde scongiurare la chiusura ed il trasferimento dell'istituto di ricerca Cesare Serono.

(4-04056)

CARCARINO, SALVATO, MARINO, BERGONZI. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il TAR del Lazio, sezione III, ha pronunciato contro il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e contro la seconda Università di Napoli, facoltà di medicina e chirurgia, in data 26 novembre 1996, l'ordinanza n. 1119/96, su ricorso n. 14923/96 proposto da dieci studenti esclusi dalla immatricolazione alla facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Napoli e quindi non ammessi all'iscrizione al primo anno;

che il TAR del Veneto, sezione I, in data 13 giugno 1992, ha pronunciato l'ordinanza n. 222, confermata dal Consiglio di Stato, sezione VI, in data 19 maggio 1993 (n. 793) in merito alle limitazioni dell'accesso a facoltà universitarie o a istituti di istruzione superiore;

che il TAR del Lazio-Roma, sezione III, il 14 settembre 1994, con ordinanza n. 1632, come già il TAR del Veneto, ha dichiarato illegittimo, per violazione di riserva di legge, il decreto del rettore dell'Università «La Sapienza», introduttivo del numero programmato al primo anno del corso di laurea in architettura;

che il TAR del Lazio-Roma, sezione III, con ordinanza n. 860 del 16 ottobre 1996, ha sospeso il decreto del rettore dell'Università di Genova, introduttivo del numero chiuso al primo anno del corso di laurea in odontoiatria;

che la legge n. 341 del 19 ottobre 1990, introduttiva della riforma degli ordinamenti didattici, dispone all'articolo 9, comma 4, che «il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni», deducendo che allo stesso Ministro sia attribuito tale potere solo nei casi in cui le limitazioni alle iscrizioni siano previste per legge



e che, certamente, tale potere di limitazione non possa essere esercitato nè da rettori di università, nè da autorità accademiche,

si chiede di sapere:

se il Ministro dell'università abbia determinato, per l'anno accademico 1996-97, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alla facoltà di medicina e chirurgia della seconda Università di Napoli e, nel caso in cui tali criteri fossero stati determinati, se il Ministro abbia esercitato la funzione di controllo sulle posizioni delle autorità accademiche e ne abbia valutato la congruità nel quadro della programmazione nazionale;

considerate le suesposte ordinanze dei TAR del Lazio e del Veneto e considerato il fatto saliente che il rettore della seconda Università di Napoli ha stabilito in numero di 300 gli accessi alla facoltà di medicina e chirurgia, senza tenere in alcun conto l'estensione del bacino di utenza (300 posti su 1.300 domande), quali siano i criteri ai quali i rettori dovrebbero univocamente informarsi dal momento che nell'area metropolitana di Napoli si sono verificati comportamenti del tutto differenti tra l'università «Federico II» e la seconda Università di Napoli (il rettore della «Federico II», per le immatricolazioni al primo anno della facoltà di architettura, ha consentito l'iscrizione alla stessa facoltà, fino al 31 dicembre 1996, di tutti gli esclusi dalla graduatoria dei vincitori, mentre il rettore della seconda Università di Napoli ha adito il secondo grado di giudizio amministrativo nei riguardi dei dieci ricorrenti al TAR del Lazio, destinatari dell'ordinanza dello stesso TAR, n. 1119/96, che – riconoscendo il danno grave ed irreparabile lamentato dai ricorrenti – ha fatto obbligo alle amministrazioni universitarie di iscrivere con riserva i ricorrenti stessi).

(4-04057)

*DOLAZZA. – Ai Ministri per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle poste e delle telecomunicazioni e di grazia e giustizia. – Premesso:*

che «Nel tempo e nello spazio – Storia illustrata della Posta e della Telecomunicazione» sono titolo e sottotitolo della fatica letteraria di Augusto Leggio, consigliere delegato dell'Ente poste, che, con la presentazione di Enzo Ciardi (presidente dell'Ente), è stata edita con tiratura di 2.500 copie (opera fuori commercio) dallo stesso Ente (cioè a spese di quest'ultimo). Il contenuto delle circa 400 pagine, formato album, carta pesante ruvida – ogni pagina almeno un'illustrazione a colori (per lo più stampe rare) con testo sovrapposto a sfondi grafici (antiche mappe) – non è decisamente all'altezza dell'eleganza e della ricchezza della grafica; il filo logico fra i tredici capitoli è tenue, arzigogolato e difficile a seguirsi anche per i conoscitori della materia; è manifesto che il lavoro è stato fatto senza serio coordinamento, a molte mani, tutte prive di adeguata preparazione ed esperienza nella materia e con la preoccupazione predominante di assicurare ai contenuti un'apparenza dotta, mentre i riempitivi e le banalità abbondano non certo a beneficio della chia-

rezza e dei fatti essenziali. Quando ci si chiede a quali frange di lettori possa servire il volume, d'estetica insuperabile, è difficile formulare una risposta dovendo escludere gli appassionati di storia e di letteratura (notoriamente esigenti), gli addetti ai lavori e coloro i quali coltivano l'hobby delle vicende storiche ed attuali indubbiamente appassionanti della tecnologia delle comunicazioni, affondate da Augusto Leggio e collaboratori in un oceano di banalità e condite dalla consueta motivazione sociale forzata e plurivalente. Rilegata in tela fine bordeaux con titolo impresso in oro, sovracopertina plastificata con una stampa antica in prima pagina, la voluminosa opera è a propria volta scatolata in un cofanetto pregevole, ricoperto anch'esso della citata seta con riproduzione della stampa di sovracopertina e titoli impressi in oro sul dorso. Il preventivo per 2.500 copie (tante fatte stampare dall'Ente poste) ottenuto da otto tipografie disseminate in tutta la penisola oscilla (esclusa l'Iva) fra i 700 milioni ed il miliardo; devono poi aggiungersi i compensi ai dieci collaboratori dell'autore e gli oneri di spedizione;

che, per effetto delle proprie, rivelanti esperienze politiche ed amministrative nella cosiddetta Prima Repubblica, il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni è in condizioni più che privilegiate di conoscere sia le effettive, prioritarie finalità di iniziative editoriali pseudostoriche quali quelle dell'Ente poste in questione, sia i limiti – di spesa e di ortodossia culturale – oltre i quali nella stessa Prima Repubblica con tal genere di operazioni non era consentito andare, e che, nel caso dell'Ente poste, sono stati superati con largo margine;

che, con l'apparente motivazione di conseguire modesti risparmi, l'Ente poste sta decurtando le retribuzioni di numerosi propri dipendenti addetti ai servizi postali di base e sta limitando i servizi essenziali al pubblico (contrazione degli orari di sportello, riduzione dei servizio portalettere, eccetera),

si chiede di conoscere:

gli elementi di fatto con i quali il Governo giustifichi la descritta iniziativa editoriale dell'Ente poste;

l'effettivo ammontare delle spese redazionali, tipografiche e per la distribuzione, fiscalmente documentabili, sostenute dall'Ente poste per detto volume «Nel tempo e nello spazio – Storia illustrata della Posta e della Telecomunicazione»;

quali misure il Governo intenda adottare nei confronti degli alti dirigenti dell'Ente poste per sancire il documentato, inammissibile sperpero di pubblico denaro.

(4-04058)

BETTAMIO. – *Al Ministro dei lavori pubblici e per le aree urbane.* – Premesso:

che nella primavera del 1995, sulla spinta delle catastrofiche alluvioni che avevano colpito il Piemonte, il Magistrato per il Po metteva mano a provvedimenti d'urgenza per la diaframmatatura dell'argine meridionale del Po nella provincia di Reggio Emilia, nel tratto compreso tra i comuni di Brescello e Guastalla per una lunghezza di circa 20 chilometri;

che, assegnati gli appalti del primo stralcio dei lavori (opere di diaframmatrice) per un importo di 12 miliardi di lire, con criteri d'urgenza ed a licitazione privata, si verificarono immediatamente smottamenti e lesioni che interessarono l'argine e la sovrastante strada statale n. 62 che per questo venne chiusa al traffico;

che le cause di questi smottamenti furono individuate da parte di molti tecnici in due fattori principalmente:

la realizzazione del diaframma troppo a ridosso dell'argine, il che chiama in causa la responsabilità del progettista;

la realizzazione dello scavo per lunghi tratti che ha fatto mancare all'argine la controspinta del terreno, con riflusso dello scavo della miscela bentonitica che, come noto, rimane fluida per un tempo relativamente lungo, il che chiama in causa la responsabilità della direzione dei lavori,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti si intenda prendere per assicurare una maggiore trasparenza degli appalti;

quali provvedimenti si intenda prendere affinché organi di tutela e gestione del bacino quali il Magistrato per il Po assicurino progettazioni e direzioni dei lavori adeguate alla delicatezza degli interventi posti in essere;

quali provvedimenti si intenda porre in essere per sollecitare l'Anas ad avviare i lavori per la variante alla strada statale n. 358 il cui progetto risale a 25 anni orsono, lavori assolutamente indifferibili per la realizzazione dei sopralzi arginali e per il ripristino di un traffico commerciale parzializzato a 50 quintali;

quali provvedimenti si intenda prendere al fine di attuare un miglior coordinamento tra gli enti di gestione, tesi ad evitare sprechi quali la costruzione di un ponte che risulta essere un metro più basso delle quote arginali e che quindi dovrà essere rifatto appena ultimato.

(4-04059)

OCCHIPINTI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* –  
Premesso:

che a causa di copiose precipitazioni atmosferiche a carattere piovoso, in Campania, nei giorni 9, 10 e 11 gennaio 1997 si sono avuti notevolissimi danni, in particolare nella penisola sorrentina, nell'area del comune di Castellammare e del comune di Vico Equense, anche con alcune vittime;

che l'evento più grave è avvenuto in località Pozzano, sulla strada statale n. 145, ove da 450 metri di altezza è precipitata una frana di 15.000 metri cubi di detrito sciolto, misto a terreni piroclastici;

che ogni situazione precaria si è acuita e frane e smottamenti si sono registrati in un territorio sul quale insistono, da un lato, i comuni di Gragnano, Casola, Lettere, Pimonte, Agerola e, dall'altro, Vico Equense, Meta, Sant'Angelo, Piano di Sorrento, Sorrento, Massa Lubrense, oltre alla stessa Castellammare di Stabia;

che almeno 92 sono stati gli eventi franosi nel comune di Vico, 41 a Castellammare, 59 a Massa Lubrense, 22 a Gragnano, eccetera, che

hanno determinato l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni e la chiusura temporanea di scuole e luoghi di lavoro;

che la strada da Marina di Puolo a Massa Lubrense è chiusa al traffico;

che il territorio della penisola e dei monti Lattari va individuato come area vulnerabile che necessita di prevenzione, manutenzione, difesa, recupero nell'ambito del rischio idrogeologico e sismico;

che la regione Campania dovrebbe rivedere le leggi del 1995 relative alle cave ed alla regolamentazione del taglio dei boschi, dotare tutta l'area regionale dello strumento di pianificazione sovracomunale ed attuare la legge sulla difesa del suolo;

che il Governo ha dichiarato in Campania lo stato di calamità fino al 30 giugno 1998 ed il presidente della giunta regionale è stato nominato dal Ministro dell'interno commissario del Governo per l'emergenza in penisola; sono stati quindi stanziati 5 miliardi;

che la regione e l'amministrazione provinciale avevano già erogato rispettivamente 10 miliardi di lire ed un miliardo e 500 milioni;

che la legge n. 183 del 1989 va rivista e poi rifinanziata;

che negli eventi sul territorio, effettuati nel 1986, nel 1987 e nel 1996, mai si è spesa una lira per Pozzano ed i lavori progettati in aree viciniori o non sono stati intrapresi o non sono stati ultimati e, se ultimati, in alcuni casi non sono poi stati collaudati dalla regione, come affermato dal sottosegretario Barberi;

che per l'interruzione della statale n. 145 e di parte della linea su ferro della Circumvesuviana, oltre che per il dissesto di altre strade della penisola, il sistema complessivo della viabilità è sconvolto all'interno dei comuni, il collegamento dei comuni tra loro e con Castellammare, e quindi con il territorio dell'area metropolitana di Napoli, è interrotto, con gravissime ricadute sull'economia della zona che, in grandissima parte, è alimentata da flussi turistici e dall'attività commerciale produttiva; le famiglie, i lavoratori, e gli studenti ne ricevono quindi danni inimmaginabili;

che si auspica che:

a) con l'autorità individuata (presidente della giunta regionale) lavorino anzitutto i sindaci dei comuni, costituendo così una conferenza permanente degli enti locali;

b) l'autorità presti attenzione ai documenti articolati prodotti anzitutto dai consigli comunali, da sindacati, Confagricoltura, Confesercenti, Ascom, albergatori, Coldiretti, ristoratori, balneari, artigiani, operatori turistici, Federazione italiana pubblici esercizi, autotrasportatori, gruppi dell'associazionismo cattolico, del volontariato, dei movimenti ambientali, dei partiti politici e così via;

c) venga effettuata anzitutto un'analisi della sicurezza complessiva attraverso l'analisi del rischio e delle relative fonti, con adeguate metodologie derivanti dai settori ad altra tecnologia;

d) si operino piani di intervento sul territorio, sulle persone, sulle strutture, sulle industrie;

e) si proceda ad una analisi della criticità e della modalità degli eventi catastrofici;

f) si realizzi un monitoraggio, opportunamente automatizzato, di tutto il territorio;

g) si lavori in un disegno progettuale complessivo, raccordandosi con i centri di competenza territoriale, superando l'ottica municipalistica, considerando l'omogeneità del territorio, che non può essere gestito in modo disarticolato;

h) accanto al censimento dei danni si faccia quello dei progetti già presentati, al fine di verificarne l'attuabilità e per motivi di economicità di spesa;

i) nell'affrontare i lavori in penisola si assumano criteri di compatibilità ambientale delle opere e dei sistemi di realizzazione delle stesse;

l) la regione Campania indirizzi il bando di annualità dei POP per la difesa del suolo,

si chiede di sapere:

se il Governo, anche in base alle relazioni dei ministri Costa e Ronchi e del sottosegretario Barberi, non intenda provvedere per superare la separazione degli ordinamenti della difesa del suolo e dell'urbanistica, partendo dalla revisione, riforma e rifinanziamento della legge n. 183 del 1989;

se intenda trasferire, coordinare e unificare le diverse competenze e responsabilità, anche al fine di evitare intralci e lungaggini, derogando da procedure farraginose, comunque nel rispetto della legalità e delle leggi di contabilità dello Stato;

se intenda rendere stabili i flussi di risorse per la manutenzione e ristrutturazione dell'ambiente;

se non intenda rendere noto l'ammontare delle risorse complessivamente destinate a quel territorio e quelle non spese per utilizzarle per questa calamità soltanto dopo aver speso quelle disponibili;

se si intenda in condizioni di sicurezza aprire subito la statale n. 145, adoperare uomini e mezzi, anche del Genio militare, per tale scopo, esaminando le proposte già avanzate all'indomani del disastro onde rendere esecutivo il progetto;

se si intenda intervenire per intensificare le corse della Circumvesuviana e favorire per i pendolari il trasporto su ferro;

se si intenda vigilare sui prezzi per il trasporto di passeggeri e di merci attraverso le vie del mare, esigendo dalla Caremar un servizio adeguato, in attesa di istituzionalizzare e riorganizzare il traffico nel golfo di Napoli;

se si intenda stabilire un termine per completare i lavori della galleria di Pozzano e per migliorare la viabilità nella zona (come auspicato nelle interrogazioni 4-02407 e 4-06429 del senatore De Notaris, presentate durante la XII legislatura);

se si intenda salvaguardare il posto di lavoro di quanti, per la crisi, sono a rischio di licenziamento;

se si intenda intervenire presso gli istituti bancari presenti in zona perchè si favorisca il credito ed il sostegno alle categorie in difficoltà e per stabilire esenzioni e dilazioni per il pagamento di tasse e tributi, vista la precaria condizione dell'economia;

se si intenda porre in essere ogni iniziativa in ordine alla prevenzione e alla cura dei cittadini, coordinandosi con le ASL e la regione Campania;

se abbia preso concreto avvio l'attività di pianificazione di bacino nella regione Campania;

se sia stata insediata e sia attiva in Campania l'agenzia regionale per l'ambiente;

quali siano le attività della comunità montana per la salvaguardia del territorio;

quale sia, a quanto consta alle varie sovrintendenze, lo stato dei beni di competenza, come ad esempio il castello angioino di Castellammare;

quale sia lo stato delle opere di urbanizzazione realizzate dai comuni (fogge, terrazzamenti, muri di contenimento, eccetera) e se questi abbiano adeguato il loro piano al piano urbanistico territoriale;

perchè i lavori di consolidamento del versante, in una zona molto vicina a quella interessata dalla frana e consistiti nella costruzione di barriere paramassi, non siano mai stati collaudati, come affermato dal sottosegretario Barberi;

perchè ancora non sia stata aperta al traffico la strada provinciale da Marina di Puolo a Massa Lubrense;

in che modo si sia intervenuto in favore delle famiglie delle vittime e degli sloggati;

quale sia il numero dei tecnici (ingegneri, geologi, architetti, geometri, eccetera) dipendenti dagli enti regione, provincia e dai comuni della penisola e quale sia il loro stato giuridico;

se si intenda istituire nella penisola un servizio dei vigili del fuoco (come richiesto altresì nell'interrogazione del senatore De Notaris 4-08248 del 21 febbraio 1996, presentata durante la XII legislatura);

se si possano esentare i giovani di leva dal servizio militare armato e impiegarli, su richiesta, per il servizio civile;

se il Governo non intenda consegnare particolari riconoscimenti per quanti si siano distinti nei soccorsi.

(4-04060)

**PIERONI.** – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che lo scrivente ha più volte posto all'attenzione di codesto Ministero con altre interrogazioni il problema della carenza di personale di polizia nelle Marche;

che lo stesso segretario regionale del Siulp, Romeo Renis, ha denunciato la grave situazione presente nei commissariati marchigiani ed ha fornito in una conferenza stampa i dati indicativi della carenza di personale: nel 1994 nelle Marche l'organico della polizia stradale era di 501 uomini, che nel 1995 sono scesi a 496 e nel 1996 a 472;

che la stessa diminuzione si è verificata nell'organico della polizia giudiziaria ripercuotendosi sulla sicurezza del territorio; infatti, gli omicidi volontari sono aumentati da 5 a 27, gli omicidi tentati

da 10 a 14, le estorsioni da 159 a 192, le rapine da 134 a 269, i reati di bancarotta da 178 a 189,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda porre fine alla situazione sopra esposta inviando nuovo personale di polizia e predisponendo provvedimenti che possano aiutare l'operato della polizia già presente nel territorio.

(4-04061)

VERALDI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che dalla fine del mese di novembre 1996 l'Enel ha avviato un progetto di ristrutturazione propedeutico alla privatizzazione;

che, secondo tale progetto, in Calabria, regione nella quale si produce una notevole quantità di energia elettrica (circa 10.000 Gwh annui), tra l'altro in gran parte destinata altrove (35 per cento), è prevista la presenza di una sola direzione di distribuzione, con la soppressione di tutte le altre preesistenti, e cioè:

direzione produzione idroelettrica (Catanzaro);

direzione produzione termoelettrica (Rossano);

direzione costruzione impianti idroelettrici (Lamezia Terme) e impianti termoelettrici (Rossano);

che la direzione di produzione idroelettrica sarà dislocata a Napoli per il governo di Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia e la direzione di produzione termoelettrica sarà dislocata a Brindisi per il governo di Puglia e Calabria;

che, senza voler creare una inopportuna contrapposizione con altre regioni meridionali, sembra intollerabile che, in presenza di inconfutabili dati favorevoli alla Calabria, tale regione venga così scopertamente penalizzata;

che, al riguardo, appaiono significative le statistiche, di fonte Enel, sulla produzione idrica:

Calabria	Gwh	1559 (più 229 disponibili fra pochi mesi)
Campania	«	646
Sicilia	«	262

(gli impianti presenti sul territorio della Basilicata, perchè prossimi ai confini con la Calabria, sono accorpati alla Calabria);

che a tutto ciò si aggiunge l'effetto negativo del previsto sostanzioso taglio degli investimenti, in contraddizione con quanto sottoscritto dal Governo con le organizzazioni sindacali in occasione del patto per il lavoro che prevedeva interventi nel settore elettrico per circa 26.000 miliardi nel Mezzogiorno,

si chiede di conoscere se, alla luce dei dati sopra indicati, non si intenda intervenire presso l'Enel affinché sia scongiurata l'inammissibile ed ingiusta penalizzazione ai danni della Calabria.

(4-04062)

PROVERA, SPERONI, PERUZZOTTI, WILDE, MORO, CASTELLI, MANFROI, TIRELLI, PREIONI, AVOGADRO, LAGO, DOLAZZA, COLLA, AMORENA, ROSSI, ANTOLINI. – *Al Pre-*

*sidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle finanze. –*  
Premesso:

che il dottor Michele Del Giudice, già direttore generale degli affari generali e del personale del Ministero delle finanze, nella sua qualità di membro del comitato di coordinamento del Secit è stato rinviato a giudizio dal giudice delle indagini preliminari di Roma per omissione di atti d'ufficio con riguardo sia all'imposta di registro che alla tassazione delle plusvalenze del caso Enimont ed è stato altresì indagato il 20 gennaio 1997 per concorso in evasione fiscale con la società Philip Morris con mandato di comparizione innanzi al pubblico ministero di Napoli;

che il dottor Antonio Macchia, attuale direttore centrale delle entrate e della programmazione del Ministero delle finanze, nella sua qualità di membro del comitato di coordinamento del Secit è stato parimenti rinviato a giudizio per le ragioni di cui sopra; il relativo giudizio dibattimentale pubblico ha avuto inizio il 28 gennaio 1997;

che il dottor William Rossi, membro del comitato di coordinamento del Secit deve rispondere alla procura regionale della Corte dei conti di Milano in ordine ai suoi doveri di accertamento fiscale per il caso della Philip Morris;

che il dottor Carmelo Sapienza, già direttore generale delle dogane e consigliere d'amministrazione dei monopoli, è stato ugualmente indagato per concorso in evasione fiscale con la Philip Morris dal pubblico ministero di Napoli;

che l'attuale Ministro delle finanze, professor Vincenzo Visco, ha nominato rispettivamente:

lo stesso dottor Michele Del Giudice alla carica di direttore generale del Dipartimento delle dogane e di consigliere d'amministrazione dei monopoli di Stato;

lo stesso dottor Antonio Macchia ad ispettore tributario del Secit;

lo stesso dottor William Rossi a direttore centrale dell'accertamento e della programmazione del Dipartimento delle entrate cui spetta anche l'accertamento fiscale in corso sulla Philip Morris;

lo stesso dottor Carmelo Sapienza a consigliere della Corte dei conti nonchè ad ispettore del Secit;

che risulta invece da notizie di stampa il proposito del ministro Visco di estromettere dall'amministrazione finanziaria l'attuale direttore generale dei monopoli, dottor Ernesto Del Gizzo, che ha evidenziato gli abusi della multinazionale del tabacco Philip Morris; risulta inoltre che lo stesso Ministro abbia avvocato a sè il rinnovo del contratto con la stessa Philip Morris non per modificarlo ma per prorogarlo così com'è;

che ai fini della lotta all'evasione fiscale, primario compito cui deve attenersi ogni Ministro delle finanze, non sembra opportuno che siano nominati in settori vitali dell'amministrazione finanziaria funzionari sottoposti a procedimenti giudiziari, quantomeno sino alla conclusione del pubblico dibattito, e non sembra tantomeno op-



portuno che siano estromessi funzionari che correttamente hanno denunciato fatti molto gravi a danno dell'amministrazione dello Stato, gli interroganti chiedono di sapere:

se tutto ciò corrisponda al vero;

quali siano le ragioni ed i motivi che hanno indotto il ministro delle finanze Visco alle nomine di cui sopra ed ai propositi di estromissione sopra riferiti;

se per il ministro Visco il rinvio a giudizio dibattimentale pubblico per fatti omissivi in materia di controlli tributari costituisca una condizione preferenziale per essere promossi a dirigere settori delicati del Ministero delle finanze e se la denuncia di vistose evasioni fiscali e abusi sul mercato del tabacco sia occasione di defenestramento;

infine, se il ministro Visco non ritenga che tale modo di agire sia incompatibile con la lotta all'evasione fiscale che lo stesso Ministro ha dichiarato, in non poche occasioni, di voler perseguire in ogni momento del suo incarico;

se tutto quanto sopra riportato non rappresenti un ostacolo per l'attività del Ministero delle finanze altrettanto grave rispetto a quello denunciato dal ministro Visco sui giornali come «sabotaggio» da parte del personale dell'amministrazione nei suoi confronti.

(4-04063)

MORO, ROSSI. – *Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che gli interroganti hanno ricevuto una lettera ed un allegato con intestazione «Sindacato Libero Sicilcassa» aderente «Fasib Conf. Sal» il cui testo segue per intero:

«Sindacato libero Sicilcassa – Lega Nord - Per la Padania indipendente. Senato della Repubblica 00100 Roma.

Avevate ragione nell'esprimere riserve sul disposto dell'articolo 9 del decreto-legge n. 513; la sua soppressione rimasta sino ad oggi sconosciuta non ha impedito ai commissari della Sicilcassa di mandare a casa 700 dipendenti il cui *status* attuale di baby pensionati non è tutelato da alcuna legge, anzi sono correi di una truffa organizzata ai danni dell'INPS.

È vero quanto affermava il sottosegretario Sales che la norma dei prepensionamenti sarebbe stata senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, ma è anche vero che il costo grava soprattutto sull'INPS e quindi su tutti i cittadini.

Saremmo grati se tutto ciò fosse reso pubblico con un'apposita interrogazione parlamentare.

Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.

*La segreteria aziendale»*

«Sindacato libero Sicilcassa – Al signor Presidente dell'INPS. 00100 Roma.

Questo sindacato, consapevole della responsabilità assunta con il presente atto, denuncia i commissari straordinari della Sicilcassa

spa quali autori di una colossale truffa posta in essere ai danni di codesto spettabile ente.

#### I FATTI:

Il 1° luglio 1996 il dottor A. Cassella ed il professor G. Terranova, commissari straordinari della Sicilcassa, presentavano alle organizzazioni sindacali il loro piano di risanamento economico della banca che prevedeva, tra l'altro, la riduzione del costo del personale di circa 200 miliardi annui.

Gli stessi commissari individuavano la possibilità di una notevole riduzione dei rapporti di lavoro attraverso il meccanismo di un esodo volontario incentivante per tutti coloro i quali avessero già maturato il diritto alla pensione di anzianità ai sensi della legge n. 335 del 1995, e per quelli che con età anagrafica o contributiva non rientrante nella norma usufruendo dei benefici dell'articolo 13 dello statuto del fondo pensioni ex esonerativo.

Per l'attivazione degli ammortizzatori sociali in favore di questi ultimi dipendenti i suddetti commissari avrebbero richiesto al Governo apposito intervento legislativo.

Il 1° ottobre 1996, con la complicità di alcune organizzazioni sindacali e la compiacenza di autorevoli personaggi della politica, i commissari coronavano i loro sforzi grazie all'emanazione dell'articolo 9 contenuto nel decreto-legge n. 513 riguardante la «definizione delle controversie relative alle opere realizzate per la ricostruzione post terremoto e proroga della gestione».

Senonchè il famigerato "articolo 9", che interessava i dipendenti della Sicilcassa e che avrebbe regolarizzato la loro futura posizione pensionistica, veniva soppresso per estraneità di materia in sede di esame da parte della competente commissione legislativa, nè sinora risulta inserito in altro apposito decreto-legge o formante oggetto di specifico progetto di legge.

A questo punto 700 dipendenti, ignari di quanto stava accadendo, allettati da incentivazioni inesistenti (pagamento del premio di rendimento soppresso dai commissari, erogazione degli aumenti contrattuali congelati) e con lo spauracchio dell'applicazione della procedura coercitiva prevista dalla legge n. 223 del 1991, acconsentivano a lasciare l'azienda ottenendo dalla stessa la pensione anticipata che, come noto a codesto ente, viene erogata per convenzione dal suddetto fondo pensione ex esonerativo.

#### LA DENUNZIA

A che titolo i 700 dipendenti beneficiano oggi della pensione anticipata di anzianità pur non avendone diritto per mancanza di disposizioni legislative?

#### DANNI ALL'INPS

Codesto ente è a conoscenza che dai suddetti lavoratori non incasserà più i previsti contributi previdenziali e che anzi, per parecchi, è chiamato anticipatamente a corrispondere parte del rateo mensile? Tutto questo è quanto hanno realizzato il dottor Cassella ed il professor Terranova che per sanare una banca decotta non si sono fatti scrupolo

di addebitare parte dell'onere finanziario all'Inps e quindi a tutti i cittadini.

Palermo, 23 gennaio 1996 *La segreteria aziendale*»

che gli interroganti hanno cercato di mettersi in contatto con il suddetto sindacato, ma senza riuscirvi,

si chiede di sapere:

se tale sindacato esista;

se le denunce esposte nella lettera corrispondano al vero e quale sia il giudizio dei Ministri rispetto a questa vicenda.

(4-04064)

MARINI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la giunta regionale della Calabria con delibera n. 8099 del 9 dicembre 1996 ha autorizzato l'installazione di un impianto di termodistruzione di rifiuti solidi urbani speciali soggetti a termodistruzione nonché speciali ospedalieri compresi i farmaci scaduti nel comune di Palmi in contrada Prato-Commenda;

che il territorio di Palmi è tra i più belli della Calabria per le notevoli risorse ambientali e paesaggistiche che potrebbero subire gravi danni da mega-impianti come quello autorizzato dalla giunta regionale calabrese;

che esiste anche un oggettivo pericolo per le popolazioni dell'area interessata all'impianto;

che i cittadini di Palmi sono molto preoccupati per il rischio di inquinamento ambientale,

si chiede di sapere se la regione Calabria, nell'autorizzare l'impianto di cui sopra, abbia adottato tutte le precauzioni necessarie per tutelare la salute dei cittadini del comune di Palmi e di quelli vicini, nonché per la salvaguardia dell'ambiente e delle risorse paesaggistiche dell'area circostante.

(4-04065)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che lo scrivente viaggia con frequenza almeno settimanale sulle linee Catania-Roma e Roma-Catania per lo svolgimento del suo mandato parlamentare;

che per il rientro in Sicilia utilizza il volo Roma-Catania delle ore 20,55;

che tale volo nella quasi totalità dei casi parte con ritardi che vanno dalla mezz'ora a due ore e più;

che questo fatto appare intollerabile e frutto della superficialità e della negligenza dell'Alitalia e della sua totale mancanza di rispetto (per non dire disprezzo) nei confronti dell'utenza, che pure è costretta a pagare le più alte tariffe d'Europa,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di queste disfunzioni (esse sì, purtroppo, puntualissime e regolari) e quali provvedimenti intenda adottare per indurre la compagnia aerea a fornire un servizio adeguato alle tariffe che i cittadini sono costretti a pagare.

(4-04066)

FLORINO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che in un avviso emesso in data 20 novembre 1995, a firma del dirigente ingegner V. Calabrese, l'Ente Ferrovie dello Stato – zona territoriale Tirrenica Sud, servizio produzione – attivò le procedure per il reclutamento di personale con contratto a termine per la durata di mesi quattro, in modo da costituire una riserva da cui attingere per fronteggiare eventuali difficoltà organizzative o gestionali nell'ambito del settore circolazione;

che al punto 3 del predetto avviso, relativo alle graduatorie, si legge: «fatte salve le vigenti disposizioni in materia, che afferiscono al diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori già impegnati a tempo determinato presso questa società, gli aspiranti verranno inseriti in graduatorie, eccetera»,

si chiede di conoscere:

per quanto tempo sarà valido l'elenco di aspiranti, ausiliari del settore circolazione, che sono risultati idonei alle visite mediche;

le modalità delle assunzioni avvenute precedentemente, per la stessa qualifica, all'emanazione di questo avviso avvenuta in data 20 novembre 1995, visto che tra i dipendenti delle Ferrovie dello Stato ed attraverso i canali ufficiali non sono state adeguatamente pubblicizzate. (4-04067)

DE LUCA Athos. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che nei giorni scorsi Claudio Cerica, di 43 anni, è stato identificato ed arrestato dopo aver raccolto in terra e restituito alla proprietaria un portafoglio rubato;

che, pendendo sul Cerica un mandato di cattura internazionale, egli è stato rinchiuso in un braccio speciale del carcere romano di Rebibbia (il G12), dove dovrà scontare una pena residuale di 4 anni, 9 mesi e 10 giorni di carcere;

che i reati a lui contestati sono quelli di partecipazione a banda armata, associazione sovversiva con finalità di terrorismo, eversione dell'ordine democratico e violazione della normativa sulle armi e che per nessuno di questi reati Cerica è stato implicato in fatti di sangue;

che Cerica era tornato in Italia con la speranza che la Corte di cassazione accogliesse il ricorso presentato dal suo legale e gli concedesse la continuità della pena;

che la sentenza della Corte di cassazione è attesa per marzo e se il ricorso venisse accolto gli anni da scontare per Cerica si ridurrebbero a meno di tre e lui potrebbe immediatamente beneficiare della semilibertà prevista dalla legge Gozzini;

che i reati imputati a Cerica, come quello di associazione sovversiva, derivano da leggi speciali che in altri paesi d'Europa non esistono proprio;

considerato che il caso di Claudio Cerica è emblematico di un'intera generazione di quarantacinquenni che, per ideali di gioventù, rimangono oggi dietro le sbarre anche quando ormai, come nel caso in

questione, si hanno tutte le carte in regola per reinserirsi nella società ed alleggerire le patrie galere,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno che, in sede giurisdizionale, si pervenga ad una tempestiva decisione sul caso di Claudio Cerica.

(4-04068)

GERMANÀ. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che a seguito della decisione della Pirelli di chiudere lo stabilimento di Villafranca Tirrena (Messina) il 5 dicembre 1992 presso la Presidenza del Consiglio dei ministri si firmò un accordo tra la Pirelli, le organizzazioni sindacali nazionali e territoriali di categoria ed i rappresentanti dei consigli di fabbrica degli stabilimenti di Villafranca Tirrena, Tivoli e Milano; in detto accordo si sanciva la chiusura di Villafranca Tirrena (lo stabilimento manifatturiero più grosso della Sicilia, sito su una superficie di 286.000 metri quadri, per la cui acquisizione il comune di Villafranca Tirrena dovrà pagare ancora per due anni il mutuo contratto nel 1963 con la Cassa depositi e prestiti);

che con tale provvedimento si cancellavano 720 posti di lavoro diretti e circa 2.000 dell'indotto, con le relative professionalità che oggi sono pubblicamente riconosciute dai responsabili dei settori (strade, scuole, autoparco ed uffici) della provincia regionale dove i 422 lavoratori superstiti stanno svolgendo, dal 1° luglio 1996, lavori socialmente utili;

che la Pirelli dava, così, inizio a quella politica di disimpegno nei confronti del Sud che avrebbe trovato di lì a poco ulteriore conferma con la chiusura dello stabilimento SOTIS-Cavi di Siracusa, sicuramente non basata sui risultati aziendali, peraltro sempre favorevoli;

che nel suddetto accordo era previsto che la *task force* costituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri per il coordinamento delle iniziative a sostegno dell'occupazione avrebbe favorito la costituzione di una società senza fini imprenditoriali nè titolarità di rapporti con il personale dello stabilimento avente lo scopo di promuovere e sviluppare l'occupazione nell'area di Villafranca Tirrena;

considerato:

che nonostante le solenni dichiarazioni d'impegno solo in data 11 marzo 1994 è stata costituita a Roma la società consortile denominata «Messina Sviluppo spa» (capitale sociale 200 milioni, con partecipazioni azionarie dell'AST di Messina con il 49 per cento, della GEPI con il 25 per cento, della camera di commercio di Messina con il 10 per cento, della Pirelli con il 5 per cento, del comune di Villafranca Tirrena con il 2 per cento, dell'API di Messina con l'1 per cento e previsioni d'aumento a 500 milioni ad assetto definitivo) con l'obiettivo di creare 700 posti di lavoro in 4-6 anni;

che il 7 giugno 1994 è stata omologata al tribunale di Messina la «Messina Sviluppo» e contemporaneamente sono state inoltrate alla regione le richieste di finanziamento che è stato concesso con legge regionale n. 34 del 2 agosto 1994;

che il 6 dicembre 1994 il Consiglio di amministrazione della «Messina Sviluppo», come previsto all'atto costitutivo, ha aumentato il capitale sociale a 500 milioni;

visto:

che il 5 dicembre 1992 i lavoratori dello stabilimento Pirelli di Villafranca Tirrena sono andati in Cassa integrazione guadagni straordinaria per effetto di un apposito decreto (il cosiddetto «Pirelli-Maserati») e successivamente, fino al 5 dicembre 1995, tenuti in tale condizione con legge n. 56 del 26 gennaio 1994;

che dal 4 dicembre 1995 la posizione dei lavoratori è stata regolamentata col decreto n. 515 (confermato con successive decretazioni nn. 39/96, 180/96, 300/96 e 404/96) che sanciva tra l'altro:

- a) la fine dell'utilizzo della legge n. 56;
- b) l'ottenimento del pagamento della Cassa integrazione guadagni straordinaria dietro partecipazione ai lavori socialmente utili approvati dalla commissione regionale per l'impiego;
- c) il pagamento del 100 per cento degli importi di Cassa integrazione guadagni straordinaria;
- d) che il periodo di Cassa integrazione guadagni straordinaria non avrebbe intaccato ulteriormente la mobilità spettante ai sensi della legge n. 223 del 1991;

che infine con il decreto-legge n. 510 del 1996 la Cassa integrazione guadagni straordinaria, è stata prorogata di tre mesi ai lavoratori interessati dalla precedente decretazione con l'eccezione dei lavoratori Pirelli posti in Cassa integrazione guadagni straordinaria, con ciò non consentendo loro di svolgere lavori socialmente utili dopo il 5 dicembre 1996 e, conseguenza più grave, compromettendo l'utilizzo di tutto o gran parte del finanziamento dei 2 miliardi di lire stanziati con legge regionale n. 26 del 4 aprile 1995, articolo 34,

l'interrogante chiede di conoscere:

se il Governo ritenga prioritario, nel più ampio contesto della crisi delle attività industriali nel Mezzogiorno o della Sicilia in particolare, intervenire in modo definitivo, individuando nel più breve tempo possibile i soggetti imprenditoriali e le azioni necessarie per promuovere e sviluppare la ripresa dell'occupazione in questa area ormai da troppo tempo messa in ginocchio da una disoccupazione che è oltre il 30 per cento;

inoltre come il Governo consideri opportuno tutelare in maniera dignitosa le maestranze che hanno avuto l'unico «torto» di essere state coinvolte in una opportunistica operazione di risanamento finanziario di un gruppo imprenditoriale privato, poco o niente contrastato dalle istituzioni preposte a difendere il lavoro nel Meridione.

(4-04069)

MANCA. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che, per effetto del decreto legislativo n. 546 del 31 dicembre 1992, le cause d'appello in materia tributaria sono state trasferite dalle commissioni provinciali di secondo grado alla commissione unica regionale;

che la recente riforma del processo tributario, entrata in vigore il 1° aprile 1996, ha radicalmente modificato l'iter processuale dei contenziosi e le competenze delle circoscrizioni giudiziarie;

che, per effetto del nuovo rito, il contribuente che intenda contestare la pretesa impositiva, illegittima o infondata dell'ente impositore è costretto, il più delle volte, a rivolgersi ad un professionista abilitato (avvocato, dottore commercialista, eccetera);

che in particolare, per quanto riguarda la Puglia, le cause d'appello, prima di competenza delle commissioni provinciali di secondo grado, dopo trasferite alla commissione unica regionale sono ben 10.800, il 40 per cento delle quali riguarda le province di Brindisi, Lecce e Taranto;

che, attualmente, i giudizi di appello dovrebbero avere luogo soltanto davanti alla commissione regionale che ha sede a Bari;

che il difensore del contribuente, in base alla nuova normativa, è costretto per ogni singola causa a recarsi almeno tre volte a Bari, dove ha appunto sede la competente commissione regionale (la prima per il deposito dell'atto di appello, non essendo consentito l'inoltro a mezzo posta; la seconda per il ritiro del fascicolo della controparte; la terza per la discussione della causa, sempre che questa non subisca rinvii);

che ciò ha comportato gravi disagi e aggravii di spese per i contribuenti e ritardi nella trattazione del contenzioso tributario;

considerato:

che, a tutt'oggi, la commissione regionale pugliese non risulta che abbia iniziato ad operare per mancanza delle indispensabili infrastrutture e del personale addetto agli uffici;

che la soluzione, più volte ipotizzata, di istituire sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali presso città già sedi di corti di appello e di TAR che non siano capoluoghi di regione, come la città di Lecce, non comporterebbe aggravio di risorse finanziaria;

che già la nuova normativa aveva disposto che in presenza di carenze pregiudizievoli per il regolare funzionamento delle commissioni regionali si sarebbe potuto ricorrere, entro il 31 dicembre 1996, con decreto del Ministro delle finanze, d'intesa con quelli del tesoro e di grazia e giustizia, all'istituzione di sezioni distaccate;

che nulla è stato fatto in proposito,

si chiede di sapere:

quali urgenti iniziative si intenda assumere a breve termine per correggere tali squilibri, palesemente e gravemente lesivi degli interessi dei contribuenti salentini interessati alle vertenze in atto;

se non si ritenga necessario modificare l'attuale normativa, prevedendo l'esistenza di sezioni distaccate nei capoluoghi di provincia sedi di corte di appello e di TAR.

(4-04070)

BONFIETTI. – *Al Ministro di grazia e giustizia.* – Premesso:

che risulta alla scrivente l'esistenza di un carteggio riservato circa concrete intese raggiunte nel 1967 tra i vertici dello Stato maggiore dell'Aeronautica e il Ministero di grazia e giustizia, volte a prevenire sequestri giudiziari nel caso di incidente di volo a velivoli militari;

che è stato rinvenuto il testo di accordi che sottintendevano principalmente la tutela del segreto militare, la non giudicabilità dei piloti, il ruolo unico – e non delegabile ad altri – dell'Aeronautica nell'accertare le cause degli incidenti, tutto ciò in palese violazione dei più elementari principi di indipendenza del potere giudiziario;

che ancora nel 1992 il Ministro della difesa faceva riferimento al predetto documento nel rivolgersi al Ministro di grazia e giustizia e che alti funzionari, nel ritenere le indicazioni contenute nella predetta circolare, in realtà, piuttosto superate e non più adeguate al sistema processuale attuale, proponevano incontri per poter accedere a più precise e puntuali richieste da parte del Ministero della difesa,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di fornire un quadro completo dei rapporti tra Ministero di grazia e giustizia e Ministero della difesa nel campo delle normative per le inchieste su incidenti coinvolgenti aerei militari;

se in tutta questa serie di trattative non si ravveda una violazione dei più elementari principi di indipendenza del potere giudiziario.

(4-04071)

TONIOLLI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la popolazione di Padova vive un enorme disagio, soprattutto in certe zone della città densamente abitate dal ceto medio e nelle ore del tardo pomeriggio e della sera assiste impotente e impaurita a nefandezze di ogni genere perpetrate da spacciatori magrebini e da bande che litigano tra loro per il controllo dei vari quartieri della città;

constatato:

che soprattutto gli anziani e le donne non si azzardano ad uscire di casa dopo le ore 20;

che l'organico delle forze di polizia si è notevolmente ridotto a seguito dei pensionamenti chiesti recentemente;

che il prefetto ed il questore sono impegnati entro le loro competenze e limitati dalla disponibilità di personale,

si chiede di sapere:

quali interventi, misure, indirizzi sia in grado di prevedere e realizzare il Ministro in indirizzo per ridurre lo stato di oggettività intollerabile in un paese civile, democratico e garante della libertà dei cittadini;

se il Ministro sia in grado di assicurare quella protezione ai cittadini che diversamente si sentirebbero abbandonati e in balia di eventi che sono una vergogna per un paese civile e per un Governo che ha come obiettivo quello di tutelare la dignità oltre che la libertà di circolazione dei propri cittadini.

(4-04072)



DE SANTIS. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che la società Themis S.A General insurance company di Atene è una compagnia di assicurazioni greca operante in Italia in virtù di un'unica autorizzazione rilasciata dal Ministero per il commercio greco e valida per l'esercizio in libera prestazione di servizio sull'intero territorio europeo con protocollo n. K 3 7473 del 15 dicembre 1994;

che l'operatività in Italia della Themis S.A trova fonte nella direttiva CEE n. 92/49, meglio conosciuta come direttiva di terza generazione assicurativa ramo non vita, e nel suo decreto legislativo di applicazione in Italia, n. 175 del 17 marzo 1995;

che la società Themis S.A è regolarmente iscritta al Consap ed all'UNCI in Italia dal 26 febbraio 1996;

che la predetta si attiene, per non incorrere nella situazione stabile di organizzazione, soprattutto al dettato dell'articolo 81, comma 5, decreto legislativo 17 marzo 1995, nonché al trattato generale sulle doppie imposizioni OCSE del 1963, modificato nel 1977;

che la società ha sempre fatto propri i suggerimenti dell'organo di controllo italiano circa l'esatta interpretazione delle normative riguardanti la libera prestazione di servizio;

che la società Themis si è sempre distinta per le numerose attività contro la criminalità nel settore assicurativo, perseguendo sinistri inesistenti, tentativi di estorsione a proprio danno, assunzioni irregolari tramite attestati falsi o non rispondenti al vero;

che le suddette denunce hanno avuto come risposta solo ritorsioni nei confronti della società, culminate nell'incendio doloso agli uffici del rappresentante sinistri e fiscale dottor Michele Rocco;

che la società ha denunciato anche una concorrente strumentale pressione sull'organo di controllo allertato in suo danno;

che la società è stata più volte oggetto di esclusive attenzioni sia da parte dell'Isvap che da parte di organi investigativi, senza che ad oggi alcuna contestazione sia pervenuta;

che la società ha continuamente cercato ogni forma di collaborazione per uno scambio di informazioni atto ad evitare scostamenti sull'interpretazione della libera prestazione di servizi tra gli organi preposti al controllo e la stessa società,

si chiede di sapere quali provvedimenti si intenda adottare per sollecitare definitivi chiarimenti tra l'ISVAP ed il competente Ministero greco, con approfondita preventiva istruttoria, atteso che l'attuale situazione di incertezza può recare vantaggi solo alle organizzazioni criminali dedite ad illecita attività nel settore assicurativo.

(4-04073)

WILDE. – *Ai ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che la GEPI società di gestioni e partecipazioni industriali è una società che interviene in forma temporanea e in misura minoritaria nel capitale sociale di imprese ubicate o da ubicare solo e

soltanto nelle aree critiche del paese per sostenerne finanziariamente lo sviluppo e che promuove e gestisce particolari politiche attive del lavoro finalizzate al reinserimento nel mondo produttivo dei lavoratori disoccupati di lunga durata,

si chiede di sapere:

se la società abbia seguito le direttrici già tracciate dai decreti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 5 gennaio 1994 e del 15 marzo 1996 relative alle dimissioni del portafoglio esistente al 31 dicembre 1993, alle nuove iniziative previste in base ai criteri stabiliti dalla legge n. 273 del 1993 ed agli interventi in politica attiva del lavoro;

a quanto ammontino attualmente i «crediti verso banche per investimenti mobiliari» (voce che – compresa nei circa 1.811 miliardi della posta II/S «crediti verso altri» dell'attivo circolante – al 31 dicembre 1995 risultava di oltre 1.676 miliardi) e come sia gestita tale ingentissima somma;

quale redditualità media sia prevista per gli interventi già destinati;

a quanto ammontino e come siano state accumulate le perdite della società Pantrem & C. con sede in Pettoranello Molise e a quale punto sia l'iter fallimentare;

a quanto ammontino e come siano state accumulate le perdite della GTC;

quale attività strategica svolga la Società arte Italia di Roma e a quanto ammonti il costo complessivo di gestione e quello del suo organo amministrativo;

quali siano state nel triennio 1994-96 le consulenze esterne ed interne e quali i loro singoli costi;

quali risultati abbiano realizzato le attività costituite attraverso organismi intermediari costituiti con altri soggetti, come per esempio, Compagnie dei Turismi (1995) e Bagnoli 2000;

quante siano le società identificate e ritenute vendibili e/o liquidabili entro il 1997;

quali siano i tempi previsti per le conclusioni delle liquidazioni delle imprese totalmente controllate in liquidazione già dal 1995, quali le seguenti:

Algo spa;

Comp. Elettr. Italia spa;

Conf. Calabresi srl;

Ferentino Moda spa;

Lab. Conf. Maglieria srl;

Lateroclabra spa;

Mett. spa;

Micromin srl;

Nuova Italtelc srl;

Sat Sicilia srl;

Svil. Att. Ind. Anagni srl;

Tecnotubi spa;

Temesa spa;

Tessile di Cetraro spa;  
Vega srl;  
Warm Boiler spa.

(4-04074)

COLLA. – *Al Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che, in base a quanto esposto nel primo rapporto sulle fondazioni bancarie presentato circa un anno fa dal presidente dell'Acri, Sandro Molinari, entro il mese di giugno 1996 si doveva porre fine al fenomeno del cosiddetto «doppio incarico», ovvero la contestuale presidenza della società per azioni bancaria e della fondazione, secondo quanto previsto dalla direttiva, emanata nel 1994, dall'allora Ministro del tesoro Lamberto Dini;

che le uniche eccezioni, anch'esse contemplate in una normativa, dovevano essere rappresentate da quegli enti che avevano avviato il processo di dismissione dal controllo della società conferitaria;

che il presidente della cassa di risparmio di Parma e Piacenza, nonché della fondazione Cassa di risparmio Parma (Piacenza ha una propria fondazione), Luciano Silingardi, in occasione di una intervista rilasciata al quotidiano «Milano Finanza», aveva fatto sapere che, entro il mese di giugno 1996, avrebbe optato per una delle due «poltrone», in ottemperanza a quanto previsto dalla direttiva del Tesoro sul «doppio incarico», poichè era sua intenzione rispettare le norme di legge e di questo intendimento aveva già provveduto ad informare il Ministro del tesoro;

che il dottor Silingardi, ancora oggi, risulta essere il presidente di ambedue le istituzioni bancarie emiliane,

l'interrogante chiede di sapere:

come mai fino ad oggi il dottor Silingardi continui a mantenere il «doppio incarico»;

quali decisioni intenda prendere il Ministro in indirizzo, per sanare tale situazione.

(4-04075)

WILDE. – *Ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che in relazione ai recenti cambiamenti negli assetti delle telecomunicazioni, con l'elezione di Guido Rossi alla presidenza della STET e la nomina di Tommaso Tommasi come amministratore delegato, potrebbero cambiare gli equilibri e le strategie atte a realizzare la privatizzazione della STET-Telecom;

che sugli assetti futuri della STET-Telecom si giocheranno le partite più importanti del capitalismo italiano e la credibilità politica nell'attuare le privatizzazioni e ciò si capirà già con la fusione delle due società, le cui capitalizzazioni raggiungono complessivamente i 75.000 miliardi, cui andranno aggiunti quelli relativi alla TIM, ciò solo dopo il rinnovo della concessione alla Telecom da parte della STET;

che i recenti comportamenti e le dichiarazioni di alcuni esponenti di partito, soprattutto della sinistra, evidenziano opinioni diverse sul come procedere alla privatizzazione, per cui sono leciti i dubbi che richiamano alla trasparenza e ad una tempestiva informazione da parte delle suindicate società onde evitare di procedere ad una finta privatizzazione da cui i soliti noti avranno grossi vantaggi;

che per attuare tale privatizzazione è necessaria quindi la massima trasparenza e velocità nel dare ai mercati finanziari le necessarie informazioni, onde evitare di ricadere nei già visti «giochi di potere» come avvenuto in passato per le privatizzazioni di Comit, Banco di Roma e Credit,

si chiede di sapere:

quale tipo di soluzione (*golden share*, *public company* o altro) si attuerà ed in quali tempi per la privatizzazione della STET-Telecom, vista, l'incertezza dovuta all'elezione di Guido Rossi alla presidenza della STET-Telecom (da sempre polemico nei confronti della *golden share*) per cui rimarrebbero la soluzione di un nocciolo duro oppure la soluzione Bersani (Ministro dell'industria) che suggerirebbe una *golden share* leggera ed a termine, per cui è lecito chiedere chiarezza e tempestività nelle informazioni;

se sia possibile che si ripresenti la soluzione della *public company* all'italiana e/o di nuclei stabili alla francese per rilevare il 61 per cento della STET, come già offerto da Banca di Roma, Mediobanca, Credit e Comit, o se tale soluzione non sia possibile perchè ostacolata da opposizioni di carattere politico;

quali banche sarebbero incaricate della distribuzione delle azioni e chi le controllerebbe durante le cessioni dei titoli affinché gli stessi non siano indirizzati solo verso gruppi già precostituiti.

(4-04076)

BORTOLOTTO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte tra il 29 e il 30 gennaio 1997 – proprio in coincidenza dell'anniversario dell'incendio del teatro La Fenice di Venezia – due chiese di Vicenza (città dell'UNESCO per la ricchezza di beni storici, artistici, culturali), quella parrocchiale di San Pio X e l'oratorio di San Nicola, in pieno centro storico, sono state oggetto di *blitz* incendiari, i cui danni sono stati limitati soltanto dal tempestivo arrivo dei vigili del fuoco avvisati da alcuni passanti;

che il fuoco appiccato alla porta lignea dell'oratorio di San Nicola, qualora avesse intaccato la tenda retrostante, avrebbe provocato danni di enorme gravità ad un gioiello dell'arte seicentesca, al cui interno, tra preziosi stucchi, sculture e dipinti di enorme valore culturale, si trova il ciclo di prestigiosi dipinti di Francesco Maffei e di Giulio Carpioni dedicati a San Nicola;

che la tutela dei beni storici, culturali, ambientali di Vicenza è oggi assolutamente inadeguata e si rischia di perdere un patrimonio inestimabile a causa di qualche azione vandalica;

che le persone di cultura non possono tollerare oltre le aggressioni selvagge a beni che sono patrimonio mondiale e che abbiamo il dovere di salvaguardare,

l'interrogante chiede di sapere:

quali urgenti provvedimenti siano stati adottati per individuare i responsabili dei fatti citati;

quali azioni preventive si intenda urgentemente attuare per tutelare il patrimonio monumentale di Vicenza.

(4-04077)

RECCIA, NOVI, DE SANTIS. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione, e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della sanità.* – Premesso:

che la stazione di Albanova (in provincia di Caserta) prende il nome dal comune di Albanova, appunto, istituito durante il ventennio per unificare i comuni di Casal di Principe, San Cipriano D'Aversa e la frazione di Casapesenna, e che tale stazione manteneva lo stesso nome anche nel dopoguerra fino ai nostri giorni, anche se i comuni che formavano Albanova avevano ormai vita autonoma;

che la stazione ferroviaria di Albanova conserva il suo nome in quanto i cittadini dei tre comuni suddetti (che contano circa 40 000 abitanti) si identificano ancora oggi sia geograficamente che culturalmente in quel nucleo originario che continua ad essere composto da un agglomerato urbano unico senza soluzione di continuità ed i cui confini sono difficilmente individuabili anche per gli stessi abitanti del luogo;

che è ancora così sentito il «comune di Albanova» da essere rappresentato anche da una squadra di calcio che prende lo stesso nome;

che la stazione ferroviaria in questione si trova oggi in uno stato di degrado incredibile per essere stata progressivamente abbandonata e boicottata in ogni modo;

che, infatti, pur essendo stata progettata come una stazione a dodici binari con fermate di treni veloci ed a lunga percorrenza, sono state via via abolite quasi tutte le corse;

che a causa dell'abolizione delle corse ferroviarie lo scenario attuale è desolante, poichè la stazione è ormai abbandonata a se stessa, piena di sterpaglia e di ruggine priva di servizi di ristoro – giornali, tabacchi, bar, servizi igienici e di manutenzione, nonchè di servizi di trasporto quali taxi, eccetera – con un grave pregiudizio per l'economia dei comuni interessati, mentre alcuni binari sono ora adibiti al solo uso di deposito di vagoni coibentati d'amianto; che, inoltre, la funzione della stazione di Albanova è ormai quella di mero punto di sosta per i treni che danno precedenza ai diretti ed a quelli di lunga percorrenza;

che al degrado ambientale e socio-economico si aggiunge l'assenza totale e forse intenzionale delle istituzioni, la quale rende ancor più difficile il superamento di problemi ben noti – come la criminalità – che in tali situazioni di degrado possono trovare il loro *humus* ideale;

che, infatti, nel caso di specie può ben dirsi che lo Stato sia non solo assente ma anche connivente, poichè l'inefficienza dimostrata, l'indifferenza ed a volte la volontà mortificatrice di abbandono di talune aree piuttosto che di altre denunciano ancora una volta come non vi sia alcun interesse a voler sollevare il Sud dai problemi di sviluppo, ma che

anzi si voglia usare tale degrado per scopi propagandistici e contrapporlo all'efficienza ed al benessere del Nord;

che ogni qual volta venga eliminata una corsa nella stazione di Albanova si priverà «Albanova» ed i suoi «cittadini» del simbolo che tale stazione rappresenta, di sviluppo sociale ed economico, fino ad isolare tali centri e negare soprattutto ai lavoratori pendolari la possibilità di usufruire di un servizio essenziale;

che mancano iniziative da parte dell'amministrazione locale ed inoltre la normativa antimafia non ha prodotto i risultati auspicati, attesa l'inutilità del lavoro, seppur diligentemente svolto, dalle commissioni straordinarie a ciò deputate, la cui istituzione ha comportato solo un aggravio di imposte, ma non anche un miglioramento delle aree degradate ed affette da infiltrazioni camorristiche a causa della mancanza di interventi programmatori da parte dello stesso Stato;

che nonostante siano numerose le disfunzioni che affliggono i comuni suddetti l'unica iniziativa intrapresa finora è quella del comune di San Cipriano D'Aversa, che è retto da un'amministrazione di centro-sinistra, la quale ha provveduto, non si comprende a quale titolo, ad occupare lo spazio antistante la stazione con una piazzetta che crea solo problemi per le auto in sosta;

che la suddetta amministrazione ha altresì disposto provvedimenti atti ad acquisire parte dell'area interna della stazione da adibirsi a spazio «parcheggio-verde», lasciando molti dubbi sul significato di tale espressione e soprattutto sull'utilità dell'iniziativa stessa;

che, anzichè occuparsi del degrado della stazione di Albanova e dei conseguenti problemi di disoccupazione, di disservizio, di carenze di illuminazione, della mancanza, ad esempio, della manutenzione ordinaria e straordinaria del cavalcavia di Casapesenna-San Cipriano, si favoriscono invece le condizioni di ulteriore degrado e di una lenta agonia di Albanova; che non si comprende quale sia il criterio applicato per la soppressione delle corse ferroviarie, attesa l'arbitrarietà usata per la stazione di Albanova;

che il comprensorio di Albanova, seppur conosciuto per lo più solo per il degrado denunciato, ha dato però nella pregressa legislatura come in questa, ben tre rappresentanti al Parlamento;

che, inoltre, in un'ottica di potenziamento della stazione e dell'intera area si renderebbe necessaria l'istituzione di un secondo ufficio postale oltre a quello di San Cipriano D'Aversa – come è stato del resto richiesto da una petizione presentata dai cittadini di San Cipriano – e che esso potrebbe essere ubicato proprio nella stazione di Albanova;

che questi luoghi, considerati solo di degrado e di criminalità sono anche noti come luoghi di culto, dal momento che a Casapesenna sorge uno dei maggiori santuari del Mezzogiorno dedicato alla Madonna, il quale dista quasi 900 metri dalla stazione stessa ed è mèta di pellegrinaggio per numerosissimi fedeli,

si chiede di sapere:

se non si voglia disporre provvedimenti idonei a riabilitare e potenziare la stazione di Albanova, con la conseguente ripresa di ogni for-

ma di servizio – quale ristoro, un'edicola, una rivendita di tabacchi, un servizio igienico e di manutenzione, un servizio taxi, un servizio postale e via dicendo – necessaria al corretto funzionamento di una stazione ferroviaria ed allo sviluppo economico e sociale che tali servizi comportano;

se si voglia prendere iniziative volte a eliminare lo stato di degrado in cui versa la suddetta stazione, disponendo la rimozione dei vagoni coibentati d'amianto che dovranno essere collocati in una area idonea;

se si ritenga opportuno ripristinare il funzionamento delle corse di treni diretti ed espressi a lunga percorrenza in direzione nord-sud e viceversa, e di istituire altresì una stazione di polizia ferroviaria;

se si intenda porre in essere un provvedimento urgente atto a rimuovere le cause di grave sperequazione createsi tra questa e le altre ferrovie italiane, che a parità di numero di utenti ed abitanti (circa 40.000) ricevono invece altro tipo di trattamento e di servizi.

(4-04078)

BIANCO, ANTOLINI, WILDE, MORO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* – Premesso:

che i produttori di latte e titolari di quota delle regioni padane effettuano senza dubbio produzioni reali – poichè in tali regioni è concentrata notoriamente, si può ben dire, la produzione lattiera in Italia – utilizzano quindi pienamente e legittimamente le quote di produzione loro assegnate, e sono costretti a vedersene continuamente ridurre per via di molteplici provvedimenti legislativi ed amministrativi, con gravissime conseguenze per le aziende di cui sono conduttori, costituenti tutto il frutto del proprio impegno e del proprio lavoro e dei propri investimenti;

che da ultimo, con molta sacrosanta rabbia, siamo stati costretti a prendere atto di bollettini di assegnazione delle quote da parte dell'AIMA che non solo decurtava addirittura fino al 74 per cento la quota B in produzione, ma pretenderebbe di operare detto abnorme taglio a campagna ormai conclusa con effetto retroattivo perchè retroagente a regolare tutti i rapporti conclusi o in essere fin dall'inizio campagna;

che inoltre i bollettini sono come sempre infarciti di errori di numero così elevato e gravi che difficilmente paiono il frutto di semplici negligenze, ma potrebbero divenire, dato che l'AIMA non è altro che il braccio operativo del Ministro, essi stessi parte di un più complessivo disegno che sembra a questo punto potersi legittimamente scorgere dopo tutti questi anni continui di vessazioni;

che infatti è legittimo che a questo punto, dopo tanti anni di solo inutile parlare in riunioni ed assemblee, al di là delle solite «verità ufficiali», ci si interroghi su quale possa essere stata la radice dei nostri mali, ovvero, se sia esistito un piano delittuoso in danno dei produttori onesti, approfittando del fatto che la Comunità europea temesse superproduzioni nel settore latte ed avesse legittimamente, al fine di regolarle, fissato delle quote nazionali di produzione massima per ridistribuire equamente il danno nei confronti di tutti e non solo di alcuni;

che la prova più macroscopica di tali illeciti sembra possa essere ritrovata nel fatto che l'Italia è stata condannata a pagare una multa pari a circa 4.000 miliardi di lire per pretese e, sembra agli scriventi, inesistenti eccedenze produttive reattive agli anni 1989-93, frutto esclusivo di dichiarazioni del Governo italiano e quindi del Ministro dell'agricoltura *pro tempore* e ovviamente dei responsabili del dicastero, quando invece la stessa CEE nei suoi rapporti periodici risulta abbia indicato delle produzioni reali (frutto di valutazioni obiettive ed obiettivabili) inferiori e rientranti nella quota assegnata all'Italia;

che è evidente allora, se sono vere tali premesse, che i Ministri *pro tempore* e i responsabili dell'amministrazione hanno effettuato dichiarazioni inveritiere e dunque false, e data la macroscopicità di tali «errori» è inverosimile che essi possano essere frutto di un mero errore amministrativo o di calcolo, tanto più se si considera che attraverso quelle dichiarazioni sarebbe scattata la sanzione comunitaria pari appunto a 4.000 miliardi;

che non è verosimile peraltro che le dichiarazioni dei responsabili italiani siano così lontane dal dato reale delle produzioni reali, se si considera, poi, che tali false dichiarazioni di sovrapproduzione erano in buona sostanza l'unica plausibile spiegazione per riuscire ad ottenere ed aumentare una ipotetica quota nazionale maggiore, per potervi far rientrare tutte quelle produzioni «virtuali» e di carta che hanno un forte valore economico ma che producono gravissimi effetti distorsivi sul mercato, che la gestione delle quote è stata, come notorio, affidata ad organismi sindacali sedicenti nell'interesse di tutti ma in realtà collegati a doppio filo a quegli stessi personaggi che hanno effettuato tali false dichiarazioni, ciò premesso queste considerazioni possono aiutare a comprendere perchè tutto sia avvenuto e produca, si può ben dire in conseguenza di quella scelta delittuosa di allora, i suoi effetti disastrosi fino ad oggi;

che tutta questa è una ipotesi che, sembra agli scriventi, essendo del settore, tra le più plausibili, soprattutto se si considera che i Ministri dell'agricoltura sono sempre stati ininterrottamente praticamente dello stesso colore politico, cosa che fa presumere che abbiano agito non nell'interesse della intera collettività ma per un interesse di parte; ma, come è ben chiaro, i motivi, stante il falso, sono ininfluenti;

che in tali contesti, come si diceva, paiono forse conseguenze inevitabili di così grave premesse gli errori a «cascata» sui bollettini dell'AIMA, braccio operativo del Ministero, anch'essi tesi inevitabilmente a comprimere le quote reali in favore di quelle non in produzione e di «carta», ad esempio, nel bollettino 1995-96 vi è un «taglio» della quota B del 43 per cento, negli ultimi bollettini, come detto, del 74 per cento;

che su tali anomalie si sono del resto a più riprese pronunciati i giudici di merito (diversi TAR hanno annullato i bollettini dando ragione agli interessi dei produttori) e anche la stessa Corte costituzionale;

che del resto non si può non considerare che il falso non è mai fine a se stesso, ma è sempre strumentale ad altri e più gravi reati, traendo inoltre le legittime conclusioni da tali premesse, va considerato



che i Ministri sono pur sempre pubblici ufficiali che, seppure dotati di ampie scelte discrezionali nella politica amministrativa e di indirizzo, devono pur sempre operare nell'ambito del lecito, dato che l'illecito in una democrazia in cui tutti sono subordinati alla norma a nessuno è concesso, l'esistenza di tali illeciti sarebbe del resto plausibile per Ministri o responsabili del Dicastero che, magari inducendo gli altri in errore, approfittando della posizione rivestita, abbiano dato luogo alla formazione di leggi il cui fine esclusivo o preponderante era in realtà quello di avvantaggiare illecitamente posizioni di parte o personali, principio che vale anche quando la funzione ricoperta o l'attività parlamentare o ministeriale sia stata asservita per concorrere agli illeciti propri o di qualcuno;

che pertanto è bene ipotizzabile l'esistenza, nel disegno illecito che ha predeterminato, mediante dichiarazioni false, indipendentemente dai motivi (e quindi dal fatto se sarà provato o meno, date le difficoltà e l'omertà del settore, che detto disegno fosse finalizzato alla costruzione di un sistema clientelare delle quote non in produzione), il pagamento della multa di 4.000 miliardi a carico dell'erario pubblico, oltre al falso, siccome ha comportata, l'esborso di tale grossa cifra, di fatti di peculato, poichè somme sono state sviate dall'erario pubblico per finalità diverse da quelle istituzionali (seguendo la migliore dottrina la condotta di distrazione è una forma di appropriazione); ed anche di fatti di concussione, per aver determinato le condizioni vessatorie ed oneri continui cui i produttori di latte reale sono costretti;

che gli interroganti credono quindi, legittimamente verificatisi gli illeciti sopra citati, che hanno costretto a pagare indebitamente 4.000 miliardi determinando la reazione a catena di disastri che oggi come soggetti passivi siamo costretti a subire,

si chiede di sapere quali valutazioni e quali atti intenda attivare il Governo al fine di garantire la massima trasparenza dovuta alla gravità della situazione.

(4-04079)

FUSILLO. – *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che l'articolo 2 comma 2-bis, della legge n. 46 del 1995, consente ai produttori di latte che hanno ottenuto, anteriormente alla legge n. 468 del 1992, l'approvazione da parte della regione di un piano di sviluppo o di miglioramento zootecnico di chiedere l'assegnazione di una quota corrispondente all'obiettivo di produzione indicato nel piano, in sostituzione della quota A e B ad essi spettante, con effetto dal periodo 1995-96;

che con la circolare del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali n. 4 del 31 marzo 1995, di applicazione della legge n. 46 del 1995, venivano escluse le richieste di adeguamento della quota presentate dalle aziende i cui piani di sviluppo erano stati approvati e realizzati antecedentemente al periodo 1988-89;

che l'uniformarsi dell'assessorato all'agricoltura della regione Puglia a tale disposizione ha creato non poche difficoltà a tanti allevato-

ri che, pertanto, venivano a trovarsi nella difficile situazione di chi, per un verso, era tenuto a rispettare le indicazioni produttive fissate dalla legge n. 468 del 1992 e, per altro verso, avendo avuto approvato e finanziato dalla regione un piano di sviluppo o di miglioramento della propria azienda, poteva e doveva elevare la propria quota produttiva che, però, non gli veniva mai assegnata, con innegabili danni economici e con conseguente vanificazione del postulato legislativo previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, della legge n. 46 del 1995;

che nella stessa logica dei piani di miglioramento di cui all'articolo 2, comma 2-bis, potevano essere ricompresi i piani colturali del settore zootecnico presentati dai giovani imprenditori agricoli per l'accesso ai benefici del premio di primo insediamento di cui all'articolo 7 del regolamento CEE n. 797/85 ed in base al quale la regione ha riconosciuto e liquidato il relativo contributo comunitario;

che anche questi giovani allevatori, pur essendo stati ammessi al premio di primo insediamento, hanno prodotto, prima e dopo l'entrata in vigore della legge n. 468 del 1992, senza alcuna assegnazione di quota produttiva,

si chiede di sapere:

quali idonei ed urgenti provvedimenti si intenda adottare per eliminare la difformità ed il manifesto contrasto della circolare n. 4 con la legge n. 46 del 1995, al fine di far rispettare il principio generale che vuole che una circolare abbia valore interno ed esplicativo e non debba avere efficacia su soggetti esterni;

se sia possibile trovare un'adeguata e corretta soluzione ai problemi sopra accennati nell'ambito dell'«assegnazione di quota ai giovani agricoltori» prevista dall'articolo 5 del decreto-legge 31 gennaio 1997, n. 11, oppure utilizzare una quota parte delle riassegnazioni dei quantitativi di produzione che si sarebbe dovuto effettuare in favore delle aziende di piccole dimensioni di cui al Regolamento CEE n. 1183/90.

(4-04080)

DE MARTINO Guido, DONISE, PELELLA. – *Al Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.* – Premesso:

che il Ministero della pubblica istruzione aveva dotato, nell'ambito di un programma di informatizzazione, tutte le scuole elementari della provincia di Napoli di vari strumenti informatici tra cui *personal computer* che rendono possibile il collegamento delle suddette scuole sia con il CED del Ministero sia con il sistema di posta elettronica e con gli uffici del Provveditorato, rendendo molto più rapido, sicuro ed agevolato tra l'altro tutto il lavoro di organizzazione e di adempimenti amministrativi;

che la gara per la fornitura di detti *personal computer* fu vinta dalla UNISIS, che doveva comunque coprire con assicurazione tutta l'operazione;

che in numerose scuole, come per esempio al 1° circolo didattico di Frattamaggiore, al 4° di Pomigliano, al 3° di Marigliano, al 2° di Afragola, al 2° di Poggiomarino, al 2° di Cardito, al 1° di San Vitaliano,

si sono verificati furti che hanno privato le scuole di questo strumento fondamentale di lavoro, mettendone in grave crisi l'attività di ufficio;

che numerose sono state le proteste e le sollecitazioni dei responsabili di dette scuole al fine di risolvere il problema;

che da parte del Ministero e del provveditorato di Napoli non sono state finora date risposte nè tanto meno si sono adottati provvedimenti per superare l'incresciosa situazione che si è determinata,

si chiede di sapere quali urgenti iniziative si intenda assumere e quali direttive si intenda impartire al fine di restituire alla normalità il funzionamento amministrativo delle scuole che si trovano in questa condizione di grave disagio.

(4-04081)

ASCIUTTI. – *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* – Considerato:

che una emittente locale umbra aveva presentato una proposta alla regione per fornire un Televideo ad un prezzo di lire 200.000 mensili, comprensive di speciali televisivi, mentre l'ente pubblico ha successivamente optato per il servizio Finsiel-RAI al costo enorme di lire 150 milioni annui;

che in sede locale non esiste solamente un unico gestore di Televideo ma almeno tre e che, ciò nonostante la regione Umbria, senza chiedere preventivi di spesa a tutti i soggetti potenzialmente in grado di fornire analoghe prestazioni, ha contratto il suddetto accordo;

che esiste una situazione di enorme gravità finanziaria in cui versano tutte le regioni d'Italia, l'Umbria in particolare, e che, ugualmente, la regione Umbria ha preferito spendere una cifra enorme per un servizio RAI-Finsiel;

che, al riguardo, è già stato presentato un esposto alla procura della Repubblica del tribunale e alla procura generale presso la Corte dei conti per richiesta di accertamenti;

che lo sforzo operativo ed economico è di gran lunga superiore a quello di regioni più grandi;

che inoltre l'appalto ottenuto dalla RAI da parte della Finsiel, riguardante l'*hardware* e il *software* del Televideo, consiste esclusivamente in un comodato gratuito che, via *modem*, invia in tempo reale le notizie da immettere direttamente nel Televideo, ma, di fatto, è solo la regione che è obbligata a fornire dati e notizie per la composizione, oltre all'invio quotidiano delle notizie da immettere in sostituzione di quelle superate; pertanto, di fatto, la Finsiel si limita soltanto ad incassare i 150 milioni annui,

si chiede di conoscere se sia intenzione del Ministro in indirizzo denunciare il fatto all'Ufficio del Garante per la radiodiffusione e l'editoria e inoltre quali siano le azioni che intenda effettuare per eliminare questo spreco di denaro pubblico.

(4-04082)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il comune di Valva (Salerno), nell'ambito della ricostruzione post-terremoto, avrebbe affidato incarico di evasione delle pratiche relative alla legge n. 219 del 1981 a quattro tecnici esterni;

che, però, la liquidazione degli stati finali sarebbe oggetto di diversa convenzione con un quinto tecnico esterno al quale sarebbe riconosciuto un compenso di lire 700.000 per ogni pratica visionata;

che il numero delle pratiche da visionare ascenderebbe a circa un migliaio, con un prevedibile compenso di lire 700.000.000;

che il tecnico incaricato della liquidazione degli stati finali sarebbe stato professionalmente impegnato nella ricostruzione per cui si potrebbe trovare oggi ad esaminare opere da lui progettate o che lo hanno visto nella qualità di direttore dei lavori;

che, infine, sembra che – a dispetto della convenzione – il materiale lavoro di esame, di valutazione, di rapporto con la commissione tecnica comunale sia svolto fuori della sede comunale dal fratello, anche egli professionista, del soggetto titolare della quinta convenzione;

che a dispetto dell'articolo 21-ter della legge n. 341 del 1995 la liquidazione degli stati finali andrebbe ben oltre i 90 giorni previsti;

che gli enormi ritardi sarebbero legati anche alla abnorme richiesta di documentazione da parte dell'ente comune in difformità totale delle semplificazioni introdotte dal legislatore nel 1995;

che quanto in narrativa sarebbe stato, secondo voci incontrollate, oggetto di denuncia alle autorità competenti,

gli interroganti chiedono di conoscere:

se i Ministri in indirizzo intendano, per quanto di competenza, accertare la veridicità delle premesse e, se del caso, quali iniziative ritengano di attivare per l'accertamento ed il perseguimento di eventuali responsabilità in relazione ai fatti esposti.

(4-04083)

DEMASI, COZZOLINO. – *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che con decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996 è stata modificata la certificazione necessaria per l'ammissione agli esami di idoneità alla guida e per il rinnovo della patente di guida;

che il certificato rilasciato dal medico di fiducia attestante la non sussistenza di malattie che rendono il soggetto inidoneo alla guida di veicoli a motore è stato sostituito da autocertificazione da sottoscrivere davanti al medico esaminatore;

che tale autocertificazione prevede una serie di domande a risposta fissa cui il candidato deve rispondere sbarrando le previste caselle;

che alcune domande riferite a possibili patologie non possono essere evase dall'interessato senza la preventiva consultazione di un sanitario o il ricorso a laboratorio di analisi (è il caso dei quesiti sulle patologie endocrine o su eventuali malattie del sangue);

che la comprensione di certi quesiti presuppone una conoscenza della terminologia medica non diffusa nel linguaggio corrente;

che, infine, altre domande riferite all'uso di sostanze psicoattive potrebbero indurre un'autodifesa nell'esaminando che falserebbe il quadro da cui evincere l'idoneità alla guida;

che i lamentati interventi sarebbero immediatamente eliminati attraverso il ricorso a titolo gratuito alle ASL che rilascerebbero certificazioni credibili per uso patente agli interessati;

che in tale maniera, anche in caso di rinnovo, le patenti sarebbero certamente rilasciate a persone fisicamente integre,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano le iniziative per controllare infedeli dichiarazioni da parte di quanti fanno uso di sostanze psicoattive, che rappresentano potenziale pericolo per gli utenti della strada; quali iniziative si intenda assumere per eliminare gli inconvenienti introdotti dall'autocertificazione approvata con decreto del Presidente della Repubblica n. 610 del 1996.

(4-04084)

CORTIANA. – *Ai Ministri della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, delle finanze e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in data 5 febbraio 1997 sul quotidiano «Il Centro» è apparsa la notizia di un *blitz* della Guardia di finanza, davanti all'Istituto tecnico commerciale «Palizzi» di Vasto (Chieti), in cui «molti agenti con l'ausilio di due unità cinofile e alcune squadre di rinforzo arrivate dal comando di Pescara hanno passato in rassegna circa mille studenti dopo aver ottenuto l'autorizzazione del preside»;

che il *blitz* è durato circa un'ora e mezza e ha prodotto come risultato quello di non aver trovato assolutamente nulla;

che esiste un accordo tra le autorità scolastiche del chietino e le forze dell'ordine per ripetere periodicamente questi *blitz* nell'ambito di un «progetto di prevenzione antidroga» finalizzato a contrastare l'aumento del consumo e dello spaccio di droghe leggere;

che nelle prossime settimane sono previste altre ispezioni improvvise, ogni volta in un istituto diverso, in accordo con preside e docenti;

che il provveditore agli studi, Sandro Santilli, ha espresso soddisfazione per l'esito (infruttuoso) dell'operazione,

si chiede di sapere:

da parte di chi sia stato concertato un «piano di prevenzione» di questo genere, se i Ministri in indirizzo ne siano stati informati preventivamente e se non ritengano smodata un'operazione repressiva di questa portata;

se i Ministri interrogati abbiano emanato delle direttive in materia e con quale indirizzo sia nei confronti della Guardia di finanza sia nei confronti dei provveditori agli studi;

se i Ministri valutino questo genere di interventi come operazioni di prevenzione o di controllo sociale diffuso e di repressione;

se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga che la migliore forma di prevenzione che le scuole e le autorità scolastiche dovrebbero attuare sia quella dell'informazione;

quanti uomini e quanti mezzi siano stati impegnati con precisione in questa operazione;

quale sia il costo medio – in termini di risorse sottratte agli altri compiti cui è preposta la Guardia di finanza – di questo genere di operazioni;

quanti controlli avrebbero potuto effettuare gli uomini della Guardia di finanza impegnati per un'ora e trenta minuti in questa operazione nella prevenzione dell'evasione fiscale, del contrabbando o del riciclaggio di denaro frutto di attività malavitose.

(4-04085)

TERRACINI. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che durante il recente incontro di presentazione del piano per la riforma e la ristrutturazione dell'autotrasporto e dell'intermodalità il Ministro in indirizzo ha richiamato più volte l'impegno a creare una *authority* dei trasporti che regoli tutte le varie componenti del settore trasporti (navali, terrestri e aeree);

che in tale occasione il Ministro in indirizzo ha assicurato che il piano di riforma verrà al più presto presentato in Parlamento auspicandone la sollecita approvazione,

si chiede di sapere:

se l'*authority* dei trasporti farà parte integrante di questo piano;

se il Ministro in indirizzo intenda installare questa *authority* a Genova (città capitale del trasporto italiano sia per il suo porto sia per i trasporti a mezzo ferrovia e gomma) dove sono fin d'ora disponibili grandi spazi per uffici, il miglior collegamento italiano con un aeroporto (solo 3 chilometri), la comunicazione diretta con un'efficiente rete autostradale e la sede delle più prestigiose ed importanti industrie italiane nel campo dei trasporti (Ansaldo, eccetera);

se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno prendere questa decisione al più presto, in modo da garantire in tempi rapidi l'installazione di questo nuovo organo di controllo.

(4-04086)

DOLAZZA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, dei trasporti e della navigazione e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che, sulla base di notizie provenienti dagli Stati Uniti, l'Alitalia spa, società con capitale a stragrande maggioranza pubblico, ha ceduto alla compagnia statunitense Worlwide Atlas tre quadrigetti Boeing 747/200 Combi (variante del noto «Jumbo» con possibilità di imbarcare merci anche sul ponte di fusoliera occupato nelle varianti ordinarie interamente dai passeggeri) per il corrispettivo complessivo di 70 milioni di dollari;

che, pur considerando sia l'età di detti aeromobili (mediamente quindici anni) sia il fatto che per far scalo su aeroporti degli Stati Uniti nei prossimi mesi avrebbero dovuto essere sottoposti a lavori di modifica, il prezzo ricavato dall'Alitalia dalla radiazione dei tre

«Combi» (in ottime condizioni generali) è ritenuto eccessivamente esiguo;

che, come documentato nel volume «Deregulation» dell'editore Nuove ricerche di Ancona e come ben sa il Presidente del Consiglio, la flotta dell'Alitalia sia nelle acquisizioni sia nelle radiazioni ha costituito una componente nel contesto di operazioni politiche delle quali l'interesse ed il futuro del vettore aereo pubblico non rappresentavano finalità prioritarie;

che la svendita dei tre aeromobili sarebbe stata motivata dall'urgente necessità di liquido da parte della stessa Alitalia,

si chiede di conoscere:

se il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati siano in grado di smentire la descritta alienazione da parte dell'Alitalia di tre aeromobili Boeing 747/200 Combi e, in caso negativo, se fossero stati precedentemente informati della transazione;

se, nell'ipotesi che abbia ad essere confermata la svendita dei tre aeromobili Boeing 747/200 Combi, il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati ritengano fondata la discrezionalità della dirigenza dell'Alitalia (società la cui sopravvivenza dipende dall'elargizione di 3.000 miliardi da parte dello Stato, in parte già erogati) in operazioni di flotta quali quella in questione;

se, sempre nell'ipotesi che abbia ad essere confermata la svendita dei tre aeromobili Boeing 747/200 Combi, quali tempestive misure il Presidente del Consiglio e i Ministri interrogati intendano adottare per fermare il progressivo collasso tecnico ed economico dell'Alitalia.

(4-04087)

### **Interrogazioni, da svolgere in Commissione**

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso le Commissioni permanenti:

*1ª Commissione permanente* (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione):

3-00712, dei senatori Bertoni e Pelella, sulla situazione dell'ordine pubblico nel quartiere di Chiaiano a Napoli;

*3ª Commissione permanente* (Affari esteri, emigrazione):

3-00713, del senatore Russo Spina, sulla detenzione in Brasile della cittadina cilena Maria Emilia Marchi;

*8ª Commissione permanente* (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-00709, del senatore Terracini, sul guasto verificatosi sulla linea ferroviaria Milano-Genova e Bologna-Torino;

*9ª Commissione permanente* (Agricoltura e produzione agroalimentare):

3-00711, del senatore Bettamio, sul progetto di invaso sul torrente Enza;

*12ª Commissione permanente* (Igiene e sanità):

3-00710, del senatore Mignone, sulle modalità di svolgimento dei concorsi di assegnazione delle sedi farmaceutiche;

3-00714, dei senatori Martelli ed altri, sugli interventi di tutela della salute mentale.

### **Interrogazioni, ritiro di firme**

Il senatore Porcari ha dichiarato di ritirare la propria firma dalle interrogazioni 3-00198 e 3-00267, dei senatori Servello ed altri.

### **Interrogazioni, ritiro**

Su richiesta dei presentatori è stata ritirata la seguente interrogazione:

4-03955, dei senatori Demasi e Cozzolino.